**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

---

**(XIV)**

# ISTRUZIONE
# PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO

(MODIFICATA)

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1950

DECRETO MINISTERIALE 1° MARZO 1949

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, che modifica il Testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, contenente ulteriori modificazioni al precitato Testo unico;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui è stata approvata l'Istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la convenienza di aggiornare la detta Istruzione introducendovi le modificazioni conseguenti alle nuove disposizioni di legge e quelle suggerite dalla esperienza:

Decreta:

*Articolo unico.* - L'Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, approvata col decreto ministeriale 20 gennaio 1936, è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Roma, lì 1° marzo 1949

*Il Ministro:* VANONI

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

§ 1. *Inizio della conservazione.*

La conservazione del Nuovo Catasto terreni ha inizio col giorno stabilito dal decreto ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 141 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153. Con lo stesso giorno cessano le operazioni intese a mantenere al corrente i catasti preesistenti, sia governativi che comunali, e la conservazione del Nuovo Catasto è assunta dall'apposita Sezione dell'Ufficio tecnico erariale competente.

§ 2. *Consegna degli atti agli Uffici per la conservazione del nuovo catasto.*

Almeno quindici giorni prima della data stabilita dal decreto ministeriale di cui al paragrafo precedente, l'Ufficio tecnico del catasto provvede alla pubblicazione, nei modi consueti per gli atti ufficiali, di un manifesto conforme al mod. 9. Della avvenuta pubblicazione da contemporanea comunicazione tanto alla Direzione Generale del Demanio, quanto alla competente Intendenza di Finanza, affinché sia richiamata l'attenzione degli Uffici esecutivi sugli obblighi che loro incombono in ordine alla amministrazione dei beni immobili patrimoniali e sia provveduto alle eventuali opposizioni. Dispone inoltre per la regolare consegna al competente Ufficio tecnico erariale dei seguenti atti che costituiscono il catasto terreni, giusta l'art. 41 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572:

1° La mappa particellare (ed il relativo repertorio per le mappe a fogli rettangoli).

2° II registro delle partite.

3° La tavola censuaria.

4° La matricola dei possessori, nonché, a sussidio di tali atti, dal prontuario dei numeri di mappa.

L'Ufficio tecnico del catasto consegna inoltre all'Ufficio tecnico erariale tutti gli atti, documenti e registri che servirono per la formazione del Nuovo Catasto terreni, sia all'Ufficio tecnico del catasto, sia alle Commissioni censuarie. Presso l'Ufficio tecnico erariale medesimo vengono pure depositati, se esistono, gli atti del duplicato del catasto preesistente.

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni della propria

circoscrizione, viene consegnata, per i servizi di loro istituto, una copia degli atti di cui ai numeri 1, 2, 4 e del prontuario dei numeri di mappa.

Avvenuta la consegna, è vietato, giusta l'art. 5 del regolamento[1], di asportare per qualsiasi motivo, dagli uffici nei quali sono conservati, gli atti, documenti e registri sopraindicati.

[1]Quando alla citazione del regolamento non sussegue la data, s'intende che si tratta del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.

§ 3. *Verbali di consegna.*

La consegna deve farsi con appositi verbali, a ciascuno dei quali va annesso un elenco descrittivo (mod. 1 e 2) degli atti che passano in custodia dei singoli uffici.

I verbali devono essere compilati in tre esemplari, da conservarsi uno presso l'Ufficio che effettua le consegne, uno presso l'Ufficio che le riceve, ed uno da trasmettersi alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Si provvede con verbali consimili quando avvenga la sostituzione del Capo dell'Ufficio tecnico erariale, ovvero del titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

§ 4. *Variazioni di possesso anteriori all'inizio della conservazione.*

Per l'aggiornamento preliminare degli atti, l'Ufficio tecnico erariale prende in esame le domande di volture presentate, agli effetti dell'antico catasto, nel periodo successivo alla chiusura dell'attivazione del nuovo catasto e non ancora introdotte in quest'ultimo. (Per conseguire l'anzidetto fine anche nel caso particolare dell'antico catasto ligure-piemontese conservato dai Comuni, gli Uffici comunali di quel compartimento sono tenuti a trasmettere le predette domande di volture all'Ufficio tecnico erariale competente, su richiesta di quest'ultimo e mediante apposito elenco).

In dipendenza degli atti traslativi allegati alle predette domande di volture, e degli eventuali documenti complementari, schiarimenti o indicazioni (§ 7), che all'uopo potrà richiedere agli interessati, l'Ufficio tecnico erariale procede subito, per l'aggiornamento dei registri delle partite, alla compilazione delle occorrenti note di voltura mod. 13 secondo le norme date al § 93. Tenuto presente che tali note, in analogia al disposto dell'art. 16 (comma secondo) del regolamento, tengono luogo di domande di volture, l'Ufficio medesimo le inscrive nel protocollo mod. 7, le

enumera seguendo l'ordine progressivo annuale e le registra nel partitario.

Le variazioni medesime saranno poi introdotte dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella copia dei registri catastali che ha in consegna, in base alle stesse note di volture che gli vengono periodicamente trasmette dall'Ufficio tecnico erariale.

Quando si tratta di variazione di possesso già effettuata nel cessato catasto, si scrive sulla relativa nota di volture mod. 13, nello spazio per la regolare indicazione dell'atto traslativo e dopo di questa indicazione, la dicitura *Voltura già eseguita nel precedente catasto* (§ 102).

Nel caso poi che per un dato possesso si fossero verificate più variazioni, queste sempreché risultino già eseguite nel catasto precedente, si inscrivono nella stessa nota di volture, e nel registro delle partite si omettono i trasporti intermedi; con avvertenza però che, tanto allo scarico quanto al carico, per il trasporto dalla ditta o dalle ditte intestate, a quella od a quelle dipendenti dall'ultima variazione di possesso, devono citarsi tutti gli atti traslativi che servirono di base alla redazione della nota di volture, aggiungendo la dicitura *Volture già eseguite nel precedente catasto.*

Nell'esecuzione del lavoro si terrà presente che il compito dell'Ufficio non è quello di reintegrare nel nuovo catasto le ditte del preesistente, spesso complesse e non rispondenti allo stato di fatto, ma quello di aggiornarle nel senso di introdurvi tutte le mutazioni di possesso posteriori al periodo di attivazione o quelle che, per negligenza dei possessori, o per altre cause, non ebbero effetto nel nuovo catasto.

§ 5. *Obbligo ai possessori di chiedere l'esecuzione nel nuovo catasto delle variazioni di possesso anteriori all'inizio della conservazione.*

Le prescrizioni fatte agli Uffici tecnici erariali, ed agli Uffici comunali del compartimento ligure-piemontese, col paragrafo precedente, non esonerano i possessori dall'obbligo di chiedere che sia resa regolare l'intestazione dei loro beni, nel nuovo catasto, per tutte le mutazioni di possesso dipendenti da acquisti, permute, eredità, divisioni, ecc, che abbiano o non abbiano avuto effetto nel catasto cessato e comunque non siano state introdotte nei registri del nuovo catasto.

Le richieste, anche orali, debbono farsi all'Ufficio tecnico erariale.

I documenti che dovessero essere presentati a completamento degli atti traslativi già allegati in copia alle domande di volture esibite sotto il regime del cessato catasto, si

restituiscono dopo fattone l'uso opportuno, ad eccezione delle dichiarazioni di corrispondenza di cui al § 7, che vanno allegate alle note di volture.

*Esenzione dai diritti e dalla tassa di bollo per le volture già domandate nel catasto cessato.*

Le volture del nuovo catasto sono esenti dai diritti catastali, di scritturazione, e dalla tassa di bollo, ogni qualvolta risulti che le relative domande di volture furono regolarmente presentate per la loro esecuzione nel cessato catasto.

§ 6. *Variazioni nello stato dei beni e nella loro rendita, anteriori all'inizio della conservazione.*

Per tutte le denuncie di variazione nello stato e nelle rendite dei beni fatte dai possessori, o compilate d'ufficio, a tenore dell'Istruzione sull'attivazione, nonché per le variazioni denunciate, o scoperte, posteriormente alla chiusura dell'attivazione, l'Ufficio tecnico erariale, eseguite, in occasione della prima verificazione periodica, le indagini e le verificazioni di suo istituto, compila i necessari stati di cambiamento. In base a questi stati le predette variazioni si introducono nei registri delle partite con opportune note di variazione (§ 222).

§ 7. *Volture in base ad atti anteriori all'inizio della conservazione. Dichiarazioni di corrispondenza.*

Gli Uffici tecnici erariali non hanno facoltà di attestare la identità dei beni inscritti in catasti diversi.

Quindi, per le volture da eseguirsi in base ad atti anteriori all'inizio della conservazione, nei quali non risultino chiaramente accennati i dati caratteristici relativi al nuovo catasto, le parti sono tenute ad indicare i numeri di mappa nuova che si riferiscono ai beni trasferiti, mediante apposita dichiarazione di corrispondenza in carta libera e munita delle loro firme o di quella di persona da esse incaricata con delega scritta.

In mancanza dell'esibizione di tali dichiarazioni da allegarsi alle note di volture, l'Ufficio tecnico erariale provvede d'ufficio alla compilazione di esse, ma in tal caso le volture saranno eseguite per i soli effetti della conservazione del nuovo catasto, a sensi dell'art. 128 del regolamento, apponendo nelle note di volture e nel registro delle partite l'annotazione indicata al § 91.

§ 8. *Estratti di mappa per i frazionamenti anteriori all'inizio della conservazione.*

Per far introdurre nei registri del nuovo catasto le volture già eseguite nello antico, il possessore può richiedere, e l'Ufficio tecnico erariale deve rilasciare, per le particene a cui si riferiscono le volture e che devono subire frazionamento, un estratto della nuova mappa con la indicazione delle rispettive superfici e redditi.

Tale estratto - esente dalla tassa di bollo e dai diritti catastali e soggetto al pagamento dei diritti di disegno[2] e del prezzo di costo dello stampato - deve rilasciarsi nell'apposito mod. 51 e deve contenere la seguente dichiarazione, scritta a mano o apposta con apposito timbro Si *rilascia il presente estratto di mappa in esenzione della tassa di bollo e dei diritti catastali, da servire esclusivamente per tipo di frazionamento già introdotto nel precedente catasto.*

Infine, nell'estratto devono essere riportati quei punti, prossimi alle particelle da frazionare, che si giudicano atti a servire come capisaldi per il rilievo delle nuove linee dividenti, quali sono i punti trigonometrici, i termini di proprietà o di confine comunale, gli spigoli dei fabbricati o di altre costruzioni stabili, ecc.

[2]Decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378.

§ 9. *Frazioni di comune.*

Oltre che nel caso previsto dall'art. 2 del regolamento, e quando vi sia l'autorizzazione della Direzione Generale, per variazioni territoriali posteriori all'inizio della conservazione, è ammessa la separata conservazione del catasto per le frazioni di comune che sotto qualche legislazione degli Stati italiani preesistenti ottennero, nei riguardi finanziari, la separazione dal rispettivo capoluogo tanto per il patrimonio che per le imposte, e per le quali tale completa separazione fu conservata anche dopo la costituzione dello Stato Italiano.

Il provvedimento relativo alla separazione dei patrimoni e al reparto delle attività, contemplato dall'art. 36 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, riflette esclusivamente le rendite patrimoniali e non può estendersi alle entrate di diritto pubblico. Quindi il provvedimento stesso non implica la separata conservazione del catasto.

# TITOLO I

# DELLE VOLTURE

## CAPO I. - INTESTAZIONI CENSUARIE[3]

### § 10. *Generalità sulle intestazioni censuarie.*

In catasto devono essere inscritte le persone, fisiche o giuridiche, titolari dei seguenti diritti reali di godimento dei fondi:

1° Proprietà.

2° Enfiteusi.

3° Superficie.

4° Usufrutto, uso.

5° Oneri reali (censi, livelli, colonie perpetue, ecc).

Non possono inscriversi in catasto i semplici affittuari, coloni o mezzadri a tempo determinato.

Limitatamente ai nuovi enti censibili che si devono introdurre in catasto, è ammessa l'intestazione ai possessori di fatto.

[3]Per agevolare il compito degli Uffici di conservazione si sono raccolte in questo Capo le diverse disposizioni emanate finora sulle intestazioni censuarie ed in appendice si sono esposte le formule principali di intestazione.

### § 11. *Partite distinte per i beni posseduti a diverso titolo.*

Allorquando una stessa persona, fisica o giuridica, possieda beni in diversa condizione di diritto, cioè beni in assoluta proprietà, beni indivisi con altri, beni soggetti a livello, beni in usufrutto, beni soggetti a diritti di superficie, ecc, si devono fare tante separate intestazioni quanti sono i diversi modi di possesso.

### § 12. *Categorie d'intestazione.*

Per tener conto degli eventuali passaggi di beni dal catasto dei terreni a quello urbano e viceversa e per tenere in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni della superficie non soggetta all'imposta fondiaria, ed avere la possibilità di esattamente controllare in qualsiasi momento non soltanto i redditi imponibili, ma altresì la

superficie censita ed incensita di ogni Comune, sono aperte nel registro delle partite le sei speciali partite:

*a) Catasto dei fabbricati;*

*b) Accessori comuni a più fabbricati;*

*c) Aree di fabbricati divisi in subalterni;*

*d) Luoghi sacri pubblici;*

*e) Acque esenti da estimo;*

*f) Strade pubbliche.*

Queste sei partite speciali costituiscono altrettante categorie d'intestazione ed in unione alla categoria *Catasto dei terreni,* formata da tutte le partite dei possessori, risultano riepilogate al capofoglio del partitario con i rispettivi dati di superficie (§ 224).

§ 13. *Partite speciali.*

Nella partita speciale *Catasto dei fabbricati* si inscrivono i numeri di mappa e la superficie complessiva dei beni appartenenti al catasto urbano, (esclusi gli accessori comuni a più fabbricati e le aree di fabbricati divisi in subalterni) senza indicazione dei possessori e dei redditi. Vi si comprendono anche le lettere maiuscole caratterizzanti gli oratori privati aperti al culto pubblico ed i sepolcreti privati che costituiscono particelle da numerarsi, nonché le lettere maiuscole distintive dei fari, semafori e lanterne di proprietà dello Stato.

Nella partita speciale *Accessori comuni a più fabbricati,* si individuano coi numeri di mappa e con le singole superfici tutti i luoghi comuni (corti, anditi, accessi, forni, pozzi, aie di carattere stabile, ecc), a più fabbricati, siano questi rurali od urbani.

Nella partita speciale *Aree di fabbricati divisi in subalterni* vengono inscritte, colle rispettive superfici, tutte le relative particelle ciascuna col numero o la lettera maiuscola che la distingue.

Nella partita speciale *Luoghi sacri pubblici* devono inscriversi singolarmente, con la loro lettera distintiva e con la rispettiva superficie, i fabbricati destinati all'esercizio del culto, con le attinenze necessarie, vale a dire le chiese, i santuari, le cappelle e gli oratori quando non siano di proprietà privata. Sono attinenze necessarie, anche se staccate dalla chiesa, il campanile, la sagrestia ed i sagrati.

Nella partita speciale *Acque esenti da estimo* si indica, per ciascun foglio di mappa, la superficie complessiva dei fiumi, torrenti, laghi, stagni e serbatoi di proprietà pubblica, canali pubblici ed alvei dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati dall'art. 18 del Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dall'art. 89 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539.

Nella partita speciale *Strade pubbliche* si inscrive, sempre per ogni foglio di mappa, la superficie complessiva delle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, delle piazze che servono loro di continuazione e sono destinate allo stesso uso.

Nelle province dotate di mappe a numerazione continua, la superficie delle acque e delle strade pubbliche si inscrive nei registri delle partite complessivamente per Comune o per frazione di Comune a catasto separato[4].

[4]Vedi pure § 28.

§ 14. *Modo di eseguire la intestazione censuaria. Beni posseduti in proprietà o godimento assoluto da singole persone. Privati in genere.*

I beni posseduti a titolo di proprietà o in pieno godimento da una persona fisica, che ne ha la libera amministrazione, s'intestano alla medesima con l'indicazione del cognome, del nome e della paternità.

Quando una persona abbia più cognomi, questi si scrivono con l'ordine con cui essa suole firmare. S'indicano anche i titoli di nobiltà, accademici ed onorifici delle persone intestate, facendoli precedere all'indicazione del nome. Qualora più possessori avessero uguale il cognome, il nome proprio e quello del padre, si aggiunge la maternità, o il luogo di nascita, o la professione, o il soprannome, o qualunque altra indicazione che valga a distinguerli tra loro.

Gli ecclesiastici che possiedono in nome proprio come privati si inscrivono colle loro qualifiche generiche prima del nome, senza indicazione del loro ufficio e della loro residenza speciale.

Le donne si intestano sempre col cognome del loro padre, col loro nome e paternità. Se sono maritate o vedove l'intestazione si completa col cognome del marito.

§ 15. *Beni posseduti in proprietà o godimento assoluto da più persone.*

I beni posseduti in comunione da più persone fisiche o giuridiche per parti

determinate, ovvero per parti determinate solo astrattamente, cioè per quote di proprietà, di uso o di utilità, si intestano cumulativamente a tutti i comproprietari o compossessori. L'intestazione perciò consiste nello scrivere l'uno dopo l'altro i condomini, siano essi persone fisiche o giuridiche, indicando ciascuno di essi colle proprie caratteristiche. L'ordine da seguire è quello decrescente delle rispettive quote: ove queste non siano determinate, è quello alfabetico, o quello dell'età se trattisi di fratelli e sorelle. Sono rigorosamente vietate le intestazioni generiche, come: eredi Toschi; fratelli Rossi; Fanti Giovanni e figli; ma occorre sempre specificare quali siano gli eredi Toschi; i fratelli Rossi, i figli di Fanti Giovanni, ecc.

§ 16. *Compossessori a titolo di promiscuità (art. 7 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572).*

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcune specie di essi o di altra utilità del suolo o del soprassuolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificandone le relative consistenze (natura e grado). Come primo o primi intestatari si trascriveranno i possessori del suolo.

§ 17. *Proprietà, o diritto di dominio diretto, distinti dal possesso, o diritto di godimento.*

a) *Livellari ed enfiteuti.*

Per i beni posseduti da persone fisiche o giuridiche a titolo di livello od enfiteusi, sia perpetua od a tempo determinato, nel caso che il canone sia stabilito in una somma fissa di denaro o in una quantità determinata di derrate, l'intestazione deve farsi in via principale ai livellari od enfiteuti col loro cognome, nome e paternità, ed in linea secondaria al direttario, o dòmino, o dòmino eminente. Nel caso invece che la prestazione annua sia stabilita in una determinata quota parte dei prodotti del fondo, l'intestazione deve farsi in via principale al direttario ed in linea secondaria al livellano; nella intestazione verrà specificato il riparto dei prodotti ed ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta fondiaria in base al riparto dei redditi, che si esegue tenuto anche conto degli oneri.

b) *Usufruttuari ed usuari.*

I beni appartenenti ad una persona e vincolati ad usufrutto, o diritto d'uso, a favore di

un'altra, si intestano, in via principale, all'usufruttuario od usuario, indicandone il cognome, nome e paternità, e di seguito si aggiunge la qualificazione di chi ha la nuda proprietà. Nella intestazione deve sempre risultare la durata dello usufrutto, o dell'uso, se è a tempo determinato.

Nel caso di usufrutto parziale la intestazione principale si fa al proprietario, sempre che l'usufruttuario non abbia diritto al godimento della rimanente parte della proprietà, nel qual caso l'intestazione principale si fa all'usufruttuario parziale, proprietario per il resto. Eguale norma vale per il caso del diritto d'uso limitato ad una parte dei frutti del fondo.

In una stessa ditta non è compatibile la coesistenza dell'usufrutto totale e di usufrutti parziali. Il diritto di un usufruttuario parziale è sempre subordinato alla cessazione dell'usufruttuario generale e non può quindi tenersi in evidenza nel catasto, imperocché non trattasi di un diritto reale; è invece il Procuratore del registro che, agli effetti dell'eventuale trasferimento di usufrutto, deve prenderne nota nel campione dubbioso.

Verificandosi la morte dell'usufruttuario generale, si deve allora dare corso ad un nuovo trasporto censuario; e perciò gli interessati sono tenuti a pagare i diritti di voltura relativi, a meno che questi diritti siano stati esatti al momento della successione al nudo proprietario, ed in ogni caso devono produrre all'Ufficio del Registro l'apposita domanda di volture.

*c) Affittuario o colono perpetuo sul quale incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta fondiaria, per intero.*

Per i possessi in affitto perpetuo e le colonie perpetue[5] - sempre che il canone sia stabilito in una somma fissa di denaro o in una quantità determinata di derrate - la intestazione deve farsi in linea principale agli affittuari o coloni perpetui, le quante volte risulti che questi sostengono l'onere della imposta fondiaria, ed in linea secondaria al proprietario. In sede di conservazione, su richiesta della parte, può annotarsi il nome della persona o la designazione dell'ente che abbia diritti di proprietà sui beni in questione e che sia stato omesso all'atto della formazione del catasto.

*d) Colono perpetuo responsivo di una parte dei prodotti al proprietario.* Per i possessi a colonia perpetua, costituiti come sopra, per i quali il proprietario fruisce di una determinata quota parte di tutti o di alcuni prodotti del fondo, l'intestazione deve farsi in linea principale al proprietario ed in linea secondaria al colono. Inoltre nella

intestazione stessa verrà specificato il riparto dei prodotti, ed ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta fondiaria.

[5]Costituite anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile 1865 e per le quali gli affittuari o i coloni possono procedere ad atti di disposizioni, sia tra vivi che per causa di morte.

§ 18. *Possessore dell'area di un fabbricato appartenente ad altri.*

Se l'area di un fabbricato appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario del fabbricato, poi quello dell'area.

§ 19. *Beni soggetti a diritto di superficie.*

I beni soggetti a diritto di superficie, in virtù del quale si ha in perpetuo o almeno per lungo tempo, il pieno ed illimitato godimento della superficie, ossia dei prodotti del suolo e delle piantagioni e costruzioni sovra di esso esistenti, si intestano all'utilista della superficie; ma a tale intestazione deve aggiungersi quella del proprietario del sottoposto fondo.

I beni soggetti a diritto limitato di superficie, si intestano invece in prima linea al proprietario ed in linea secondaria all'utilista; a questa qualifica deve aggiungersi la specificazione dell'utilità goduta.

§ 20. *Persone in amministrazione.*

I minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, gli assenti e simili, si inscrivono col loro cognome, nome e paternità, e con l'aggiunta del cognome e nome del tutore, curatore o amministratore.

Nei casi di fallimenti i beni appartenenti al fallito si intestano al medesimo con l'aggiunta delle indicazioni relative al curatore nominato dal Tribunale civile.

§ 21. *Società.*

I beni appartenenti alle società semplici, di cui agli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile, si intestano con la denominazione da esse adottata nel contratto sociale e con l'indicazione della loro residenza.

Per le società in nome collettivo l'intestazione deve comprendere la ragione sociale,

la sede della società e la designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti, secondo le indicazioni dell'atto costitutivo di cui all'articolo 2295 del Codice Civile e giusta l'art. 29 del Regolamento.

Per le società in accomandita semplice l'intestazione deve comprendere la ragione sociale e la sede della società stabilita nell'atto costitutivo, mentre per gli altri tipi di società previsti dal vigente Codice Civile (società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata) deve indicarsi la denominazione sociale e la sede, stabilite nell'atto costitutivo.

§ 22. *Persone giuridiche ed amministrazioni pubbliche.*

I beni appartenenti ad Opere pie, o a persone giuridiche in genere, legalmente costituite, si intestano all'ente colla precisa denominazione da esso adottata, e con l'indicazione della sua residenza e dell'amministratore, quando questo sia stabile, cioè non muti di anno in anno.

§ 23. *Beni patrimoniali dello Stato.*

Le intestazioni dei beni patrimoniali dello Stato devono essere sempre fatte al *Demanio dello Stato* ricordando la rispettiva provenienza (Ramo guerra, per i beni destinati a caserma, ospedali militari, campi di tiro a segno nazionali; Asse ecclesiastico, patrimonio amministrato per conto del Ministero della Pubblica Istruzione; patrimonio amministrato per conto del Ministero dell'Industria e del Commercio, per le miniere; Demanio dello Stato per i beni delle eredità vacanti, devoluzioni per debito d'imposta, ecc.) mediante annotazioni sul registro delle partite e sulla tavola censuaria di contro ad ogni numero.

Le foreste demaniali, ed in genere i terreni ed i fabbricati gestiti dalla speciale Azienda istituita con la legge 2 giugno 1910, n. 277 e trasformata con regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 824, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275, si intestano all'apposita Ditta "*Demanio dello Stato (Azienda di Stato per le foreste Demaniali)"*.

§ 24. *Ferrovie e tramvie. Case economiche per i ferrovieri.*

A norma dell'art. 822 del vigente Codice civile fanno parte del Demanio pubblico dello Stato le strade ferrate di proprietà dello Stato (vedi § 28).

I terreni e i fabbricati che costituiscono le linee ferroviarie di proprietà privata esercite dallo Stato vengono intestate al *Demanio dello Stato (Ramo ferrovie) - concessionario della linea... di proprietà di...* quando le imposte sono a carico dello Stato; al proprietario della ferrovia quando le imposte devono essere, per convenzione, pagate dal proprietario.

Le linee ferroviarie e tramviarie in sede propria, non esercite dallo Stato, si inscrivono al nome di chi ne tiene l'esercizio, con l'aggiunta del nome dell'ente proprietario, ove questo non sia anche l'esercente.

I beni immobili acquistati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in relazione alla legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione di case economiche per i ferrovieri - se terreni - ovvero per essere adibiti a tale scopo - se fabbricati - si intestano a *Demanio dello Stato (Ramo ferrovie) Case economiche per i ferrovieri.*

§ 25. *Amministrazioni autonome dello Stato.*

I beni demaniali occupati all'atto della costituzione dell'Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi, di cui al regio decreto-legge 24 aprile 1925, n. 520, si intestano a: *Azienda Autonoma delle poste e telegrafi, usuaria, e Demanio dello Stato, proprietario;* quelli occupati posteriormente alla data di costituzione si intestano: *Azienda Autonoma delle Poste e Telegrafi.*

I beni demaniali assegnati all'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, costituita con regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2452, che alla data del 1° luglio 1928 erano in consegna alla detta Amministrazione, si intestano a: *Azienda autonoma dei Monopoli di Stato.*

I beni immobili di proprietà dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si intestano a: *Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

I beni eventualmente rimasti patrimoniali, passati alla Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, si intestano a: *Azienda Nazionale Autonoma delle strade statali, usuaria, e Demanio dello Stato, proprietario.*

I beni immobili in uso alle Università ed agli Istituti superiori, si intestano a: *Università di... (o Istituto Superiore di...), usuario e Demanio dello Stato, proprietario.*

§ 26. *Pertinenze idrauliche di* 2ª *categoria e di 3ª categoria.*

I beni costituenti le opere e pertinenze idrauliche di 2ª categoria e di 3ª categoria (gli argini, i ripari, e in taluni casi le golene) nonché i loro accessori (case cantoniere, case per uffici, magazzini idraulici, ecc), acquistati o costruiti e mantenuti a cura e spese dello Stato, si intestano rispettivamente alle partite: *Demanio pubblico dello Stato (per opere idrauliche di* 2ª *categoria) o Demanio pubblico dello Stato (per opere idrauliche di* 3ª *categoria).*

Quando sia legalmente costituito lo specifico Consorzio idraulico di 2ª o di 3ª categoria ed inoltre si tratti di beni che, a termini di legge, siano stati formalmente consegnati al Consorzio perché ne abbia la manutenzione e l'amministrazione col godimento delle relative rendite, i beni stessi s'intestano, per assimilazione, al nome del Consorzio idraulico quale usufruttuario ed al Demanio pubblico dello Stato come proprietario.

Parimenti, i beni costituenti le pertinenze delle bonificazioni di competenza dello Stato, si intestano alla partita *Demanio pubblico dello Stato (per le opere di bonifica);* e dopo la consegna al Consorzio di manutenzione, si intestano al nome del Consorzio di bonifica, quale usufruttuario, ed al Demanio pubblico dello Stato, come proprietario.

§ 27. *Beni del Fondo per il Culto.*

Debbono essere intestati alla *Amministrazione del Fondo per il Culto* i beni immobili provenienti dalla applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, nonché quelli che traggono origine dalla gestione patrimoniale, ad esempio per effetto di espropriazione forzata dei debitori del Fondo per il Culto (art. 77, lett. *d* del regolamento).

§ 28. *Beni di pubblico Demanio dello Stato.*

Formano oggetto di separate partite, a seconda del Dicastero che le amministrai i beni del Demanio pubblico che costituiscono particelle catastali soggette o meno a stima, e quindi da individuarsi con numeri o con lettere maiuscole. Si intestano così al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo Guerra)* oppure al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo Marina)* le aree occupate dalle fortificazioni, dalle piazzeforti marittime e dipendenze relative cui sovraintendono le dette due Amministrazioni; al *Demanio*

*pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile)* gli arenili, le spiagge del mare, ecc; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo Aeronautica)* gli aeroporti, gli aeroscali, i campi di aviazione e di fortuna e tutti gli edifici e le opere in essi esistenti in quanto ne facciano parte integrante o non ne possano essere separati senza menomarne la funzionabilità; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo tratturi)* i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo ferrovie)* le strade ferrate con le scarpate ed i fabbricati annessi; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo strade)* le scarpate delle strade statali e le case cantoniere annesse alle strade stesse; infine alla ditta generica *Demanio pubblico dello Stato i* rimanenti beni di pubblico demanio, come le strade sommità d 'argine di 2ª e di 3ª categoria concesse precariamente ad uso pubblico (§ 196), le spiagge dei laghi, i monumenti nazionali, ecc.

I beni di pubblico demanio accordati in concessione precaria si allibrano alla ditta *Demanio pubblico dello Stato (N. N. concessionario precario),* quando trattasi di terreni ridotti a coltura e censiti in conseguenza, ovvero alla ditta *N. N. (concessionario precario dell'area), per il fabbricato e Demanio pubblico dello Stato, per l'area,* se trattasi di zone sulle quali i concessionari abbiano fatto costruzioni. Ciò in via eccezionale, al solo scopo di mettere in evidenza i singoli concessionari onde facilitare l'esazione dell'imposta direttamente dai medesimi, e nell'intesa che per l'introduzione, il cambiamento o la cancellazione del nome del concessionario nelle ditte della prima specie, non si potranno eseguire volture, ma semplici annotamenti (§ 114).

§ 29. *Intestazioni speciali.*

I viali ed i Parchi della Rimembranza, le fontane, le piazze e gli altri luoghi pubblici, indicati con lettere maiuscole, che non possono unirsi alle strade o non siano da considerarsi come continuazione delle medesime, si inscrivono, a seconda dei casi, alla partita del *Comune,* della *Provincia* o del *Demanio pubblico dello Stato.*

I cimiteri si intestano all'Ente possessore, e cioè a: *Comune di . . .,* ovvero a: *Comunità Israelitica di . . .,* ecc.

Le autostrade si inscrivono con la denominazione di *Autovia in sede propria* intestandole agli enti che risultino averne il possesso e l'esercizio in base ad atti notarili regolarmente registrati.

§ 30. *Beni di cui non si conoscono i possessori.*

I beni dei quali non si possono conoscere i possessori vengono provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato giusta quanto dispone il quarto alinea dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

§ 31. *Beni in contestazione.*

Agli effetti dell'art. 7 del testo unico suddetto, i possessi contestati devono intestarsi al possessore di fatto, con annotamento del possessore contestante.

In sede di conservazione non è ammesso l'annotamento di contestazione, se non per i nuovi enti censibili che si introducono in catasto, e salvo il disposto del § 114.

## CAPO II. - DELLE VOLTURE - GENERALITÀ

§ 32. *Volture. Passaggi. Note di volture. Trasporti.*

Per *voltura catastale* s'intende il complesso delle operazioni necessarie per tenere in evidenza, nei registri delle partite, *i passaggi,* ossia le mutazioni che avvengono nelle persone di coloro i quali hanno la proprietà, il possesso, il godimento dei beni immobili, e negli altri rapporti legali indicati dalle intestazioni inscritte in detti registri.

Ad ogni domanda di volture si da corso mediante la compilazione di una nota di volture, e con l'esecuzione di uno o più trasporti, vale a dire di uno o più movimenti di scarico e carico.

Tali trasporti non possono però comprendersi in unica nota di volture nel caso in cui si tratti di trasferimenti di diversa natura, aventi cioè diversa motivazione.

Le volture riguardano, a seconda dei casi, o la intestazione principale dei possessori obbligati al pagamento dell'imposta fondiaria, oppure l'intestazione secondaria delle persone fisiche o giuridiche, che hanno soltanto la nuda proprietà o il dominio diretto, o altri diritti reali soggetti alla inscrizione in catasto.

§ 33. *Quando si fa luogo a voltura.*

In massima si fa luogo a voltura tutte le volte che il possesso, la proprietà, o il godimento di una particella o di parte di essa, cessi di appartenere alla persona fisica o giuridica che ne è intestata in via principale o secondaria e passi ad altra persona per atti traslativi o dichiarativi della proprietà o di altri diritti reali.

La voltura si eseguisce con l'indicazione dello scarico fatta nella partita in cui sono iscritti i beni oggetto del trasferimento e con l'iscrizione dei beni stessi ad un'altra partita già aperta o da aprirsi come nuova.

Non si possono omettere i passaggi intermedi, salvo le eccezioni indicate all'ultima parte del § 40 e salvo i casi di cui al § 91.

§ 34. *Patto di riscatto ed altre condizioni risolutive della vendita.*

Il patto di riscatto convenzionale di cui agli articoli 1500 e susseguenti del Nuovo Codice Civile e le condizioni risolutive in genere del contratto non esimono mai dall'obbligo della voltura al nome dell'acquirente.

Tale obbligo non cessa neppure nel caso di vendita con patto che la cosa venduta non passerà in pieno dominio o possesso legale dell'acquirente se non dopo il pagamento del prezzo.

§ 35. *Comunione di beni.*

Nel caso di comunione di beni si fa luogo a voltura quando si tratti di eliminare dall'intestazione un possessore in essa compreso, o di aggiungetene uno nuovo.

§ 36. *Beni non iscritti in catasto.*

Quando avvenga il trasferimento di beni non ancora inscritti in catasto, prima di effettuare la voltura al possessore attuale, è obbligatoria l'intestazione al nome del precedente possessore.

Però i beni non iscritti, ceduti dal Demanio dello Stato a privati, s'intestano direttamente alla partita del nuovo possessore.

§ 37. *Volture per la correzione di errori imputabili alle parti.*

Nel caso di errori imputabili alle parti (primo comma dell'art. 16 del regolamento) avvenuti nelle intestazioni catastali o nelle iscrizioni di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, o nel caso di intestazioni accese nel nuovo catasto colla scorta di semplici notizie di fatto assunte sopra luogo dagli operatori catastali, a senso dell'articolo 54 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, è ammessa la prova che il diritto di proprietà o di possesso compete ad altre ditte, sempre quando vengano esibiti i titoli legali a corredo della relativa domanda per voltura di correzione.

E' però necessario il contraddittorio della persona intestata, al quale oggetto la domanda di voltura deve notificarsi alle parti che vi hanno interesse, assegnando loro un termine di 30 giorni per accettare le modificazioni o per dichiarare i motivi della eventuale opposizione.

Sui ricorsi presentati in questa sede decidono in prima istanza le Commissioni censuarie comunali, ed in appello le Commissioni censuarie provinciali. Il termine per il ricorso e per l'appello è di 30 giorni, analogamente a ciò che dispone l'art. 125 del regolamento.

Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

In mancanza di altro titolo legale per la correzione degli errori di intestazione o per la eliminazione di contestazioni di possesso, può servire il consenso delle parti interessate, purché risulti da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

§ 38. *Volture per la correzione di errori imputabili agli uffici.*

Le volture di correzione per gli errori nell'intestazione catastale o nella inscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, imputabili agli uffici di attivazione e di conservazione del catasto, e di cui è parola nel comma secondo dell'art. 16 del regolamento, sono eseguite in esenzione dei diritti, in base agli atti legali e ad una nota di volture conforme al mod. 13, redatta dall'Ufficio tecnico erariale.

Nel caso di errori materiali nelle superfici o nelle rendite denunciati dai possessori ed

imputabili agli Uffici tecnici del catasto si osservano le norme date al § 77, per le correzioni di errori emersi in seguito alla revisione dei tipi di frazionamento.

Nel caso che gli errori sopra ricordati non siano denunziati dalle parti, ma scoperti dall'Ufficio tecnico erariale, gli interessati ne vengono informati con gli stessi procedimenti prescritti ai §§ 231 e seguenti della presente istruzione.

## CAPO III. - DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURE

### § 39. *Persone obbligate a chiedere le volture.*

L'obbligo di presentare le domande di volture incombe direttamente:

*a)* ai notari, per gli atti stipulati col loro ministero e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate;

*b)* ai cancellieri giudiziali, per le sentenze che debbono essere registrate a loro cura;

*c)* ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti;

*d)* ai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione degli atti di cui alla lettera e), quando manchi il segretario o delegato;

*e)* agli eredi, legatari, loro tutori o curatori, agli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari, per i trasferimenti in causa di morte;

*f)* a coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve, nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, di devoluzione di lucri dotali, e di avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte;

*g)* agl'investiti dei benefizi o delle cappellanie, per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso di tali enti ecclesiastici;

*h)* ed in generale a coloro che, per le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro, sono tenuti a curare la registrazione degli atti civili o giudiziali, o a fare la denuncia del trasferimento di beni immobili e di diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto.

Pertanto il procuratore del registro, come è tenuto a provvedere alla denuncia di successione se non vi provvedano le parti, cosi è tenuto a compilare la dipendente domanda di volture.

§ 40. *Passaggi intermedi.*

Le volture per i passaggi intermedi, di cui all'art. 39 del regolamento, devono, di regola, essere chieste da coloro che presentano all'Ufficio del Registro la domanda per la voltura dipendente dall'ultimo trasferimento, esibendo all'uopo gli atti traslativi riflettenti le mutazioni di possesso omesse in catasto.

A norma dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è ammesso che in mancanza di documenti dimostranti i passaggi intermedi sia prodotta dalla parte nel cui interesse è chiesta la voltura una dichiarazione con la cronistoria di quei passaggi.

In tale caso la voltura ha luogo ai soli effetti della conservazione del catasto e, tanto nella nota di volture quanto nel registro delle partite, si trascrivono i passaggi intermedi risultanti dalla dichiarazione contenente la cronistoria e, dopo l'indicazione dell'atto traslativo, si aggiunge l'annotazione di riserva di cui al successivo § 55.

Nel caso che i passaggi intermedi risultino effettuati con regolari atti traslativi e i possessori interessati non si curino di esibirli, l'Ufficio tecnico erariale deve procurarseli e sostituirsi anche alle parti compilando la domanda di volture che presenterà all'Ufficio del Registro per l'applicazione delle marche da bollo occorrenti. La spesa per dette marche anticipata dall'Ufficio tecnico erariale al pari delle altre spese indispensabili per la documentazione della domanda (§ 87), sarà poi ricuperata nel modo consueto con la regolare notificazione del verbale mod. 18.

La prescrizione sopra accennata e l'eventuale procedura da parte dell'Ufficio tecnico erariale, devono essere rigorosamente osservate, affinché sia conservata senza interruzione la storia dei passaggi agli effetti specialmente del rilascio dei certificati storici, che sono preordinati a molteplici fini civili.

Tuttavia nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale, o di espropriazione per causa di pubblica utilità, in cui l'acquisto avviene per sola virtù di sentenza del magistrato, o di decreto di una pubblica autorità, all'infuori dell'intervento e della adesione dell'antico proprietario o di quello che figura inscritto in catasto, la voltura deve senz'altro effettuarsi a favore del nuovo possessore, salvo poi all'Ufficio tecnico erariale di curare l'eseguimento di Ufficio delle volture intermedie in confronto dei precedenti possessori.

§ 41. *Volture relative a terreni occupati nella costruzione di strade provinciali.*

I terreni espropriati per sede delle strade provinciali di serie, costruite a cura dello

Stato, col concorso nella spesa delle province interessate[6], devono essere trasportati prima dalle ditte espropriate alla ditta "Demanio dello Stato" in base al decreto prefettizio di espropriazione, poscia dal Demanio alla Provincia in conseguenza della formale consegna dell'opera costruita all'Amministrazione provinciale.

[6]La costruzione a cura dello Stato, delle strade provinciali di serie, venne disposta la prima volta con la legge 27 giugno 1869, n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali, nelle province meridionali continentali.

Tale legge stabilì la costruzione di strade provinciali divise in tre serie, a seconda della misura del concorso nella spesa, da parte dello Stato.

Appartengono alla prima serie le strade da costruirsi per cura dello Stato, con concorso, nella spesa, per tre quarti dello Stato e per un quarto delle Province ; alla seconda serie le strade da costruirsi pure dallo Stato, ma col concorso di metà della spesa ; e alla terza serie le strade da costruirsi a cura delle Province col sussidio dello Stato, per un terzo della spesa.

Naturalmente le norme del presento § 41 si riferiscono alle strade comprese nelle due prime serie suddette, costruite o da costruirsi a cura dello Stato.

## § 42. *Volture relative a terreni occupati per la esecuzione di opere idrauliche di* 2ª *e* 3ª *categoria.*

I terreni espropriati per la esecuzione di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di opere di bonifica di competenza dello Stato, debbono essere trasportati, in base al decreto di espropriazione o all'atto di acquisto, alla partita "Demanio dello Stato".

Spetta agli Uffici del Genio civile di curare la registrazione del decreto di espropriazione e di presentare, in base ad esso o in base all'atto di acquisto, la voltura catastale, e di denunziare agli Uffici tecnici erariali, i cambiamenti dipendenti dalla esecuzione delle opere per i passaggi dei beni costituenti le opere stesse alle partite speciali od alla partita Demanio pubblico dello Stato, mantenendo nel Demanio patrimoniale i relitti non occupati nella esecuzione delle opere.

Ultimate le opere, quando di esse e delle relative pertinenze debba farsi, a termini di legge, la consegna ai Consorzi di manutenzione, la voltura al nome del Consorzio usufruttuario e del Demanio pubblico dello Stato proprietario, verrà effettuata sulla base del verbale od atto di consegna, e l'obbligo di presentare la domanda di volture incombe pure all'Ufficio del Genio civile a norma del precedente § 39.

Qualora per l'esecuzione delle opere di cui sopra, le Amministrazioni si valessero dell'istituto della concessione, affidando i lavori ai consorzi o ad altri concessionari, le anzidette procedure potranno essere affidate, dalla Amministrazione concedente,

con apposito patto, ai concessionari. In tal caso gli obblighi attribuiti agli Uffici del Genio civile dal presente paragrafo, passeranno ai concessionari, ma gli Uffici del Genio civile dovranno vigilare affinché questi obblighi siano assolti.

Nel caso di opere che, eseguite a cura diretta dello Stato, siano consegnate ai Consorzi di manutenzione, col patto espresso che siano essi Consorzi a dover provvedere alle necessarie sistemazioni catastali, l'obbligo attribuito agli Uffici del Genio civile, dal terzo comma del presente paragrafo (voltura a nome del Consorzio usufruttuario e del Demanio pubblico dello Stato proprietario), passa ai consegnatari, restando agli Uffici del Genio civile anche in questo caso la cura di invigilare affinché questo obbligo sia assolto.

§ 43. *Modulo per le domande di volture.*

Le domande di volture sono stese sopra un modulo a stampa (mod. 3) fornito gratuitamente dalla Amministrazione, e devono essere presentate all'Ufficio del Registro o delle successioni competente a registrare gli atti civili o giudiziali od a ricevere le denuncie dei trasferimenti che danno luogo alla voltura. Le domande devono presentarsi insieme con gli atti da sottoporsi alla registrazione, o con le denuncie anzidette.

La pena pecuniaria comminata dal secondo comma dell'art. 60 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, e dal decreto legislativo 6 ottobre 1947, n. 1208, è applicabile a chi avendo l'obbligo di chiedere la voltura, a sensi dell'art. 7 del regolamento, si rifiuti di stendere o di firmare la relativa domanda. Questa può essere compilata dall'esibitore anche all'atto della presentazione dei documenti da registrare.

Le domande di volture sono compilate sommariamente, distintamente per distretto d'imposte e devono indicare:

l'ufficio del registro o delle successioni a cui la domanda è presentata;

la qualità e natura del trasferimento in forza del quale si chiedono le volture catastali;

la data della domanda;

la persona del richiedente;

i documenti posti a corredo della domanda.

Il Procuratore del Registro cura che le domande di volture siano compilate

regolarmente, corredate dei documenti di cui al § 47 e completate con l'apposizione della data e del numero di registrazione, del titolo e con tutte le altre indicazioni richieste dallo stampato, coadiuvando ove occorra le parti.

## § 44. *Indicazione delle volture.*

Nella seconda pagina della domanda di volture, l'Ufficio che riceve l'atto o la denunzia, a mente dell'art. 8 del regolamento, deve indicare distintamente le diverse volture cui la domanda da luogo, a norma degli articoli 69 e 70 del detto regolamento, inscrivendo di seguito tutte quelle riferentesi ad uno stesso comune, dopo di avere applicate ed annullate col bollo a calendario, sulla prima pagina della domanda stessa, le occorrenti marche per la tassa di bollo dovuta per ogni voltura[7].

[7]Atti e scritti soggetti a tassa di bollo mio dall'origine.

Si ritiene opportuno richiamare alcuni articoli della tariffa, allegato *A,* annessa al Testo unico di legge per le tasse di bollo, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, con l'importo della tassa attuale in seguito alle ultime variazioni disposte con Decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, in vigore dal 6 maggio 1947 :

*A)*Art. 19. - Estratti dei libri o registri:

per il primo foglio di carta bollata L. 4, ora L. 400

per ogni altro foglio di carta bollata L 3, ora L 400

*B)*Art. 106. - Istanze, petizioni e ricorsi in via amministrativa e stragiudiziale:

a) ai Ministeri: carta bollata o marche per L 3, ora 400

b) agli Uffici governativi: carta bollata o marche per L 2, ora 400;

c) per l'esecuzione delle volture: marche per L 2, ora 400

*C)*Art. 111. - Certificati, dichiarazioni, attestazioni : per ogni foglio di carta bolla L 2, ora L 400.

## § 45. *Domande di volture compilate d'ufficio.*

I trasferimenti di beni immobili e di diritti reali ad essi relativi, per i quali il Procuratore del Registro procede d'ufficio alla liquidazione delle tasse e dei diritti catastali e di scritturazione od anche dei soli diritti catastali o di scritturazione danno luogo alla compilazione d'ufficio, per parte del Procuratore del Registro delle domande di volture da trasmettersi all'Ufficio Tecnico Erariale entro otto giorni dalla liquidazione predetta.

Allorquando l'Ufficio Tecnico Erariale, in base alle domande di volture compilate

d'ufficio a sensi del comma precedente e alle denuncie ad esse allegate non possa eseguire le volture senza documenti od indicazioni supplementari, fa le pratiche necessarie per procurarli e, nel caso che queste riescano infruttuose, procede, per gli scopi dell'art. 128 del regolamento, nei modi indicati al § 91.

§ 46. *Elenco di trasmissione.*

La trasmissione delle domande di volture e delle copie od estratti dei relativi documenti all'Ufficio tecnico erariale competente deve esser fatta dal Procuratore del Registro con apposito elenco (mod. 5) in duplo, entro otto giorni dalla data della riscossione dei diritti catastali e di scritturazione, ed in ogni caso entro otto giorni al più tardi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge vigente per il pagamento dei diritti, ancorché il pagamento non sia avvenuto.

Il Procuratore del Registro trasmette i documenti, anche se non siano regolari e debbano venir completati o rettificati a mente degli articoli 24 e 25 del regolamento, previa, in tal caso, l'accertamento delle violazioni alla legge 17 agosto 1941, numero 1043.

Dei verbali d'inosservanze compilati il Procuratore del Registro ne da comunicazione all'Ufficio tecnico erariale.

## CAPO IV. - DEI DOCUMENTI TRASLATIVI

§ 47. *Documenti da unirsi alle domande di volture.*

Alle domande di volture devono essere uniti:

*a)* per i passaggi fra vivi: *le copie o gli estratti in carta libera* degli atti pubblici o giudiziali, o delle scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente, ed un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascuno immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono ad individuare l'immobile.

Gli atti devono contenere la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestare in catasto e la descrizione degli immobili e dei diritti reali che costituiscono l'oggetto delle volture, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto e con esplicito riferimento al certificato catastale ed agli altri

atti esibiti dalle parti.

Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla domanda di volture devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio Tecnico Erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta inscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

*b)* Per i passaggi in causa di morte: le *copie o gli estratti in carta libera* dei documenti che riguardano i beni immobili compresi nella successione, quando tali documenti esistano (il testamento e il relativo verbale di deposito, di apertura o pubblicazione; le dichiarazioni di rinuncia all'eredità od a legati; le dichiarazioni di giacenza dell'eredità, ecc), un certificato catastale come alla lett. *a),* i documenti o la dichiarazione di cui alla precitata lett. a), nei casi di discordanza fra la ditta inscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, ed un certificato (mod. 4), in carta bollata[8] rilasciato dall'Ufficio del Registro al quale fu denunciata l'eredità, e contenente le indicazioni di cui all'art. 13 del regolamento, con l'avvertenza che anche nei casi di successione intestata, devono specificarsi le quote spettanti ai vari eredi[9] Giova qui rilevare che il certificato mod. 4 non è richiesto nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui allo art. 86 della legge tributaria 30 dicembre 1923, n. 3270.

In questo caso, non potendosi pretendere la presentazione della denuncia di successione, la voltura potrà essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, certificato e documenti che dovranno essere posti a corredo della relativa domanda di volture da presentarsi al Procuratore del Registro, cui spetta l'accertamento della prescrizione e l'applicazione della tassa di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione.

E' ovvio che mancando nel prospettato caso il certificato di denunciata successione, occorre sia anche prodotto il certificato di morte del *de cuius.* Nel caso stesso, se trattasi di successione *ab intestato* al certificato catastale e a quello di morte del *de cuius* occorre sia aggiunto un atto di notorietà, ricevuto dal Pretore o da un notaio, da cui risulti la inesistenza della disposizione di ultima volontà e l'indicazione di coloro

ai quali è devoluta per legge la successione.

Quando infine gli interessati non si trovino in grado di presentare il certificato di morte, il che può verificarsi nel caso di assenza dichiarata dal Tribunale, la voltura può eseguirsi in base alla disposizione dell'autorità giudiziaria, che ordina l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. 50 C. C.) ovvero in base alla sentenza di dichiarazione di morte presunta (art. 58 C. C).

Nel primo caso la registrazione del trasporto nei registri delle partite avverrà con la formula:

*Successione apertasi per assenza dichiarata dal Tribunale di . . . con sentenza del . . . ed immissione temporanea nel possesso dei beni disposta con ...*

Nel secondo caso si adotterà la formula seguente:

*Successione apertasi il ...* (data della morte presunta) *per morte presunta dichiarata con sentenza del . . . del Tribunale di . . . registrata, ecc.*

*c)* Per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà: *le copie o gli estratti in carta libera* dei relativi atti legali, o in mancanza di tali atti il certificato, *in carta da bollo*[10] di eseguita denuncia, da cui risulti il pagamento della tassa di registro o di successione; nel caso di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, nella denuncia si deve indicare la persona cui la nuda proprietà appartiene attualmente; non occorre invece la descrizione degli immobili, ma basta indicare i singoli comuni ove sono situati i beni, se si tratti di beni rustici od urbani, e la ragione o l'atto in base a cui sorse il diritto d'usufrutto da eliminarsi.

*d)* Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici e delle cappellanie: oltre al certificato di eseguita denuncia di cui alla lettera e) l'atto di provvisione ecclesiastica, in originale ovvero in copia, in virtù del quale l'investito si considera, agli effetti civili, immesso nel godimento dei beni immobili. La copia dell'atto dovrà essere rilasciata, in carta libera, dagli Uffici della stessa Autorità ecclesiastica che emanò l'atto di provvisione.

*e)* Quando i passaggi suddetti diano luogo a frazionamento di particelle: il tipo di frazionamento eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 57 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Gli estratti dei documenti accennati nel presente paragrafo, devono essere redatti nella forma legale.

Soltanto la copia letterale dell'atto pubblico o l'estratto, che *è copia testuale*

di *una parte dell'atto stesso,* debitamente autenticati, possono far fede come l'originale (Codice civile, articoli 2714 e 2715).

Adunque l'estratto da allegarsi alla domanda di volture deve contenere:

i due numeri di repertorio e di registro, fascicolo, matrice o protocollo del Notaio, l'indicazione della natura dell'atto, la data e il luogo di stipulazione, il cognome, nome e residenza del Notaio rogante e dei contraenti;

gli articoli tutti dell'atto che riguardano la proprietà e le esatte caratteristiche catastali degli stabili che formano oggetto del contratto;

il riferimento al certificato catastale ed agli altri eventuali atti allegati;

la sottoscrizione;

la data ed il numero di registrazione dell'atto all'ufficio demaniale;

la menzione dell'uso speciale cui l'estratto è esclusivamente destinato e l'autenticazione del Notaio o la dichiarazione di conformità del Procuratore del registro.

[8]Vedi nota 1.

[9]Circolare 3 settembre 1920, n. 51174, della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

[10]Vedi nota 7.

## § 48. *Legalizzazione delle copie degli atti.*

Le copie degli atti in base ai quali vengono fatte le domande di volture devono essere assoggettate alla formalità della legalizzazione, quando la sede dell'Ufficio tecnico erariale o della competente Sezione autonoma sia situata fuori del distretto del Consiglio Notarile al quale appartiene il Notaio che ebbe a rogare o ad autenticare gli atti stessi. Così dicasi dei contratti che i Segretari dei Comuni e delle Province (§ 53) rogano a norma degli articoli 89 e 142 del Testo Unico sulla legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e dei quali occorre fare uso fuori della giurisdizione territoriale comunale o provinciale.

La legalizzazione è parimenti necessaria per gli atti provenienti dall'estero; i diritti catastali e di scritturazione relativi alle volture dipendenti da tali atti devono essere pagati al momento della registrazione degli atti medesimi.

§ 49 *Atti di retrocessione o di vendita di beni devoluti allo Stato.*

E' valido per la voltura, anche se sfornito della autenticazione delle firme, l'atto di retrocessione o di vendita di beni espropriati per debito d'imposta, che sia stipulato dall'Ufficio esecutivo demaniale, con l'intervento di altro funzionario che riceve l'atto (legge 26 gennaio 1899, n. 30).

*Atti di aggiudicazione di immobili patrimoniali dello Stato.*

E' pure valido per la voltura, in capo agli aggiudicatari di immobili patrimoniali dello Stato, l'estratto in forma esecutiva del verbale di asta approvato dalla autorità competente e rilasciato dall'Intendenza di finanza (legge 24 dicembre 1908, numero 783).

*Provvedimento per il passaggio di beni dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato.*

Per i beni di pubblico Demanio che in seguito al prescritto provvedimento dei competenti Ministeri debbono essere considerati di demanio patrimoniale, si fa luogo al trasporto dalla partita intestata al "Demanio pubblico dello Stato" a quella del "Demanio dello Stato" mediante voltura ordinaria sulla base dello anzidetto provvedimento di passaggio.

In mancanza dell'accennato provvedimento nessuno scarico è ammissibile dalle partite allibrate al Demanio pubblico. Qualora pervengano domande di volture per alienazione di beni inscritti alle partite medesime, l'Ufficio tecnico erariale le ritiene ineseguibili e, con avviso mod. 16 da notificarsi al Procuratore del Registro, provoca dall'Amministrazione demaniale la domanda di volture per il regolare trasporto al Demanio patrimoniale.

Entro il 80 settembre di ciascun anno, nei modi prescritti dal Provveditorato Generale dello Stato con la circolare del 7 dicembre 1929, n. 3100 di protocollo, gli Uffici tecnici erariali dovranno comunicare ai competenti Uffici del demanio o del registro le variazioni interessanti i beni patrimoniali immobiliari.

§ 50. *Beni trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale Combattenti.*

Le volture dei beni trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale Combattenti vengono effettuate esclusivamente mediante la produzione di un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* contenente il testo del provvedimento legislativo con il quale avviene l'anzidetto trasferimento in proprietà.

E’ necessario, però, che a tale esemplare sia allegato un certificato in *carta libera* od un qualsiasi altro documento dal quale risultino tutti gli estremi catastali dei beni da volturarsi.

§ 51. *Scritture private e verbali di conciliazione.*

L’accertamento giudiziale delle firme nelle scritture private, di cui all’art. 12 del regolamento, non può farsi in alcun caso dai Giudici Conciliatori. Sono invece titoli validi per le volture i verbali di conciliazione eretti avanti il Giudice Conciliatore, quando risultino adempiute le formalità del registro e pagati i diritti di voltura.

Potranno anche ritenersi valide per le volture le sentenze relative a trasferimenti di immobili eccezionalmente emessi dai Giudici Conciliatori, sempre che tali sentenze siano state prima sottoposte alla registrazione.

§ 52. *Scritture private con firme non autenticate.*

Le scritture private con firme non autenticate o non accertate giudizialmente, non sono valide per l’esecuzione delle volture. All’atto della registrazione di tali scritture, l’Ufficio del registro deve astenersi dal ricevere la relativa domanda di volture, e dal riscuotere i diritti catastali, avvertendo le parti che per conseguire la voltura è indispensabile provvedere alla autenticazione delle firme.

Però del trasferimento immobiliare risultante, il Procuratore del registro informa il competente Ufficio tecnico erariale entro otto giorni dalla data della registrazione della scrittura privata non autenticata, trasmettendo con elenco mod. 5 della presente istruzione un apposito estratto della scrittura.

Quantunque manchi la domanda di volture, l’Ufficio tecnico erariale, a termini dell’art. 24, del regolamento, invita le parti a regolarizzare l’atto, richiamando la loro attenzione sull’ importanza della formalità che si richiede per la regolare conservazione del catasto, e sulle facilitazioni all’uopo accordate giusta il §132.

Se le parti non ottemperano all’invito, l’Ufficio tecnico erariale prende nota del trasferimento per gli scopi dell’articolo128 del regolamento.

§ 53. *Contratti di vendita rogati da Segretari comunali, o provinciali, e da Segretari delle Opere Pie.*

Agli effetti dell'art. 12, primo comma, del regolamento, i contratti di alienazione e di acquisto di beni immobili, di qualsiasi valore, rogati dal Segretario comunale nell'esclusivo interesse del Comune e quelli rogati dai Segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, sono parificati agli atti pubblici.

Non sono da parificarsi agli atti pubblici quelli di alienazione rogati dai Segretari delle opere pie nell'interesse delle medesime e con l'intervento dei Presidenti: questi atti, al pari delle scritture private, mancano del requisito necessario per servire alle volture fino a quando non vengano autenticati da notaio.

§ 54. *Passaggi subordinati a condizione sospensiva.*

Se gli atti sono vincolati ad una condizione sospensiva, si deve produrre la prova del suo adempimento a corredo della domanda di volture: l'Ufficio tecnico erariale perciò tiene sospesa la voltura finché le parti, debitamente invitate mediante avviso mod. 16, non abbiano esibita detta prova.

La mancanza dell'autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale (articoli 374 e 375 del vigente Codice Civile) in merito a contratti che riguardino beni immobili e per i quali risultino coinvolti interessi di minorenni, non può considerarsi quale imperfezione determinante l'ineseguibilità della regolare voltura, quando nell'atto traslativo non sia fatta espressa menzione che la mancanza stessa costituisce condizione sospensiva del contratto.

Così dicasi per qualunque atto di trasferimento soggetto alla formalità della approvazione della autorità tutoria per la natura della cosa o per la qualità delle persone.

§ 55. *Contratti di compra-vendita stipulati a mezzo di mandatari non muniti di regolare procura scritta.*

Quando venga presentata una domanda di volture dipendente da contratto di compra-vendita, nella stipulazione del quale il venditore o qualcuno dei venditori sia rappresentato da un mandatario non munito di regolare procura scritta, l'Ufficio tecnico erariale procede, anzitutto, secondo il disposto degli articoli 24, 25 e 100 del regolamento, allo scopo di procurarsi il necessario atto legale di consenso.

Riuscite infruttuose queste pratiche, poiché per l'eseguibilità della voltura non occorrono ulteriori notizie, né l'accertamento dello stato di fatto relativamente ai beni in trasferimento, l'Ufficio tecnico erariale ne dispone l'esecuzione ai sensi dello art. 128 del regolamento.

Nel frontespizio della domanda mod. 3 il Capo del predetto Ufficio appone la seguente dichiarazione:

Si *dichiara eseguibile a sensi dell'art.* 128 *del regolamento la presente domanda di volture, nonostante che nell'atto traslativo risulti non munito di regolare procura il mandatario del venditore signor ...*

Beninteso che nella nota di volture e nel registro delle partite, cosi allo scarico che al carico, dopo l'indicazione dell'atto traslativo si aggiungerà la:

ANNOTAZIONE - *La voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.*

Invece nel caso di mandato ad acquistare, l'Ufficio tecnico erariale potrà eseguire la regolare voltura anche quando l'acquirente o qualcuno degli acquirenti sia rappresentato alla stipulazione del contratto da un mandatario con semplice incarico officioso, e cioè non munito di procura scritta.

§ 56. *Passaggi per successioni testamentarie.*

Le volture dipendenti da successioni testamentarie vanno eseguite in conformità delle risultanze del testamento.

Nel caso di successione in cui concorrano eredi testamentari e legittimari, quando dal *de cuius* siano stati comunque pretermessi, in tutto o in parte, i diritti di questi ultimi, alla domanda di volture dev'essere unito, oltre alle copie o agli estratti di cui alla lett. *b)* del § 47, copia di atto regolare stipulato fra gli eredi predetti, od anche una semplice loro dichiarazione - che può anche essere apposta sulla denunzia di successione - con cui siano riconosciuti i diritti di legittima, in tutto o in parte pretermessi nel testamento.

E' necessario però che da tali atti o dichiarazioni risulti esplicitamente che i legittimari pretermessi hanno reclamato i loro diritti, e che questi sono stati integralmente riconosciuti dagli eredi testamentari.

Giova poi avvertire che le firme apposte dagli eredi negli atti e dichiarazioni anzidette devono essere autenticate da Notaio o da altro pubblico Ufficiale, salvo che

siano già note al Procuratore del registro o vengano apposte alla presenza di lui, da persone a lui ben cognite.

Quando in una successione testata vengono dal testatore assegnati dei legati in beni immobili, descrivendo questi con la semplice denominazione o con altre indicazioni atte ad individuarli per gli interessati, ma non sufficienti per l'esecuzione delle volture, mancando i dati catastali, può essere provveduto al completamento delle indicazioni catastali mancanti nel testamento con la denuncia di successione (art. 13, lett. *e)* del regolamento. Nel caso poi che nemmeno la denunzia di successione offra la possibilità di provvedere all'assegnazione fra i singoli eredi o legatari, non rimane che l'espediente dell'intestazione cumulativa, salvo agli interessati di provvedere, mediante regolare atto di divisione, alle successive volture.

§ 57. *Passaggio del diritto di usufrutto.*

Nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà è di regola necessario, agli effetti della voltura, il certificato di denunziata riunione; e per conseguenza le parti sono tenute in tutti i casi a fare al Procuratore del registro la denuncia voluta dall'art. 79 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e dall'art. 54 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270.

Non occorre tuttavia la denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, se la riunione stessa dipende da regolare atto fra vivi.

Cosi pure nel caso di trasferimento, per successione, della nuda proprietà allo usufruttuario, ha luogo una sola voltura e per l'esecuzione di essa l'Ufficio del registro è tenuto a trasmettere all'Ufficio tecnico erariale, oltre alla copia degli atti, il solo certificato di denunciata successione, non quello di riunione.

Quando la tassa di consolidazione venga pagata anticipatamente, allo scopo di poter promuovere a suo tempo la voltura e la riscossione dei diritti catastali e di scritturazione nei casi di tardiva od omessa denuncia di consolidamento, è necessario che i Procuratori del registro ne prendano nota mediante iscrizione di apposito articolo sul campione unico, per liquidare d'ufficio i diritti catastali e di scritturazione e compilare la necessaria domanda di volture.

§ 58. *Volture per concentrazione di usufrutto.*

Nel caso che un usufrutto parziale gravante su vari appezzamenti venga portato a

gravare su parte soltanto di essi non può parlarsi né di cessazione dello usufrutto, né di consolidazione di esso con la nuda proprietà; ma piuttosto di concentrazione, e l'Ufficio tecnico erariale quindi deve far luogo alla voltura in base soltanto all'atto che trasforma il diritto di usufrutto, prescindendo dal certificato prescritto dall'art. 15 del regolamento.

*Volture per accrescimento di usufrutto.*

Se risultando cointestati più usufruttuari generali e per la morte di uno di essi la porzione di usufrutto del mancante non si consolidi con la proprietà, ma per diritto di accrescimento contemplato dal testatore debba invece concentrarsi negli usufruttuari superstiti, si fa luogo alla voltura su domanda che le parti interessate sono tenute a presentare al competente Ufficio del registro ed in base al regolare atto di morte (§ 146, ultimo comma).

§ 59. *Volture per trasferimento simultaneo dell'usufrutto e della nuda proprietà.*

Nel caso di simultaneo trasferimento ad un terzo tanto del diritto di usufrutto quanto della nuda proprietà, può verificarsi che l'usufruttuario intervenga nell'atto per cedere il suo diritto, mediante corrispettivo, al nudo proprietario, in modo che questo possa allineare al terzo la intera proprietà: oppure che tanto l'usufruttuario quanto il nudo proprietario cedano direttamente al terzo i loro rispettivi diritti. Nel primo caso, due sono le volture da eseguirsi, perché prima si verifica la consolidazione dell'usufrutto colla nuda proprietà e poscia il trasferimento della intera proprietà all'acquirente. Nel secondo caso invece, unica è la voltura, perché si tratta di due trasferimenti che avvengono contemporaneamente ad una medesima persona e di due diritti che si riferiscono ad uno stesso immobile.

§ 60. *Imperfezione o insufficienza dei documenti allegati alle domande di volture.*

Per la insufficienza o l'imperfezione dei documenti prodotti a corredo delle domande di volture l'Ufficio tecnico erariale redige processo verbale a carico dei trasgressori, a norma dell'art. 60 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, e trasmette tale verbale all'Intendente di Finanza per l'applicazione della pena pecuniaria da L. 250 a L. 10.000, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n 4 e del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208.

L'Ufficio tecnico erariale registra, in ordine cronologico, nel mod. 47 i verbali compilati, specifica nella colonna 6 la natura dell'infrazione e completa le registrazioni richieste dallo stampato man mano che riceve le decisioni dell'Intendente.

Alla fine di ciascun semestre, e non più tardi del giorno 10 del mese successivo, l'Ufficio tecnico erariale trasmette alla Direzione Generale l'elenco dei verbali redatti, indicando per ognuno il nominativo del trasgressore, la natura dell'infrazione e la decisione dell'Intendente di Finanza.

Alla fine di ciascun anno, insieme all'elenco sopra indicato, deve essere comunicato alla Direzione Generale anche il numero dei verbali redatti negli anni precedenti, per i quali non sia ancora pervenuta la decisione dell'Intendente di Finanza.

## CAPO V. - DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO

### § 61. *Presentazione dei tipi.*

I tipi di frazionamento da unirsi alle domande di volture, a sensi dell'art. 57 del Testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono eseguiti sopra estratti autentici di mappa separatamente per ogni comune amministrativo. I tipi di frazionamento riguardanti variazioni di possesso da introdurre nelle mappe riservate vengono eseguiti d'ufficio, a spese delle parti, nei modi indicati al § 121.

Gli interessati devono chiedere agli Uffici tecnici erariali, direttamente, o per mezzo di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette della Provincia, gli estratti di mappa per la redazione dei tipi di frazionamento, e possono ottenere la revisione dei tipi stessi, prescritta dall'art. 26 del regolamento, anche prima della stipulazione degli atti in base ai quali devono poi effettuarsi le volture.

La consegna degli estratti deve farsi per il tramite degli Uffici distrettuali delle imposte dirette quando gli interessati non abbiano richiesta la consegna diretta od a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

In un unico estratto di mappa si possono comprendere tutte le particelle da frazionarsi in dipendenza di uno stesso atto traslativo, o in dipendenza di più atti, che riguardino la stessa partita dalla quale deve farsi il distacco, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguità

delle particelle medesime e alla loro ubicazione in diverse frazioni di uno stesso Comune amministrativo, avente catasto proprio (veggasi la eccezione al § 79).

A norma dell'art. 20 del regolamento, il tipo relativo a volture per costruzione di strade e di altre opere pubbliche può essere eseguito sopra un unico estratto Estratto autentico di mappa, anche se le particene da frazionarsi risultino situate in Comuni amministrativi diversi, purché appartenenti alla stessa circoscrizione distrettuale delle imposte dirette.

Per la carta o tela necessaria alla formazione degli estratti autentici sui quali i tipi debbono essere eseguiti, per le modalità del rilascio degli estratti medesimi e per le norme relative alla tassa di bollo, è stato provveduto ai §§ 62, 63, 153.

§ 62. *Estratti di mappa per tipi di frazionamento.*

Il tipo di frazionamento, di regola, viene steso sul modello 51 fornito dalla Amministrazione, previo rimborso della spesa dello stampato ed il pagamento dei diritti di disegno. Sulla prima pagina del modello si applica la competente marca da bollo, a spese del richiedente.

Qualora lo spazio disponibile del mod. 51 non risulti sufficiente per la compilazione dell'estratto di mappa, l'estratto stesso può essere fatto su un foglio di carta trasparente o di tela lucida, in esenzione di tassa, da allegarsi al mod. 51 in modo da costituire un unico foglio con il predetto modello.

Allo scopo di facilitare la produzione dei tipi, è ammessa la autenticazione delle riproduzioni dei fogli di mappa eseguite e messe in vendita a cura della Amministrazione finanziaria (§ 120). Tale autenticazione viene fatta mediante l'apposizione sulla riproduzione di mappa della seguente dichiarazione:

*Si autentica la presente riproduzione di mappa per i nn. . . a scopo esclusivo di frazionamento, ed ai sensi degli articoli 57 e 59 del Testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043 e dal decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378.*

A tale dichiarazione si fa seguire la data, la firma dell'Ingegnere capo erariale ed il timbro d'ufficio.

Le riproduzioni di mappa, autenticate, si allegano al mod. 51.

§ 63. *Modalità per il rilascio degli estratti di mappa a scopo di frazionamento.*

A termini dell'art. 45 del regolamento la richiesta degli estratti di mappa di cui al § 61, può essere scritta o verbale.

In entrambi i casi l'Ufficio tecnico erariale indica sul mod. 51, richiesto per la formazione dell'estratto, il cognome, nome e recapito del richiedente, nonché il Comune, la Sezione di mappa ed i numeri o le porzioni di numero, dei quali deve comporsi l'estratto da rilasciarsi.

Per tutte le particelle costituenti l'estratto, l'Ufficio tecnico erariale indica sul mod. 51 le caratteristiche di superficie, dei redditi e le relative tariffe catastali.

Nel caso di rifrazionamento di particella, indica altresì la prima lettera dello alfabeto che in unione a quella od a quelle già adoperate precedentemente e per le quali si richiede l'estratto, può essere impiegata, colle susseguenti, per caratterizzare le porzioni che dovranno risultare dal nuovo frazionamento.

Quando però la richiesta si riferisce a porzioni di particella risultanti da tipi già esibiti per la revisione ma non ancora inscritte in catasto, l'Ufficio tecnico erariale, accertatosi che la relativa domanda di volture non sia in corso di esecuzione, avverte il richiedente che gli può soltanto rilasciare l'estratto dell'intera particella, perché i tipi precedenti non ebbero regolare sanzione con atto legale. Se per speciali ragioni la richiesta viene confermata, l'Ufficio tecnico erariale potrà segnare, a matita, sull'estratto medesimo, le linee perimetrali delle porzioni domandate ed aggiungere in margine ogni altra indicazione ritenuta eccezionalmente opportuna.

Accolta la richiesta e compilato l'estratto, nel margine superiore della prima facciata del mod. 51, si appone il numero progressivo risultante dal registro mod. 8 (paragrafo seguente), la data, la firma dell'Ingegnere capo erariale ed il timbro d'ufficio.

§ 64. *Registro speciale degli estratti di mappa e delle domande di collegamento.*

Per tenere in evidenza gli estratti rilasciati per la redazione dei tipi di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale si vale del registro mod. 8 (veggansi i due; ultimi capoversi del § 153).

In questo registro annota anche le domande di collegamento presentate per la vidimazione, nonché le riproduzioni di mappa per le quali i privati richiedano l'autenticazione.

Nel mod. 8 dovranno essere registrate all'atto del ricevimento, in ordine cronologico ed in unica serie progressiva, tutte le richieste di certificati, copie ed estratti, a qualsiasi titolo presentate.

Man mano che le richieste saranno evase, si completeranno le registrazioni richieste dallo stampato, tenendo presente che nelle colonne 6 a 10, 16 17, 20, 21 e 22 deve indicarsi la cifra 1, e non il numero progressivo delle richieste evase.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario verranno riportate nel registro relativo al nuovo esercizio tutte le richieste rimaste inevase, distintamente con numeri di ordine scritti con inchiostro rosso. Le richieste che giungeranno nel nuovo esercizio saranno registrate di seguito, dopo le precedenti, proseguendo la numerazione, che sarà fatta però con inchiostro nero.

I registri mod. 8, anche dopo la chiusura degli esercizi ai quali si riferiscono, continueranno ad essere tenuti in evidenza fino a che non siano stati registrati, a colonna 32, gli estremi delle rilevate dell'Ufficio del registro e non sia stato indicato, a colonna 14, il bimestre, nel quale sono stati liquidati i diritti di cui ai due ultimi capoversi del § 153. Soltanto allora sul frontespizio del registro si apporrà la dichiarazione *Agli atti* debitamente datata e firmata dall'Ingegnere capo erariale.

§ 65. *Individuazione delle nuove linee dividenti.*

Nei tipi di frazionamento, di cui al § 61, le linee dividenti, da condursi in inchiostro rosso e da appoggiare ai capisaldi di cui al § 8, devono essere determinate di posizione con misure prese sul terreno e da riportarsi in inchiostro rosso sul tipo. Le dividenti vanno precisate con la indicazione della natura delle linee stesse (muro, siepe, fosso, fila d'alberi, ecc), e, qualora fossero individuate da termini di proprietà, questi dovranno essere rappresentati sul tipo con l'apposito segno convenzionale.

Se una figura di mappa da dividere risultasse troppo piccola, e sul tipo di frazionamento non fosse possibile introdurre con sufficiente chiarezza le linee divisorie e le lettere subalterne caratteristiche, nonché le misure prese sul terreno, si unisce al tipo stesso uno schizzo di maggiori dimensioni, che può essere fatto in foglio separato su *carta esente da bollo.*

§ 66. *Firma dei tipi.*

I tipi devono portare, a sensi dell'art. 57 del Testo unico, modificato dall'art. 1 della

legge 17 agosto 1941, n. 1043, le firme di un tecnico regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria (legge 25 aprile 1938, n. 897) e delle parti o, per esse, di persona, che può essere il tecnico stesso, dalle parti medesime delegata. Dovranno però essere rifiutati i tipi che siano redatti da tecnici che in passato abbiano presentato due tipi di frazionamento errati.

Le firme delle parti interessate non sono però necessarie nei seguenti casi:

*a)* quando la compilazione e l'approvazione del tipo precedono la stipulazione dell'atto traslativo;

*b)* quando essendosi stipulato l'atto traslativo prima della compilazione del tipo[11], risulti designato nell'atto medesimo il tecnico al quale le parti convennero di affidare l'incarico della dimostrazione del frazionamento.

Spetta all'Ufficio tecnico erariale, a termini dell'art. 21 del regolamento, di richiedere, quando necessiti, la firma degli interessati sul tipo, ovvero, nel caso di delegazione, la firma della persona delegata e la presentazione della delegazione, scritta dalle parti anche in *carta semplice.*

[11]contravvenendo in tal caso alle prescrizioni dell'art. 56 del T. U., modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, con conseguente applicazione delle prescritte penalità.

### § 67. *Discordanza di figura fra il terreno e la mappa.*

Nel caso che la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponda alla configurazione delle medesime particelle rilevata sul terreno, le parti devono corredare la domanda di volture di un secondo tipo, *in esenzione di tassa,* nel quale siano riprodotte e quotate le particelle rilevate sul terreno e le dividenti.

In ogni caso, quando manchi la corrispondenza fra la mappa e il terreno nella figura delle particelle cadute in frazionamento, è obbligatorio per le parti di farne apposita e chiara annotazione sul mod. 51, presentato in appoggio della domanda di volture.

### § 68. *Discordanza di superficie.*

Analogamente a quanto si è detto per la figura, ove il perito incaricato della esecuzione del tipo di frazionamento riscontri fra la superficie reale dell'appezzamento e quella esposta in catasto qualche differenza, questa, se contenuta nei limiti della tolleranza, viene ripartita fra le diverse porzioni in ragione della superficie reale di ciascuna.

Nel caso che fra la superficie reale e quella esposta in catasto si verifichi una differenza superiore alla tolleranza, chi ha redatto il tipo la ripartisce nel modo suindicato, ma ne fa osservazione sul tipo stesso per norma dell'Ufficio tecnico erariale, cui è riservata, a suo tempo, la correzione.

§ 69. *Distinzione degli appezzamenti risultanti dal frazionamento.*

A ciascuno dei nuovi appezzamenti risultanti dal frazionamento viene applicata in inchiostro rosso una lettera subalterna al numero originario. Le lettere si applicano alle singole porzioni di uno stesso numero in ordine progressivo da ovest ad est e da nord a sud.

Quando una porzione di particella deve suddividersi in due o più altre porzioni, una conserva la lettera primitiva, e le altre assumono ciascuna una nuova lettera, di seguito all'ultima già impiegata.

Se una figura di mappa, o sino dalla prima divisione (come suole talvolta avvenire specialmente per i fondi comunali), o per successivi frazionamenti, fosse divisa in tante parti che a rappresentarle non bastassero le lettere di un solo alfabeto, si ricorre alla combinazione della lettera *a* con un secondo alfabeto, a questo modo: *aa, ab, ac, ecc.* ed esaurito così un altro alfabeto si procede ad identica combinazione della lettera *b (ba, bb, bc,)* e così di seguito.

Ai nuovi appezzamenti risultanti dall'occupazione di strade pubbliche o di acque si applicano provvisoriamente i numeri di mappa delle particelle più vicine con l'aggiunta di un subalterno frazionario (1/2, 1/3, 1/4, ecc).

§ 70. *Dimostrazione del frazionamento.*

La dimostrazione del frazionamento deve essere fatta nella seconda facciata del mod. 51.

Qualora lo spazio disponibile di detto modello non risulti sufficiente per la dimostrazione del frazionamento, l'esposizione della superficie e dei redditi spettanti a ciascuna porzione delle particelle divise e l'indicazione delle ditte a cui spettano le singole porzioni, può essere proseguita sopra un foglio a parte, *in carta libera,* sul quale però dovrà farsi menzione dell'uso cui è esclusivamente destinato.

La superficie ed i redditi d'ogni particella frazionata si dividono fra le porzioni della particella medesima per modo che le somme delle singole quote di superficie e dei

redditi assegnate a ciascuna porzione corrispondano, rispettivamente, alla superficie ed ai redditi totali della particella originaria, senza oltrepassare colle frazioni le centiare, o i centesimi di lira.

L'area delle singole particelle viene arrotondata alla decina di centiare quando risulta superiore ad un'ara; per le particelle di estensione inferiore all'ara la superficie viene esposta fino all'unità di centiara.

La ripartizione dei redditi viene fatta in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

§ 71. *Frazionamento di fabbricali non divisibili in pianta.*

Pei fabbricati, che non si possano, o non convenga dividere in mappa, si ricorre ai numeri subalterni. I subalterni si applicano a cominciare dal piano terreno salendo ai piani superiori, numerando per ultimi i sotterranei.

Quando occorra di suddividere un subalterno, una delle nuove porzioni conserva il subalterno stesso e le altre assumono quelli successivi all'ultimo precedentemente impiegato per lo stesso numero di mappa.

Per il frazionamento dei fabbricati, quando non possa essere fatto risultare nella mappa, quando cioè debba eseguirsi per subalterni, non occorre il tipo e quindi l'estratto di mappa di cui all'art. 57 del Testo Unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043.

In questi casi si fa uso del mod. 6, *che va esente da tassa di bollo.*

A completamento di quanto è contemplato in questo paragrafo e nei precedenti, servono le istruzioni impartite in materia con la circolare n. 217 del 1940, relativa alle *Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati* e con la istruzione I del Nuovo catasto edilizio urbano.

§ 72. *Frazionamento di particella in piccole porzioni non rappresentabili in mappa.*

Talvolta avviene che per rettifica di confini di proprietà, costruzione o sistemazione di strade e di canali, per acquisto della comunione di muri divisori, o per altre convenzioni speciali, siano presentate domande di volture riflettenti aree di pochi decimetri quadrati, ovvero striscie di terreno con larghezza minima, si da creare particelle catastali non rappresentabili in mappa neppure mediante sviluppi alla

maggior scala di 1:500 consentita dall'art. 3 del Testo Unico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per dare corso al frazionamento relativo a simili volture, si avverta anzitutto che se la particella dalla quale deve farsi il distacco della piccola porzione rappresenta un fabbricato, il frazionamento medesimo dovrà essere eseguito in subalterni numerici, seguendo le norme date al paragrafo precedente.

Quando invece trattasi di un terreno, il frazionamento in mappa ha quasi sempre carattere provvisorio, poiché in seguito alla verificazione sopraluogo la porzione di particella, non rappresentabile nella scala normale, potrà essere incorporata nella particella contigua, se la mutazione di possesso si avvera per rettifica di confini, oppure unita ad altre particelle e porzioni di particella per la formazione di nuove strade o canali. Ben di rado si verifica il caso dell'assegnazione della piccola area ad un terzo possessore, di guisa che essa debba costituire particella a sé.

Ciò posto, la rappresentazione del frazionamento di un terreno verrà sempre eseguita nella mappa mediante appositi sviluppi in iscala adatta, da disegnarsi possibilmente negli spazi disponibili sui fogli di mappa e provvisoriamente a matita (§ 73), con avvertenza che in detti sviluppi non occorrerà riprodurre l'intero mappale d'origine. Dopo la verificazione locale gli sviluppi che per le considerazioni sovraesposte si renderanno necessari saranno delineati in inchiostro: tutti gli altri si cancelleranno.

In ogni caso, comunque la piccola porzione debba staccarsi da un fabbricato o da un terreno, in conformità di quanto si opera per i fabbricati non divisibili in pianta, non sarà ritenuta necessaria la presentazione del tipo su estratto autentico della mappa, ma basterà far uso del mod. 6 sul quale verranno precisate le indicazioni relative al frazionamento. Allo stesso mod. 6 dovrà però sempre essere allegato dalle parti uno schizzo planimetrico, debitamente quotato, in cui siano chiaramente individuate le singole porzioni in trasferimento

Per la ripartizione della superficie e dei redditi si terrà presente quanto è detto al penultimo ed ultimo alinea del § 70.

### § 73. *Revisione dei tipo di frazionamento.*

L'Ufficio tecnico erariale, nell'esemplare della mappa da esso conservato, introduce a matita le nuove linee dividenti servendosi delle misure indicate sui tipi di frazionamento; indi assodata la corrispondenza dei dati di superficie e dei redditi delle particelle cadute in frazionamento con quelli risultanti dai registri delle partite,

ed usando della mappa per la misura della superficie delle particelle risultanti, procede alla verificazione della ripartizione della superficie e dei redditi, esposta secondo le norme date al § 70.

Se trattasi di rifrazionamento, l'Ufficio, prima di approvare il nuovo tipo, si assicura che il precedente tipo di frazionamento abbia avuto effetto o non lo debba aver più. In questo secondo caso risultando nullo il frazionamento precedente, e sempre quando l'atto traslativo venga stipulato dopo l'approvazione del tipo di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale corregge sul nuovo tipo le superfici ed i redditi errati, nonché le lettere subalterne inscrittevi: ciò ad evitare duplicazioni o saltuarietà nella serie alfabetica delle lettere caratteristiche subalterne.

*Dichiarazione di regolarità sui tipi.*

Ai tipi di frazionamento regolamentare redatti, l'Ufficio tecnico erariale appone, in calce alla seconda facciata del mod. 51, la data, il timbro d'ufficio e la firma del Capo Sezione.

§ 74. *Tipi inesatti e incompleti.*

Allorché per la mancanza od insufficienza delle misure di cui al § 65, non torni possibile l'introduzione in mappa delle nuove linee dividenti, ovvero, quando risulti errata la ripartizione della superficie e dei redditi, l'Ufficio tecnico erariale invita il tecnico che ha firmato il tipo di frazionamento a curarne il completamento, o ad eseguire le debite correzioni in inchiostro rosso. Per queste correzioni le parti, o per esse il tecnico che ha redatto il tipo, sono tenute a fare sul medesimo la dichiarazione di accettazione.

Qualora, nonostante l'invito, il tecnico non proceda alla rettifica del tipo, entro il termine di trenta giorni, questa viene eseguita dall'Ufficio tecnico erariale a spesa del tecnico.

L'importo di tali spese viene iscritto dal Procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

§ 75. *Superfici o redditi originari errati.*

Se in occasione della revisione al tavolo dei tipi di frazionamento, si riscontrassero errori nelle superfici originarie, eccedenti le tolleranze ammesse dal § 12 dell'Istruzione XVI oppure nei redditi originari, l'Ufficio tecnico erariale con la

scorta degli atti originali che sono a sua disposizione procede alla ricerca degli errori.

Quando per la correzione di tali errori non vi sia luogo a compenso tra le superfici delle particelle cadute in divisione, estende l'esame alle particelle contigue, anche se appartenenti a possessori estranei alla divisione stessa, per accertare se risulti la possibilità di compensare in tutto od in parte la variazione.

§ 76. *Verifica delle discordanze fra le figure di mappa ed il terreno.*

Nel caso che il possessore presentando il tipo denunci la discordanza fra la configurazione della particella rilevata sul terreno e quella risultante dalla mappa (§ 67), l'Ufficio tecnico erariale procede alla verifica della costruzione della mappa servendosi degli eidotipi di rilievo.

Se la correzione non possa effettuarsi al tavolino ed occorra accedere sul posto e sempre quando la correzione medesima non possa essere rinviata all'epoca della verificazione periodica, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti interessate alla visita locale.

§ 77. *Correzione degli errori riscontrati al tavolo nella verificazione dei tipi.*

Accertate le variazioni in base all'esame fatto al tavolo o nella visita locale, l'Ufficio tecnico erariale registra le variazioni medesime nella tabella delle variazioni relativa al periodo in corso (§ 220), compila lo stato dei cambiamenti (§ 222), provvede a numerare le note di variazione delle quali risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri registri delle partite.

Questo stato dei cambiamenti viene poscia unito alle note di volture, che l'Ufficio tecnico erariale trasmette, ai sensi dell'art. 36 del regolamento, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'aggiornamento dei propri atti.

Analoghe operazioni sono da eseguirsi ogni qualvolta si riscontrino errori materiali nelle qualità e nei redditi delle particelle originarie.

Quando l'atto traslativo sia già stato stipulato coi dati erronei, l'Ufficio tecnico erariale deve ugualmente dar corso alle volture relative, seguendo le norme indicate nei due ultimi alinea del § 221 per casi analoghi; con avvertenza che nella dichiarazione da farsi sul frontespizio della domanda di volture le parole *dovute alla verificazione periodica* dovranno essere sostituite dalle seguenti: *per la correzione di errori materiali.*

§ 78. *Notificazione delle variazioni.*

I risultati delle verifiche che portino variazioni nella superficie e nei redditi, qualora non coincidano con le variazioni indicate dalle parti, o interessino particelle non cadute in frazionamento, sono dall'Ufficio tecnico erariale, notificati a ciascun possessore allo scopo ed agli effetti dell'art. 125 del regolamento.

La notificazione alle parti si fa col mod. 11, secondo le norme prescritte dal Titolo IV, Capo V della presente Istruzione.

§ 79. *Tipo di frazionamento per figure di grandi dimensioni.*

Nel caso eccezionale della ripartizione di vaste particelle, appartenenti al Demanio dello Stato, a Comuni o ad altri enti morali o persone giuridiche, in numerose porzioni o lotti, potrà essere concessa la formazione di un unico tipo di frazionamento, sebbene i relativi atti di traslazione non possano essere resi definitivi e le dipendenti domande di volture non siano presentate contemporaneamente né seguendo l'ordine alfabetico delle lettere subalterne preventivamente applicate per caratterizzare i lotti medesimi.

La relativa autorizzazione dovrà essere chiesta, volta per volta, alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Per la modalità dell'esecuzione del frazionamento nel registro delle partite, veggansi i paragrafi 95 e 101.

§ 80. *Registro dei frazionamenti.*

I frazionamenti delle particelle in dipendenza dei tipi presentati dalle parti od eseguiti d'Ufficio si tengono in evidenza dall'Ufficio tecnico erariale mediante lo speciale registro mod. 12, giusta quanto è prescritto dall'art. 33 del regolamento.

In detto registro, nel caso di erronea ripartizione dei redditi, sono lasciati a matita i dati relativi fintantoché, esperite le pratiche per la correzione, il tipo non risulti definitivamente approvato.

Per i tipi di frazionamento redatti d'ufficio, ai sensi del penultimo alinea del § 74, a colonna 19 del mod. 12 si riporta il numero d'ordine di riferimento al mod. 47.

## CAPO VI. - DELL'ESAME DELLE DOMANDE DI VOLTURE

### § 81. *Protocollo delle domande di volture.*

L'Ufficio tecnico erariale (II Sezione), separatamente per distretto, registra le domande di volture, tanto quelle dei terreni quanto quelle promiscue, nel protocollo mod. 7, nello stesso giorno in cui le riceve dagli Uffici del registro e delle successioni.

In questo protocollo registra pure le note di volture, che tengono luogo di domanda, compilate d'ufficio per correzione di errori di intestazione non imputabili alle parti, nei casi previsti dall'art. 16 del regolamento (§ 38) e per l'introduzione negli atti delle variazioni di possesso anteriori all'inizio della conservazione.

Contemporaneamente l'Ufficio verifica se la documentazione della domanda sia regolare e completa, e se il numero delle volture fu esattamente calcolato.

II mod. 7 viene poi completato con la indicazione delle pratiche eseguite, a termini degli articoli 57, *57-bis,* e 60 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Man mano che le domande di volture saranno definite, si completeranno le registrazioni richieste dal mod. 7, tenendo presente che nella colonna 18, quando ne sia il caso, deve farsi riferimento al mod. 47.

Alla fine di ciascun bimestre, nelle colonne 12, 13, 14, 15, 16 e 17 si faranno i rispettivi totali e le cifre risultanti dovranno corrispondere a quelle che, bimestralmente, verranno esposte a colonna 12 del mod. 21 (§ 99).

Alla fine di ciascun anno solare verranno riportate nel mod. 7 relativo al nuovo anno tutte le domande di volture non definite, distinguendole con numeri d'ordine scritti con inchiostro rosso. Tali domande saranno riportate indicando solamente il numero d'ordine del registro precedente ed il comune cui si riferiscono. In detto modello saranno poi indicate le ulteriori pratiche svolte per la definizione delle domande medesime.

I nuovi numeri d'ordine in rosso saranno anche indicati nelle annotazioni del modello dell'anno precedente in corrispondenza dell'indicazione delle relative domande.

Le domande di volture che giungeranno nel nuovo anno saranno registrate in seguito a quelle numerate in rosso, proseguendo la numerazione in inchiostro nero.

§ 82. *Domande di volture per passaggi promiscui di terreni e fabbricati.*

L'Ufficio tecnico erariale provvede alla esecuzione delle volture limitatamente alla parte concernente i beni rustici. Le dipendenti note di volture - nelle quali viene stampigliata l'indicazione: *Compilata ad evasione di domanda di volture promiscue* - vengono trattenute dall'Ufficio tecnico erariale, unitamente agli eventuali tipi di frazionamento, per essere custodite insieme alle altre concernenti soltanto terreni.

Le domande di volture originali (corredate dalle copie o dagli estratti degli atti) vengono subito inviate al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con elenco mod. 5, opportunamente adattato, compilato in doppio esemplare, per l'esecuzione delle volture riguardanti il catasto dei fabbricati.

Nel caso che i trasferimenti urbani diano luogo a frazionamento di beni, l'Ufficio tecnico erariale richiede a quello delle Imposte dirette copia delle relative partite - da redigersi sul mod. 324 Imposte - ed accertata la eseguibilità delle volture, anche per la parte urbana, comprende nella nota di volture, predisposta per i trasferimenti rustici, i trasporti occorrenti per l'aggiornamento della partita speciale del catasto dei fabbricati.

I modelli 324, completati con gli elementi desunti dai tipi di frazionamento, vengono allegati all'originale delle domande di volture, da trasmettere all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Nei casi di domande promiscue che appariscano ineseguibili per la parte rustica, gli Uffici tecnici erariali dovranno, per l'economia del lavoro, richiedere subito agli Uffici distrettuali delle imposte dirette copia delle partite relative ai beni urbani, quand'anche per questi ultimi non vi sia luogo a frazionamenti.

Scopo della richiesta è quello di accertare se l'ineseguibilità si verifichi anche per i fabbricati, in modo che - nel caso affermativo - possano abbinarsi i sopralluoghi occorrenti per i beni urbani e per i beni rustici.

§ 83. *Domande di volture di beni urbani con frazionamento di particelle.*

Quando il passaggio di proprietà di beni urbani dia luogo a frazionamento di particelle, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, accertata l'eseguibilità delle volture, predispone le necessarie note e le trasmette con i tipi di frazionamento all' Ufficio tecnico erariale perché ne riscontri la regolarità.

L'Ufficio tecnico erariale, riconosciuta la regolarità dei tipi di frazionamento,

compila - separatamente da quelle urbane - le note di volture occorrenti per l' aggiornamento della partita speciale del catasto dei fabbricati, nelle quali cita il numero del protocollo mod. 7 dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, seguito dalla indicazione: *Imposte.*

Le predette note, corredate dei tipi di frazionamento, vengono numerate in unica serie progressiva con le volture dei terreni e le relative variazioni vengono introdotte negli atti catastali contemporaneamente alle altre variazioni del catasto rustico.

Le note di volture urbane - predisposte dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette - vengono, dall'Ufficio tecnico erariale, completate con i subalterni, numerici o letterali, o con numeri definitivi, e restituite, sollecitamente, all'Ufficio mittente, perché ne esegua la registrazione negli atti del Catasto fabbricati e le custodisca in atti.

§ 84. *Revisione dei tipi di frazionamento non verificati prima della stipulazione degli atti legali e sostituzione dei numeri definitivi alle lettere subalterne.*

Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di particelle, l'Ufficio tecnico erariale, prima di eseguire le volture, verifica, a norma dell'art. 26 del regolamento e nei modi indicati al § 73, la regolarità del tipo di frazionamento.

Quando i passaggi di proprietà diano luogo a frazionamento di particelle, e quelle derivate non siano provvisorie, destinate cioè ad essere, in sede di verificazione periodica, incorporate ad altre limitrofe o a costituire strade, canali, ecc. (ad esempio: mutazione di possesso per piccole rettifiche di confine, formazione di nuove strade, ecc.) l'Ufficio tecnico erariale, dopo avere accertata l'eseguibilità delle volture, sostituisce, nel tipo di frazionamento, alle lettere subalterne i numeri definitivi, susseguenti all'ultimo della serie del foglio.

Per le volture ineseguibili in ufficio la sostituzione si effettua all'atto della loro definizione. Delle sostituzioni effettuate l'Ufficio dovrà darne comunicazione agli interessati, mediante avvisi mod. 11.

Le note di volture relative a beni frazionati, ai quali siano stati assegnati numeri definitivi, si compileranno individuando le particene risultanti dai frazionamenti con i numeri definitivi. Tali numeri vengono tenuti in evidenza in appendici provvisorie del prontuario dei numeri di mappa (§ 109) e nell'appendice provvisoria della tavola censuaria (§ 110).

Per i tipi inesatti od incompleti l'Ufficio tecnico erariale provvede conformemente a quanto si disse al § 74.

§ 85. *Repertorio dei numeri di mappa aggiunti.*

I numeri di mappa aggiunti alla serie originaria vengono, dall'Ufficio tecnico erariale, elencati nel repertorio mod. 50, contrapponendo a ciascuno di essi la lettera ed il numero che individuano, per mezzo dei parametri, il quadrato, o frazione dello stesso, in cui si trova il numero aggiunto, nel foglio di mappa.

I predetti quadrati, o le porzioni dei medesimi al margine dei fogli, saranno sempre individuati numerando a matita le ripartizioni verticali, determinate dai parametri del foglio, con numeri arabici progressivi da sinistra a destra, e contrassegnando le ripartizioni orizzontali con lettere in ordine alfabetico dall'alto in basso.

§ 86. *Invito alle parti per il completamento dei documenti.*

Quando a corredo delle domande di volture presentate dalle parti all'Ufficio del registro o delle successioni, o a corredo delle domande compilate d'ufficio, ai sensi del § 45, siano trasmessi documenti insufficienti od imperfetti, le parti vengono invitate, dall'Ufficio tecnico erariale, con avviso modello 46, da spedirsi aperto in franchigia postale, a presentare gli atti e i documenti complementari.

Qualora le parti non ottemperino all'invito, la richiesta viene rinnovata mediante notificazione, agli interessati, a mezzo di messi comunali, di appositi avvisi mod. 16.

Se i contribuenti, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di tali avvisi dimostrino di non essere in grado di riparare le imperfezioni, o di produrre i richiesti documenti, e ne facciano domanda anche orale, l'Ufficio tecnico erariale può concedere la proroga strettamente necessaria, prendendone nota nel protocollo (mod. 7) e intanto sospende l'esecuzione della voltura.

Qualora di più volture riflettenti un unica domanda, alcune risultino eseguibili e per le rimanenti occorra concedere alle parti una non breve proroga, onde possano provvedere alla rettifica dell'atto traslativo od a presentare i documenti complementari ritenuti necessari, l'Ufficio tecnico erariale da corso alle volture eseguibili senza attendere la completa documentazione della domanda.

§ 87. *Spese anticipate di ufficio per la documentazione delle domande incomplete.*

Qualora le parti, nonostante l'invito di cui al paragrafo precedente, non forniscano quanto loro è richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal Procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero (art. *57-bis* e 60 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043 e dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208).

Le dette spese devono essere giustificate:

*1* Con l'originale verbale mod. 18 corredato da un esemplare dell'elenco indicativo mod. 28 della collezione demaniale.

*2* Con le quietanze degli Uffici e dei notai, che rilasciano copie o estratti degli atti, pei quali sia occorsa una spesa.

§ 88. *Passaggi interessanti le categorie di intestazione: Accessori comuni, ecc. - Aree di fabbricati divisi in subalterni - Luoghi sacri pubblici - Acque esenti da estimo - Strade pubbliche.*

Quando una domanda di volture riguardi particelle allibrate o da allibrarsi alle partite speciali "*Accessori comuni a più fabbricati",* "*Aree di fabbricati divisi in subalterni",* "*Luoghi sacri pubblici",* ovvero particelle di nuova formazione (§ 59) da stralciarsi dalle "*Acque esenti da estimo",* o dalle "*Strade pubbliche",* l'Ufficio tecnico erariale registra nella tabella delle variazioni relative al periodo in corso (§ 220) le conseguenti mutazioni di categoria, (con avvertenza che alle particelle stralciate dalle acque o dalle strade - da tenersi in evidenza per essere stimate in sede di verificazione periodica a norma del § 175 - si applica la qualità provvisoria di *(terreno di nuova formazione),* compila lo stato dei cambiamenti (§ 222), provvede a numerare le note di variazione delle quali risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri registri delle partite.

Provvede poi alla compilazione e registrazione delle note occorrenti per la completa esecuzione della voltura domandata.

§ 89. *Passaggio dei fabbricati da un catasto all'altro.*

Per tutte le variazioni, eseguite o da eseguirsi nel catasto urbano, e dipendenti dagli accertamenti definitivi di nuovi enti urbani, o da sgravio dell'imposta sui fabbricati,

l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette compila uno Stato dei cambiamenti (mod. apposito numero 27) da trasmettersi all'Ufficio tecnico erariale almeno due volte all'anno, cioè all'epoca della pubblicazione dei ruoli d'imposta, principale e suppletivi (dicembre e giugno).

La compilazione di questo Stato dei cambiamenti, da farsi per Comune o frazione di Comune a catasto separato, deve essere diligentemente curata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette con speciale riguardo all'esatta indicazione dei dati di consistenza per ciascuna costruzione o porzione di costruzione, assoggettata all'imposta o dalla medesima esentata.

I singoli piani ed il numero dei vani per ogni piano devono essere ben specificati, con l'avvertenza di precisare, nella colonna delle annotazioni, se i vani indicati per il piano terreno riflettano l'intero piano o solamente parte di esso. Devesi inoltre far menzione delle eventuali dipendenze (orti, giardini, ecc.) che, anche potendo avere una funzione propria, sono tuttavia da considerarsi come parte integrante del fabbricato.

Nei riguardi delle caratteristiche di mappa, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette indica con la dicitura *sul N. ... se* trattasi di fabbricato non ancora segnato in mappa. Quando l'accertamento o lo sgravio concerne soltanto una parte di fabbricato esistente in mappa, si limita a far seguire al numero di mappa, nella colonna dei subalterni, la parola *del,* spettando all'Ufficio tecnico erariale l'applicazione dei subalterni numerici o delle lettere subalterne, a seconda dei casi.

Ricevuti gli Stati dei cambiamenti mod. n. 27, l'Ufficio tecnico erariale controlla e completa le caratteristiche di mappa indicate dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette tenendo presente quanto segue:

*a)* degli accertamenti eseguiti per costruzioni non segnate in mappa prende opportuna nota, per operare il rilievo dei fabbricati nella prima verificazione periodica. Nel caso però che siano presentate le relative domande di stralcio dal rustico, l'Ufficio tecnico erariale eseguirà le visite locali prima della chiusura delle scritture censuarie, procurando di abbinare le visite stesse con quelle occorrenti per la definizione delle volture ineseguibili;

*b)* se l'accertamento o lo sgravio riguarda una porzione di fabbricato esistente in mappa, può darsi che in seguito a precedenti operazioni di campagna risulti effettuabile la divisione del numero originario con applicazione di lettere subalterne; quando ciò non si avveri, l'Ufficio tecnico erariale procede alla provvisoria

individuazione delle parti del fabbricato aventi differente destinazione, applicando gli occorrenti subalterni numerici (§ 71) e riservandosi di verificare sopraluogo, in sede di lustrazione, se torni possibile e conveniente l'introduzione in mappa della linea o delle linee divisorie.

Per i terreni (aree urbane) da passarsi al catasto rustico e da stimarsi in sede di verificazione periodica, secondo il disposto dell'art. 112 del regolamento, viene pure eseguito il trasporto alle singole partite dei possessori, applicando la qualità provvisoria di *Area (già urbana).*

Controllati gli Stati dei cambiamenti che riflettono il catasto urbano e comunicate all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette le eventuali inesattezze riscontratevi, l'Ufficio tecnico erariale registra nella tabella delle variazioni in corso, le mutazioni dalla categoria "Catasto dei terreni" alla categoria "Catasto dei fabbricati", o viceversa. Compila inoltre il necessario stato dei cambiamenti (§ 222), provvede a numerare le note di variazione di cui risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri atti.

§ 90. *Domande di volture ineseguibili.*

Qualora non sia stato possibile eseguire le volture, nonostante le pratiche prescritte dai §§ 86 e 87, le relative domande, corredate delle note di volture (mod. 13) predisposte con tutti gli elementi e le indicazioni che ne facilitino la definizione a norma dell'art. 128 del regolamento, vengono riunite, distintamente per comune, in apposite cartelle per essere consegnate ai tecnici incaricati a definirle sopraluogo.

La definizione sopraluogo delle volture ineseguibili si esegue - di regola - in sede delle operazioni di verificazione periodica. Al fine però di evitare l'accumularsi di volture ineseguibili - quando se ne sia formato un congruo numero per una stessa località o per località vicine - l'Ufficio tecnico erariale dispone appositi sopraluoghi per la loro definizione.

§ 91. *Definizione sopraluogo delle volture ineseguibili.*

L'Ufficio tecnico erariale consegna al tecnico che si reca sopraluogo per la definizione delle volture ineseguibili le domande di volture con allegati i mod. 16, le relative note di volture (mod. 13) e, ove occorra, gli estratti di mappa (mod. 51) occorrenti per la redazione d'Ufficio dei tipi di frazionamento.

L'ineseguibilità delle volture si verifica in generale:

*a)* quando non vi sia concordanza tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento ed alla domanda di volture non siano state unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi, od in loro mancanza, una dichiarazione della parte, nel cui interesse è chiesta la voltura, dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi;

*b)* quando l'atto traslativo risulti incompleto od inesatto rispetto alle caratteristiche di mappa relative ai beni oggetto della traslazione, se le parti non abbiano provveduto alla rettificazione dell'atto;

*c)* quando le parti siansi rifiutate di presentare il prescritto tipo, se trattasi di frazionamento di particella.

Nei casi indicati alla lett. *a)* può darsi che il tecnico riesca a raccogliere gli elementi e le notizie sufficienti per la regolare esecuzione delle volture e di procurarsi, ove occorrano (art. 25 del regolamento), i documenti indispensabili in base ai quali, ed a complemento dell'atto traslativo allegato alla domanda, si possa provvedere d'ufficio: ciò avverandosi, non è necessaria la redazione di alcun verbale.

Se i detti documenti non esistono - ad esempio quando trattisi di contratti verbali - il tecnico procede, sopraluogo, al solo accertamento del possessore o dei possessori di fatto dei beni, alla data dell'atto cui si riferisce la domanda di volture, ed alla compilazione del relativo verbale (mod. 45), da firmarsi, quando sia possibile, dalle parti interessate, tra le quali, *principalmente,* le persone intestate in catasto od i loro aventi causa.

Nella nota di volture - da redigere dal tecnico - e nel registro delle partite, oltre il passaggio cui l'atto si riferisce sarà annotato quello dalla ditta iscritta in catasto alla ditta accertata in base allo stato di fatto, facendo altresì esplicitamente risultare, quando ne sia il caso, che non si trascrivono i passaggi intermedi per mancanza degli atti legali che li documentano.

Inoltre, in questi casi, ad evitare abusi ed ogni pregiudizio all'Erario per il mancato pagamento delle imposte di registro o di successione, l'Ufficio tecnico erariale trasmetterà copia del verbale di sopraluogo all'Ufficio del registro, affinché, se del caso, possa procedere, come di suo istituto, per l'accertamento e il recupero delle imposte suddette.

Nel casi indicati alla lett. *b)* si deve sempre far luogo all'accertamento dello stato di fatto relativamente ai beni trasferiti ed alla compilazione dei verbali, mod. 45, da

firmarsi possibilmente da tutti gli interessati e dal tecnico erariale.

Nei casi, infine, di cui alla lett. *e)* l'operatore procede alle occorrenti misure sul terreno per compilare il tipo, secondo le norme date dal § 92. Nei tipi di frazionamento compilati d'ufficio, il tecnico erariale fa apporre le firme degli interessati. Qualora le parti si rifiutassero di firmare il tipo, si eseguono egualmente le volture ai soli effetti della conservazione del catasto.

Quando si rendano necessari i verbali, redatti sopraluogo, dal tecnico erariale deve essere apposta sul frontespizio della domanda di volture una esplicita dichiarazione di eseguibilità, del seguente tenore, seguita dalla firma dell'Ingegnere capo erariale che ne ha accertata la regolarità:

*Si dichiara eseguibile, a sensi dell'art.* 128 *del regolamento, la presente domanda di voltura nonostante che nell'atto traslativo*.....

*Allegasi il relativo verbale di sopraluogo.*

Nelle note di volture e nel registro delle partite, dopo l'indicazione dell'atto traslativo, si citano gli estremi del verbale di sopraluogo e, tanto allo scarico che al carico, si aggiunge la seguente:

ANNOTAZIONE. - *La voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.*

*Domande di volture ineffettuabili in modo assoluto.*

Qualora dopo diligenti indagini risulti evidente all'operatore l'assoluta ineseguibilità della domanda di volture, nel frontespizio di essa l'Ufficio tecnico erariale dichiara le cause dell'ineseguibilità e la custodisce in apposita cartella, quale ineffettuabile in modo assoluto.

Le eventuali domande di volture, che si presume siano state indebitamente presentate, e ciò sia per materiale duplicazione, sia perché inavvertitamente compilate in dipendenza di atti non concernenti immobili o diritti reali inscrivibili in catasto, sia per altre cause di errore, dovranno anche essere esaminate sopraluogo, per indagare se le domande stesse non importino in realtà qualche voltura della quale non abbiasi indizio mediante il semplice esame dei documenti allegati, oppure se la loro presentazione non sia dovuta ad omissioni o ad imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto.

Anche per tali domande, se non diano luogo a voltura, l'Ufficio tecnico erariale fa esplicita dichiarazione sul frontespizio della ineseguibilità e provvede a custodirle nell'apposita cartella, quali *ineffettuabili in modo assoluto.*

Nel protocollo mod. 7 sarà apposta una opportuna annotazione per tutte le domande di volture ineffettuabili in modo assoluto.

§ 92. *Tipi di frazionamento eseguiti d'ufficio. Liquidazione delle spese relative.*

Quando occorra provvedere d'ufficio alla redazione del tipo di frazionamento, a norma dell'art. 25 del regolamento od alla rettifica del tipo, a norma dell'art. 57 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, l'Ufficio tecnico erariale, al fine di evitare spese eccessive per gli interessati, attenderà di avere un certo numero di tipi da eseguire nel comune o nei comuni limitrofi, ovvero attenderà la verificazione ordinaria per provvedere alla redazione o rettifica dei tipi insieme ad altre incombenze proprie dell'Ufficio.

Il tecnico incaricato, in base alle risultanze dell'atto traslativo, invita le parti, od i loro rappresentanti, al sopraluogo, per l'identificazione del possesso e per le necessarie misurazioni; indi esegue i conseguenti lavori di tavolo, per la ripartizione della superficie e dei redditi e per la completa dimostrazione del frazionamento.

Tutte le spese sostenute dall'Ufficio tecnico erariale per la compilazione dei tipi di frazionamento sono a carico delle parti, salvo quelle per la rettifica dei tipi che sono a carico dei tecnici che li hanno redatti irregolarmente, ai sensi dell'art. 57 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, numero 1043, indipendentemente dalla pena pecuniaria che il predetto Ufficio dovrà contestare, e vengono recuperate mediante iscrizione nei campioni demaniali.

Nel mod. 51, adoperato per la formazione del tipo, vi sarà apposta la dichiarazione: "Da recuperare, mediante iscrizione nei campioni demaniali, i diritti di disegno in L. . . . e la tassa di bollo di L….e altre spese si valutano, per tipi eseguiti nell'interesse delle province e dei comuni, in modo analogo a quello stabilito per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.

Per i tipi di frazionamento compilati nell'interesse dei privati od enti che non siano province o comuni le spese si valutano, per ogni giornata, sia in campagna che al tavolo, in residenza o fuori sede dell'Ufficio, in una somma corrispondente all'ammontare dell'indennità giornaliera di missione fuori residenza relativa al grado corrispondente a quello del personale tecnico o d'ordine incaricato del lavoro,

maggiorato di quattro decimi; aggiungendovi tutte le altre spese effettivamente sostenute dall'Ufficio per l'esecuzione dell'accesso sopraluogo (viaggi, indennità chilometrica, indicatori, canneggiatori, trasporto materiale, supplemento di pernottazione od altro) o per l'esecuzione dei lavori di tavolo (cancelleria, ecc).

Quando nella stessa giornata siano stati compilati tipi nell'interesse di più ditte, la somma complessiva facente ad esse carico verrà liquidata come se il servizio fosse unico, salvo a ripartirla fra le ditte interessate in proporzione del tempo impiegato per conto di ciascuna di esse.

Durante le verificazioni ordinarie si determinerà la quota a carico delle parti in proporzione del tempo impiegato per il servizio eseguito nell'interesse dei privati.

Determinato l'ammontare della spesa, l'Ufficio tecnico erariale, quando non risulti in modo esplicito dall'atto al quale, o ai quali degli interessati facciano carico le spese della voltura, compila per ciascuno dei compratori, eredi o condividenti, la liquidazione (mod. *3-bis* Servizi tecnici erariali), comprende la spesa che ne risulta nella distinta a tergo del mod. 18 e lo spedisce all'Intendente di Finanza.

## CAPO VII. - *Delle note di volture.*

### § 93. *Compilazione delle note di volture.*

Riconosciuta la regolarità delle volture o eliminate le eventuali cause della loro ineseguibilità (§ 91) l'Ufficio tecnico erariale compila le necessarie note di volture.

Le note di volture, da compilarsi a nonna degli art. 27, 28 e 29 del regolamento, distintamente per ciascuna frazione di comune avente catasto separato, vengono stese sullo stampato mod. 13 e possono comprendere più volture semprechè queste si riferiscano a trasferimenti della stessa natura, aventi cioè la stessa motivazione, e dipendenti da uno stesso atto traslativo. Nella apposita sede del mod. 13 devono farsi figurare distintamente tutti i trasporti fra una partita ed un'altra inscritta o da inscriversi nel registro delle partite.

Quando avviene il frazionamento di un numero, o di una porzione di numero, nella nota di volture, se ne fa precedere l'indicazione, agli altri trasporti.

Nella colonna 15 del mod. 13, di seguito alla ditta di carico, dovrà riportarsi la residenza, o sede, dei contribuenti.

*Numerazione delle note di volture.*

Le note di volture mod. 13 vengono numerate in unica serie progressiva con le note di variazione (§ 222), per anno solare e per comune amministrativo o per frazione di comune a catasto separato, ed iscritte nel registro mod. 25.

Per ogni nota di volture registrata in detto modello dovrà indicarsi, nelle apposite colonne, il numero d'ordine del prot. mod. 7, la quantità dei trasporti, il numero delle volture per le quali sono dovuti i compensi al personale ed il numero delle volture per le quali detti compensi non sono dovuti, nonché il nominativo del compilatore della nota.

Per le note di variazione, si indicherà a colonna 8 del mod. 25 il numero dei carichi e degli scarichi di particelle, ed alle colonne 9, 10 e 11 il numero delle particelle soppresse, aggiunte e variate.

Per facilitare la raccolta dei dati da inserire nei mod. 21 della presente istruzione e 104 speciale, alla fine di ogni bimestre, l'Ufficio tecnico erariale compila il riepilogo mod. *25-bis*.

Le cifre da riportarsi in detto modello saranno desunte dal mod. 25 nel quale, dopo l'ultima nota di volture o di variazione registrata nel bimestre, sarà tracciata una linea rossa di separazione e saranno indicati, sia per le note di volture e di variazioni compilate, che per quelle registrate, i totali delle colonne 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

§ 94. *Richiamo alla nota di volture cui si allegano i documenti.*

Quando una domanda di volture rifletta beni situati in diversi comuni o in diverse frazioni di comune a catasto separato, ad una delle relative note di volture si allega la domanda coi documenti annessi; nelle altre note di volture si fa riferimento a tale nota.

In modo analogo, se le parti abbiano prodotto un solo tipo di frazionamento per particelle situate in più frazioni di comune a catasto separato (§ 61), si fa riferimento alla nota di volture alla quale fu allegato il tipo.

§ 95. *Nota di volture nella quale si espone il frazionamento di vaste particelle.*

Nel caso particolare precisato al § 79, il frazionamento della particella di grandi dimensioni, viene esposto per tutte indistintamente le porzioni risultanti dal tipo nella

nota di volture da compilarsi in dipendenza della prima domanda presentata, anche se il relativo atto di traslazione non riguardi che una sola di quelle porzioni.

§ 96. *Registrazione delle note di volture.*

Per completare l'esecuzione delle volture, l'Ufficio tecnico erariale, non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi, a mente dell'art. 35 del regolamento, eseguisce i relativi trasporti nei registri delle partite, seguendo le norme indicate al Capo Vili della presente Istruzione, ed aggiorna lo schedario dei possessori, i prontuari dei numeri di mappa, e le tavole censuarie (§§ 108, 109, 110).

Per norma dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'Ufficio tecnico erariale ve in testa alla nota di volture o di variazione da considerarsi come ultima l'anno censuario, che si chiude il 31 agosto, le parole: *Ultima dell'anno censuario.*

§ 97. *Aggiornamento degli atti catastali in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.*

Per l'aggiornamento della copia degli atti catastali, in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette (art. 36 del regolamento) l'Ufficio tecnico erariale, portate a catasto nei propri registri le volture e le variazioni di consistenza, trasmette subito al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i mod. 13 (note volt.) e i mod. 14 (stati dei cambiamenti), senza alcun documento annesso - i primi a gruppi e i secondi anche isolatamente - con elenco mod. 22 compilato in doppio esemplare. L'Ufficio imposte, in segno di ricevimento, restituisce un esemplare dell'elenco stesso.

L'Ufficio imposte, eseguite le registrazioni nei propri atti ritorna subito all'Ufficio tecnico erariale i mod. 13 e 14, accompagnandoli con elenco mod. 22-A in due esemplari, uno dei quali viene restituito in segno di ricevimento.

Dopo due mesi dalla data di trasmissione, l'Ufficio tecnico erariale, se non ha ricevuto di ritorno le note di volture o gli stati dei cambiamenti, ne solleciterà la restituzione all'Ufficio imposte. Trascorsi altri due mesi senza che questa abbia luogo, ne informerà la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Per le note di volture e per gli stati dei cambiamenti che siano stati trasmessi nella seconda metà dell'anno solare, durante la quale gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono provvedere alla revisione dei redditi ed alla compilazione dei ruoli,

sarà tuttavia consentita, per la restituzione, una ulteriore tolleranza di due mesi.

L'Ufficio tecnico erariale, mediante il mod. 25, tiene in evidenza gli estremi della data di trasmissione e di restituzione delle note di volture e degli stati dei cambiamenti.

§ 98 *Dichiarazione di eseguita voltura.*

Eseguita la voltura, l'Ufficio tecnico erariale ne fa dichiarazione sulla nota di voltura e indica sulla domanda e, qualora vi sia allegato, sul tipo di frazionamento il numero progressivo annuale delle note di volture compilate per dare corso alla domanda medesima, precisando il Comune od i Comuni cui le stesse note di volture si riferiscono.

Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'Ufficio tecnico erariale, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.

Nel caso di successione intestata, la dichiarazione di eseguita voltura viene fatta su *carta da bollo competente*[12] riportando in essa gli estremi essenziali della eseguita voltura.

I tipi di frazionamento allegati alle note di volture, da consegnarsi ai tecnici per la verifica sopraluogo (§ 188), vengono, dall'Ufficio tecnico erariale, conservate in apposite cartelle, distintamente per comune o frazione di comune a catasto separato.

[12]Vedi nota 7.

§ 99. *Prospetto statistico mod. 21.*

Con la scorta del protocollo delle domande di volture mod. 7, e dei registri mod. 8 e *25-bis,* l'Ufficio tecnico erariale compila bimestralmente il prospetto statistico mod. 21 e lo trasmette alla Direzione Generale entro il giorno 10 del mese successivo alla fine di ogni bimestre.

Nel mod. 21 i dati statistici dovranno esporsi separatamente per i servizi inerenti alla preconservazione, alla conservazione del Nuovo catasto ed alla conservazione degli antichi catasti dei terreni.

Nella parte del modello comprendente le colonne da 1 a 37 s'indicheranno i dati

riguardanti il movimento bimestrale delle domande di volture, delle note di volture e di quelle di variazione; nella rimanente parte (colonne 38 a 47) s'indicheranno i totali dei dati di cui alle colonne 6 a 10, 16, 17 e 20 a 22 del mod. 8, e cioè il numero degli estratti di mappa, copie di quadri d'unione, domande di collegamento e certificati, copie ed estratti catastali rilasciati durante il bimestre al quale si riferisce il prospetto.

## CAPO VIII. - *Dell'esecuzione dei trasporti censuari.*

### § 100. *Scarico e carico nel registro delle partite.*

Il trasporto censuario si esegue con lo *scarico* dall'attuale intestato dei beni che egli ha cessato di possedere e col *carico* dei beni stessi al nome del nuovo possessore.

Quando si tratta di trasportare un'intera partita costituita da molti numeri di mappa basta indicare nello scarico la somma complessiva della superficie e dei redditi dei beni che la compongono, facendola precedere dalle parole *intera partita,* nel carico invece si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e dei redditi.

Invece se si tratta di trasportare una o più porzioni di una partita, la quale venga a dividersi tra più possessori, si indicano nello scarico e nel carico, nelle apposite colonne, anche i singoli numeri di mappa principali e subalterni che costituiscono le porzioni della partita divisa, con le corrispondenti superna e redditi. Nel solo caso del trasporto dell'ultima porzione di una partita che si spegne si possono, nello scarico, omettere i singoli numeri di mappa indicando complessivamente la superficie e i redditi, oggetto del trasporto, precedute dalle parole: *Rimanente partita.* S'intende però che, al carico, questa deve essere inscritta coi singoli numeri di mappa, che la costituiscono, coi rispettivi dati di superfici e dei redditi.

### § 101. *Passaggi che danno luogo a frazionamento dei numeri di mappa.*

Le volture degli appezzamenti risultanti dai numeri di mappa che siano stati divisi, si eseguiscono nello stesso modo col quale si fa il trasporto dei numeri interi.

Il frazionamento deve però essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi inscritto, ed inscrivendo le singole frazioni del medesimo al carico della stessa partita, in base ai dati del tipo di frazionamento riveduto dall'Ufficio tecnico erariale (art. 33 del regolamento).

La stessa regola si osserva nel caso di numeri già divisi che vengano a suddividersi per effetto di successivi passaggi. Nel caso eccezionale del frazionamento di vasta particella in dipendenza di un unico tipo (veggansi i §§ 79 e 95) si inscrivono nel carico del registro delle partite tutte le singole porzioni risultanti dal tipo medesimo all'atto dell'esecuzione della prima voltura, anche se la relativa mutazione di possesso si effettui per una sola delle porzioni suaccennate.

§ 102 *Dati da indicarsi nella esecuzione dei trasporti e loro ordine.*

Nell'esecuzione dei trasporti le sezioni (o i Comuni censuari di cui fu conservata la denominazione) si scrivono secondo l'ordine alfabetico, e per ciascuna sezione (o per ciascun Comune censuario), le particelle e le frazioni di particella secondo l'ordine progressivo.

Quando i singoli fogli di mappa hanno numerazione particolare distinta, i numeri e le frazioni di numero si scrivono anche secondo l'ordine progressivo e dei fogli.

Nello scarico s'indica la ditta o la pagina a cui si trasporta la partita o porzione di partita scaricata, e nel carico s'indica la ditta e la pagina da cui la partita o porzione di partita proviene. Se la ditta comprende più nomi, l'indicazione relativa si fa sommariamente.

I dati da inscriversi nelle due colonne: "*Data e numero della nota di volture o della nota di variazione, ecc.* si registrano nell'ordine e nella forma seguente:
1940-18-1. Nota di volture n. 11.
*(Scarico)* a Rossi Carlo fu Antonio.
*(Carico)* da Bianchi Enrico e consorte.
Si fanno poi immediatamente seguire il titolo, e gli altri estremi del documento per cui si opera la voltura, come in appresso:

*Nel caso di atto rogato da notaio:*
Divisione - Istromento 4 gennaio 1940, n. ... di Pozzi Arnoldo notaio in ... registrato a ... il 22 gennaio 1940 al n. . . .

*Nel caso di atto rogato da segretario comunale o provinciale:* Compravendita - Istromento 3 novembre 1939, n. … del segretario comunale di ... registrato a ... il 19 febbraio 1940, al n. ...

*Nel caso di atto rogato o autenticato da un Console:*
Cessione di quota di comproprietà - Istromento 12 agosto 1940, n. ... del Console

d'Italia in ... legalizzato dal Ministero degli affari esteri il 28 ottobre 940, registrato a ... il 9 novembre 1940, al n. .

*Nel caso di sentenza giudiziaria:*
Assegnazione di legittima - Sentenza 7 agosto 1940, del Tribunale di ... registrata a . . . il 15 agosto 1940, al n. ...

*Nel caso di scrittura privata, con firme autenticate:*
Affrancazione di livello - Scrittura privata 21 luglio 1939, autenticata il 21 detto al n. ... da Cecchi Emilio notaio in ... e registrata a ... il .. al n. …

*Nel caso di espropriazione:*
Espropriazione - Decreto prefettizio 16 novembre 1938, n. … registrato ... il 17 detto al n. …

*Nel caso di successione intestata:*
Successione apertesi il ... *(data della morte dell'autore),* come da denunzia ... vol. . .. registrata a ... il 4 marzo 1940.

*Nel caso di successione testata:*
Successione apertasi il ...*(data della morte dell'autore). Testamento* ... (pubblico od olografo) in data ... registrato a …il marzo 1940, al n. ...

*Nel caso di riunione di usufrutto causata da morte:*
Riunione di usufrutto avvenuta il ... *(data della morte dell'usufruttuario),* come da denuncia n. ... vol. ... registrata a ... il ...

*Nel caso di riunione di usufrutto per atto tra vivi:*
Riunione di usufrutto - Istromento ... n. ... di ... notaio in ... registrato a ... il ... al n. ..

*Nel caso di passaggio d'usufrutto per presa di possesso di benefizi e cappellante:*
Passaggio d'usufrutto avvenuto il ... *(data della presa di possesso)* come da denunzia n. ... vol. ... registrata a ... il ... e dall'atto di conferimento ... *(data della concessione).*

*Quando siavi frazionamento di particella, o di porzione di particella* la registrazione viene eseguita nel modo seguente:
*(Scarico)* 1940 … Nota di volture n. 29.

Si scarica il numero (od i numeri) controindicato per ricaricarlo frazionato in questa partita.

Ad Almasio Giulio di Ernesto.

Compravendita - Istromento 21 novembre 1939, n. … di Balducci Federico notaio in

... ivi registrato il ... al n. ...
A Ferretti Giacinto e Francesco fu Zaccarìa.
Compra-vendita - Istromento suddetto.

*Carico nelle partite del venditore:*
*a)* se trattasi di frazionamento con assegnazione di numeri definitivi alle particelle derivate:
1940 ... Nota di volture n. 29.
Si ricaricano i controindicati numeri derivati dal frazionamento del numero (o dei numeri);

*b)* se trattasi di frazionamento con assegnazione di subalterni letterali provvisori alle particelle derivate:
1940 ... Nota di volture, n. 29.
Si ricarica frazionato il controindicato numero (od i controindicati numeri).

*Nei casi di voltura per correzione di errori imputabili alle parti,*
la causa e l'atto per cui si fa il trasporto si indicano come segue:
"Rettifica di errore imputabile alle parti" Divisione - Istromento 5 gennaio 1934, n... di Bianchini Carlo, notaio in ... registrato a ... il 20 detto, al n. ...

*Nel caso di voltura per correzione di errore imputabile agli uffici:*
*a)* se trattasi di correzione di intestazione di impianto:
"Rettifica di errore imputabile agli uffici" Divisione-Istromento (ecc. come sopra);

*b)* se trattasi di correzione di intestazione accesa dopo l'impianto:
"Rettifica di errore imputabile agli uffici e commesso nella compilazione (o nella registrazione) della nota di volture n. ... anno ...".
In questo caso la citazione dell'atto in base a cui si fa il trasporto non occorre perché lo stesso atto è già richiamato nelle indicazioni relative alla nota di volture caduta in rettifica.

*Nel caso di semplice riunione di due partite erroneamente accese per una stessa ditta:*
"Riunione di partite per duplicata intestazione".

*Nel caso di introduzione nel nuovo catasto di variazioni di possesso già registrate nel precedente* (§ 4) la causa per cui si fa il trasporto s'indica col titolo e cogli altri estremi dell'atto traslativo, seguiti dalla dicitura: "*Voltura già eseguita nel precedente catasto".*

Per quanto riguarda l'indicazione dell'Ufficio che ha registrato l'atto, quando nel

Comune dove venne effettuata la registrazione esiste un solo ufficio demaniale, basta indicare dopo le parole "registrato a ..." il nome del Comune.

Quando invece esistono più uffici del registro si scrive a seconda dei casi:

"Registrato all'Ufficio delle successioni di ...";

"Registrato all'Ufficio degli atti privati di ...";

"Registrato all'Ufficio degli atti civili pubblici di ...";

"Registrato all'Ufficio degli atti giudiziari di ...".

Per la registrazione delle *note di variazione* di cui ai §§ 77, 88 e 89 e di quelle compilate in seguito alle risultanze delle verificazioni periodiche o straordinarie di levante entità, valgono le norme contenute nel § 223.

§ 103. *Riporto della partita in altra pagina del registro.*

Allorquando in una pagina del partitario non rimane più bastante spazio per la registrazione dei trasporti, e la pagina successiva non è libera, si fanno i totali della superficie e dei redditi, tanto nella facciata del carico quanto in quella dello scarico, e si riportano in un altra pagina libera.

Nell' apposita colonna dello scarico alla pagina che si chiude - sulla riga dei tali - si indica la nuova pagina su cui segue la registrazione, e nell' apposita colonna del carico di questa nuova pagina - sulla riga dei riporti - si indica la pagina di provenienza.

Nell' intestazione della nuova pagina si scrive: *Seguito della ditta* . . . indicando questa sommariamente.

Allorquando nelle pagine delle partite spente siano rimasti degli spazi in bianco - sempre che detti spazi risultino dell'altezza di almeno mezza pagina e possono comodamente contenere la partita nuova e le presumibili future variazioni corrispondenti - tali spazi in bianco saranno utilizzati per l'accensione di nuove partite. Mai però potranno figurare in una medesima pagina più di due ditte, compresa quella spenta. L'intestazione della nuova ditta si scriverà attraverso alle varie colonne dello stampato, al di sotto della partita spenta, e separata da questa mediante una grossa linea nera.

§ 104. *Divieto di cancellare e di scrivere tra le righe e sui margini.*

Sono rigorosamente vietate le interlineazioni e le raschiature ed è pure vietato scrivere in inchiostro tra le righe e sui margini dei fogli, eccezion fatta per gli annotamenti di cui al § 114, e per i due casi sottospecificati:

*Volture interessanti partite con molti nomi, ovvero molte partite.*

*Cancellazione e sostituzione di qualche possessore in una ditta collettiva.* -

Se una ditta collettiva comprendente molti nomi avviene la mutazione di uno o pochi nomi, si possono interlineare in inchiostro rosso i nomi dei possessori cessanti e sostituirvi, pure in rosso, quelli dei nuovi possessori subentranti senza eseguire il trasporto della partita. In tal caso alle indicazioni del possessore dal tale ed al quale si fa il trasporto, considerate dal § 102, si sostituiscono indicazioni nella seguente forma:

*(Scarico)* "Si cancella dalla ditta il possessore Verdi Carlo fu Ettore";

*(Carico)* "Si aggiunge alla ditta il possessore Neri Ettore di Giulio".

La facilitazione è concessa solamente per le ditte la cui inscrizione abbia richiesto tutto lo spazio apposito in testa alla pagina.

Quando però le variazioni così effettuate possano per il loro numero essere causa di errori, si deve eseguire il regolare trasporto della partita ad altra pagina libera.

*Cancellazione o modificazione di marche livellarle interessanti molte partite. –*

Quando in un comune, per effetto di uno stesso atto, venga affrancata o modificata una marca livellarla interessante molte partite intere, e nel caso che non si abbiano già inscritte nei registri ditte eguali godenti il libero possesso di altri beni, od il possesso di altri beni soggetti al vincolo modificato, alle quali fare i trasporti, si registrano le conseguenti mutazioni sbarrando o modificando in rosso la marca livellaria nell'intestazione ed inscrivendo nello scarico l'annotazione seguente:

"19 ... Nota di volture n. .... ".

"Cancellata (o modificata) la marca livellaria, come da istromento ... (data), n. ... di ... notaio in ... registrato a ... il ... al n. ...".

In entrambi i casi le relative note di volture vengono compilate sommariamente, ma con l'accenno a tutte le partite nelle quali si devono operare le cancellazioni e le aggiunte, e con l'esatta indicazione delle annotazioni da eseguirsi sui registri.

§ 105. *Nuova partita.*

Se il trasporto da luogo all'apertura di una nuova partita a norma dell'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento, questa si registra nella prima pagina libera del volume di appendice, sempre che non si possa all'uopo usufruire delle pagine rimaste interamente in bianco frammezzo alle ditte d'impianto aventi la stessa lettera iniziale della ditta da inscriversi.

Quando nell'impianto del registro delle partite siansi lasciate libere varie pagine ad ogni cambiamento della lettera iniziale delle ditte, per l'inscrizione della nuova partita, prima di ricorrere al volume di appendice, si deve far uso di tali pagine libere dopo l'ultima ditta avente la stessa iniziale.

All'atto dell'iscrizione di una nuova ditta bisogna accertarsi, per mezzo dello schedario dei possessori del comune, che la ditta stessa non esista già nel catasto per eguale titolo.

§ 106. *Chiusura delle partite spente.*

Se tutti i beni componenti la partita di un possessore vengono in una o più volte levati da essa e trasportati ad altre ditte, la partita primitiva si chiude, dopo di aver fatto in matita il bilancio della superficie e dei redditi al carico ed allo scarico della partita medesima. Se le somme si trovano corrispondenti si trascrivono in nero, di fronte, sulla medesima linea delle rispettive facciate racchiudendole fra le linee orizzontali raddoppiate al di sotto.

Se le due somme non corrispondono, l'Ufficio tecnico erariale indaga la causa della differenza e, se necessario, compila le opportune note di volture o di variazione.

Se in seguito la partita così chiusa dovesse riaprirsi e se avesse lo spazio disponibile nella pagina stessa, vi si potranno inscrivere gli immobili che fossero da intestarsi alla ditta medesima, facendo il carico nella linea immediatamente dopo quella rappresentante la chiusura precedente.

§ 107. *Contrassegno delle particelle scaricate.*

Allo scopo di avere immediatamente sott'occhio le particelle che restano in una partita dopo che in essa siansi effettuati uno o più scarichi parziali, all'atto di ogni scarico si contrassegnano in matita colorata, nella pagina del carico, tutti i numeri di mappa scaricati.

§ 108. *Aggiornamento dello schedario dei possessori,*

L'Ufficio tecnico erariale, in base alle variazioni risultanti dalla registrazione delle note di volture, aggiorna lo schedario dei possessori - da conservare in rigoroso ordine alfabetico - provvedendo ad eliminare le schedine contenenti ditte spente e ad introdurre quelle corrispondenti alle nuove ditte principali e sussidiarie risultanti dalle registrazioni eseguite.

Nelle schedine deve riportarsi, oltre la ditta, il riferimento al numero del registro delle partite e le indicazioni della professione o condizione e la residenza degli individui o la sede delle società od altre persone giuridiche.

§ 109. *Aggiornamento del prontuario dei numeri di mappa.*

Appena eseguiti i trasporti nei registri delle partite, l'Ufficio tecnico erariale e quello distrettuale delle imposte dirette mettono al corrente il prontuario dei numeri di mappa, contrapponendo a ciascun numero (o lettera maiuscola) che fu oggetto di voltura, la pagina del registro nella quale è stato trasportato.
I numeri che hanno subito frazionamento si contraddistinguono, nel margine, con un asterisco provvisorio a matita e si riportano, suddivisi nelle loro frazioni (distinguendo con inchiostro rosso i nuovi numeri aggiunti, § 84, e con inchiostro nero le lettere e subalterni numerici) in appendice pure provvisoria su fogli sciolti dello stampato mod. 18 - Istruzione XIII (modificata) - da tenersi allegati ad ogni volume del prontuario. Analogamente si opera con i numeri di mappa pei quali le quindici colonne dei riferimenti fossero esaurite e con le particelle di nuova formazione, stralciate dalle strade pubbliche o dalle acque, § 69, badando però che in quest'ultimo caso non occorre l'asterisco a matita.
Verificandosi il rifrazionamento di una porzione di particella si eseguisce il riporto delle nuove porzioni nella stessa appendice provvisoria.
Alla chiusura di ogni periodo di variazioni, vengono introdotte nel prontuario opportune appendici definitive, come è detto al § 226.

§ 110. *Appendice provvisoria della tavola censuaria.*

Quando i passaggi di proprietà diano luogo a frazionamenti di particella, alle porzioni delle quali siano stati assegnati numeri definitivi (§ 84), l'Ufficio tecnico erariale, appena eseguiti i trasporti nei registri delle partite, asterisca, provvisoriamente a matita, nella tavola censuaria i numeri frazionati e riporta in una

appendice provvisoria, su fogli sciolti dello stampato mod. 15 - Istruzione XIII (modificata) - da tenersi allegata ad ogni volume della tavola censuaria, tutte le caratteristiche catastali delle particelle risultanti dai frazionamenti, distinguendo con inchiostro rosso i nuovi numeri aggiunti.

Nell'appendice provvisoria della tavola censuaria dovranno anche riportarsi le nuove caratteristiche catastali delle particelle comunque variate tra una verificazione periodica e la successiva.

Alla chiusura di ogni periodo di variazioni, vengono introdotte nella tavola censuaria opportune appendici definitive come è detto al § 228.

§ 111. *Corrispondenza dei due esemplari dei registri - partitori.*

Per mantenere la necessaria corrispondenza fra i registri delle partite che si conservano presso l'Ufficio tecnico erariale e la copia dei registri stessi in consegna all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, devonsi avere le seguenti avvertenze:

L'Ufficio tecnico erariale alla col. 2 della nota di volture, e per ogni partita di scarico, indica con le abbreviazioni PA-PS se la partita rimane aperta ovvero si spegne, e nel caso di partita che rimane aperta scrive alla col. 3 i residui di superficie e dei redditi; alla col. 16, e per ogni partita di carico, indica con le abbreviazioni PE-PN-PR se trattasi di partita esistente, nuova o riaccesa, e nel caso di partita esistente scrive alla col. 15 i risultati di superficie e dei redditi. Se nell'esecuzione dei trasporti censuari presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, non si avveri il perfetto accordo delle risultanze di superficie e dei redditi indicate dall'Ufficio tecnico erariale sulle note di volture, devono eseguirsi le opportune indagini per eliminare le sconcordanze.

Quando l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trovi già occupata, o non le basti, la pagina del registro delle partite, segnata sulla nota di volture dall'Ufficio tecnico erariale, chiede di volta in volta all'Ufficio medesimo la pagina da usare.

Le notizie occorrenti all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette per mantenere la corrispondenza fra i due esemplari dei registri partitari vengono richieste e fornite a mezzo del mod. 58.

§ 112. *Riassunto e bilancio delle volture e delle variazioni.*

All'atto dell'esecuzione dei trasporti relativi a ciascuna voltura ed a ciascuna nota di variazioni, l'Ufficio tecnico erariale e quello delle imposte inscrivono, nello stampato mod. 17, da tenersi distintamente per comune e per anno censuario, i totali

di superficie e dei redditi che riflettono gli stati anteriore ed attuale delle partite interessate dalla mutazione di possesso o dalla variazione.
Vengono così riassunte in ordine cronologico tutte le risultanze di consistenza delle partite in movimento nell'anno censuario.
Alla fine di questo, si eseguisce il bilancio per l'intero Comune: a tale scopo, fatte le somme in ogni colonna del mod. 17, l'esattezza degli eseguiti trasporti sarà accertata, tanto per la superficie quanto per i redditi, quando la differenza fra la somma dei rispettivi totali nei due stati anteriori (scarico e carico) e la somma dei totali nei due stati attuali (scarico e carico), risulterà uguale alla totale variazione di superficie o dei redditi occorsa nell'intero anno censuario.
Chiuse al 31 agosto le scritture censuarie ed eseguiti i suddetti bilanci per tutti i Comuni del distretto, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trasmette i riassunti mod. 17 all'Ufficio tecnico erariale. L'Ufficio tecnico erariale verifica se i risultati parziali e totali del bilancio concordano esattamente con quelli da essa ottenuti sui propri riassunti e, qualora la concordanza manchi, ne fa rilievo allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette per eliminare gli eventuali errori, compilando nel contempo, ove occorrano, le opportune note di volture o di variazione.

§ 113. *Estimi definitivi agli effetti del ruolo principale.*

A fine di raggiungere il perfetto accordo nella chiusura delle scritture censuarie e di fornire all'Intendenza di finanza, relativamente agli estimi definitivi, gli elementi in base ai quali possa predisporre le operazioni di sua competenza ed a tempo debito fare i necessari confronti coi frontespizi dei ruoli d'imposta terreni - art. 136 del regolamento - oltre al controllo di cui al penultimo capoverso del paragrafo precedente, si prescrive quanto segue:

Nel mese di settembre l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con la scorta di dati comunicati dall'Ufficio tecnico erariale, a termine del § 97, compila per ciascun comune o frazione di Comune a catasto separato, *l'Elenco dei redditi dominicali dei terreni al* 31 *agosto,* mod. 43, e lo trasmette all'Ufficio tecnico erariale al più tardi entro il 20 settembre.
L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette inscrive nell'elenco mod. 43 la pagina delle partite demaniali e nelle apposite colonne il reddito di ciascuna di esse, facendone le somme per Comune o frazione; vi espone inoltre il reddito dominicale complessivo a carico dei possessori e quello totale del Comune o della frazione.
L'Ufficio tecnico erariale dopo aver controllato mediante il frontespizio della tabella

delle variazioni la cifra del totale dei redditi dominicali e mediante il registro delle partite i singoli redditi a carico del Demanio, si vale a sua volta dello stampato mod. 43 per riassumere, per ogni Comune o frazione di Comune, i totali dei predetti redditi dominicali risultanti in ciascuna colonna dell'elenco ricevuto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, poi, eseguitene tutte le somme per l'intera provincia, invia il suo elenco riassuntivo all'Intendenza entro il mese di ottobre.
Tanto l'Ufficio tecnico erariale quanto l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, devono porre in evidenza, nella colonna delle annotazioni del mod. 43, l'ammontare dei redditi dominicali la cui tassazione per qualche disposizione speciale sia temporaneamente sospesa.

## CAPO IX. - *Annotamenti catastali.*

### § 114. *Scopo degli annotamenti e relative domande.*

Gli annotamenti catastali, di cui al Capo IV del Titolo I del regolamento, hanno per iscopo di perfezionare le intestazioni catastali mediante:

*a)* la sostituzione del nome dei nati alla dicitura generica di *figli nascituri;*

*b)* l'indicazione della paternità vera, od adottiva accettata dal possessore inscritto in catasto senza indicazione di paternità;

*c)* l'aggiunta, la cancellazione od il cambiamento dei nomi dei tutori, curatori od altri amministratori legali, purché l'intestazione dei possessori non subisca mutazione alcuna;

*d)* l'aggiunta di un titolo nobiliare o gentilizio col quale la persona del possessore viene meglio identificata in catasto;

*e)* l'indicazione delle quote spettanti alle diverse persone o ai diversi enti, che compongono una partita già inscritta in catasto senza indicazione di quote, nonché la correzione dei valori delle quote già indicate;

*f)* la cancellazione o la modificazione di contestazioni inscritte in catasto, sempre quando non ne derivi l'obbligo di volture;

*g)* la sostituzione di *fu* a *di* nella paternità e di *vedova* a *maritata,* ecc;
*h)* la convalida delle intestazioni d'impianto, in base ad atti anteriori allo impianto stesso;

*i)* l'introduzione, il cambiamento o la cancellazione del nome dei concessionari precari di terreni censiti appartenenti al Demanio pubblico dello Stato (§ 28);

*l)* le rettifiche ed il perfezionamento delle intestazioni delle società purché non diano luogo a trasferimenti di beni o mutamenti nell'essenza delle società stesse.

L'iscrizione di nuovi annotamenti, la cancellazione o modificazione di quelli preesistenti, non danno luogo all'esazione dei diritti stabiliti dalla tariffa per le volture ordinarie.

In ogni caso però, a corredo della domanda mod. 3 da presentarsi all'Ufficio del registro, devono essere prodotti dagli interessati gli atti, i decreti, le sentenze od altri documenti legali per giustificare il nuovo annotamento, o la cancellazione, o modificazione dell'annotamento inscritto.

Tali documenti sono esclusivamente quelli indicati per le volture al § 47 e quindi non sono ammissibili gli atti di notorietà.

§ 115. *Esecuzione degli annotamenti.*

Anche gli annotamenti si effettuano in catasto in base ad opportune note di volture nelle quali, oltre all'indicazione delle partite interessate, devono essere precisate le annotazioni da eseguirsi nel registro.

In questo, e semprechè non ne consegua nocumento alla chiarezza delle scritture, invece di trasportare la ditta in una nuova pagina, basta modificarla convenientemente - in inchiostro rosso - nella pagina ove già si trova inscritta, come si disse al § 104 per la modificazione di marche livellane.

Le indicazioni da farsi allo scarico, nella colonna "Anno e numero della nota, ecc.", devono essere brevi ed esplicite; ad esempio:

1940 … Nota di volture n. …

*Annotamento.* - Alla dicitura "figli nascituri da Goldoni Giovanni fu Alvise" si sostituisce "Goldoni Alviso fu Giovanni". Certificato 12 novembre 1910 dello Ufficio dello Stato civile di ...

E nel caso di convalidazione di intestazioni d'impianto:

1940 … Nota di volture n. …

*Annotamento.* - La ditta sopraindicata venne convalidata dall'istromento di ... (compravendita, divisione, ecc.) ... in data ... n. ... di ... notaio in ... registrato a … al

n. … in base al quale l'intera partita (oppure i numeri ... foglio … sezione ...) pervenne alla ditta intestata (oppure al cointestato ...) da ...

Ovvero:

*Annotamento.* - La ditta sopraindicata venne convalidata dalla denuncia di successione (oppure di riunione di usufrutto) n. … vol. … registrata a… il … in base alla quale l'intera partita oppure i numeri … foglio … sezione ...) pervenne alla ditta intestata (oppure al cointestato ..) per la morte di .. avvenuta il .. (data della morte) …

*Annotazioni.*

Per gli immobili di cui all'art. 2 del Testo Unico n. 1572 dell'8 ottobre 1931, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, non verrà fatto nessun Annotamento nella intestazione, ma ai numeri di mappa degli immobili vincolati verrà contrapposta la indicazione del *notevole interesse pubblico,* mediante la sigla "N.I.P.".

A norma dell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 47, deve essere fatta annotazione nei registri catastali dell'avvenuto riscatto in denaro della imposta straordinaria immobiliare istituita con il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. Di tale annotazione dovrà tenersi conto nei successivi trasferimenti di proprietà e frazionamenti delle partite.

A norma dell'art. 292 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, deve essere fatta annotazione nei registri catastali delle concessioni di mutuo per causa di terremoto, ed a norma dell'art. 28 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 analoga annotazione deve farsi per la concessione di mutui per i danneggiati in seguito ad eventi bellici. Di tali annotazioni dovrà tenersi conto nei successivi trasferimenti di proprietà.

## TITOLO II DEGLI ESTRATTI, DEI CERTIFICATI E DELLE COPIE CATASTALI

### CAPO I. - *Degli estratti e dei certificati*

#### § 116. *Oggetto degli estratti e dei certificati.*

Gli estratti, le copie ed i certificati catastali, compresi quelli esenti da ogni tassa e diritti, che si rilasciano a chiunque ne faccia domanda, che può essere pure orale, possono riguardare tutto ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti che

costituiscono il catasto. Subordinatamente all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza, e sempre che non vi ostino disposizioni generali o locali, possono pure riguardare gli altri documenti custoditi dagli Uffici tecnici erariali - compresi i tipi di frazionamento - fatta però eccezione degli atti traslativi che corredano le domande di volture dei quali gli Uffici medesimi non possono in verun caso concedere copia od estratto.

*Richiesta di certificati ed estratti. Modalità per il rilascio.*

La richiesta di certificati, estratti, o copie di documenti - la quale, se non è orale, deve essere stesa su *foglio bollato*[13] - può essere fatta tanto agli Uffici tecnici erariali, quanto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Gli estratti e le copie di mappe sono sempre rilasciati dagli Uffici tecnici erariali, salvo i casi eccezionali per i quali venga altrimenti disposto.

Il rilascio degli estratti e dei certificati da desumersi dai registri delle partite, compete di regola all'Ufficio tecnico erariale. Se però la domanda viene rivolta allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette, questo può rilasciare detti estratti e certificati, ma prima deve assicurarsi che le partite, oggetto della richiesta, non siano state e non debbano comunque variare per eventuali domande di volture in corso di esecuzione presso l'Ufficio tecnico erariale competente.

Nulla vieta di riunire in un *unico atto* (e quindi con unica tassa di bollo) l'estratto di mappa con quello della corrispondente parte descrittiva, purché i detti estratti si rilascino in un solo contesto e sotto unica data, e riguardino la stessa persona, o più persone, coobbligate e cointeressate nell'affare cui gli estratti si riferiscono, giusta le limitazioni segnate all'art. 27, n. 19, della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

In margine ai relativi fogli di carta da bollo devono essere indicati, in inchiostro, il cognome, il nome, ed il recapito della persona che fa la richiesta: tali indicazioni sono scritte dal richiedente stesso ovvero dall'Ufficio all'atto del ricevimento, per impedire che dei detti fogli si faccia uso diverso da quello dovuto, e

perché possa il Procuratore del registro provvedere d'ufficio alla riscossione dei diritti nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 83 del regolamento.

Nessun'altra scritturazione può farsi dal richiedente o dall'Ufficio sul margine dei fogli di carta bollata, ad eccezione delle precise indicazioni del Comune, Sezione, foglio e numeri di mappa, nel caso di richiesta di estratti di mappa. (Veggasi § 63).

L'Ufficio al quale viene fatta la richiesta la comunica a quello che deve provvedere

alla formazione del documento e gli trasmette i fogli di carta bollata o le marche da bollo consegnati dal richiedente a norma degli artt. 83 e 85 del regolamento.

Nei casi previsti da quest'ultimo articolo il richiedente deve pure consegnare la carta o la tela necessaria; in caso diverso vi provvede direttamente l'Amministrazione, alla quale la spesa corrispondente viene rimborsata all'atto del pagamento dei diritti.

L'Ufficio che compila il documento vi appone in margine la specifica dei diritti catastali, di scritturazione o di disegno, dovuti in base alle tariffe vigenti e, con un elenco in doppio (mod. 23), lo trasmette all'Ufficio del registro per la riscossione, a norma dell'art. 83 del regolamento, e per la consegna all'interessato.

Gli estratti, i certificati e le copie degli atti catastali rilasciati dall'Ufficio tecnico erariale sono da questo tenuti in evidenza nel registro mod. 8.

Di regola l'Ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti catastali, di scritturato e di disegno, è quello che ha sede nel capoluogo della Provincia. Tuttavia, nel caso di richieste fatte da persone non residenti nel capoluogo della Provincia, la riscossione può essere fatta dall'Ufficio del registro designato dalla parte per la consegna degli atti.

Quando per la formazione dell'estratto di mappa, l'Ufficio tecnico erariale abbia provveduto la carta o la tela, ne annota l'importo sull'estratto medesimo dopo la specifica dei diritti. Semestralmente poi ritira le somme riscosse e trattenute dal Procuratore del registro, le versa in Tesoreria in conto entrata del Tesoro e trasmette la ricevuta di versamento alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

[13] Vedi nota 7

§ 117. *Certificati storici.*

II certificato storico catastale risalente al cessato catasto può essere unico, purché concorrano le condizioni di fatto volute dall'art. 51 del regolamento.

Esso può essere rilasciato tanto se le parti esibiscono la domanda di collegamento di cui all'art. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, quanto se si limitino ad indicare i dati del nuovo e del cessato catasto.

Nel primo caso l'Ufficio dichiara in calce al certificato che la *corrispondenza fra i due catasti è presunta in base alla domanda di collegamento N ...in data ... vidimata dall'Ufficio tecnico erariale;* nel secondo caso dichiara che *l'Amministrazione non*

*assume alcuna responsabilità circa la presunta corrispondenza dei numeri di mappa dei due catasti.*

§ 118. *Liquidazione dei diritti.*

L'art. 83 del regolamento, nel disciplinare la riscossione dei diritti catastali, di scritturazione e di disegno, sui certificati, estratti e copie, dispone che tali atti vengano trasmessi agli Uffici del registro con elenco mod. 23 in doppio. Su tale elenco devesi indicare la liquidazione dei diritti per ciascun documento che si trasmette e l'eventuale importo del rimborso di spesa per carta o tela provveduta dall'Ufficio tecnico erariale.

Ciò affinché dall'esemplare che rimane presso l'Ufficio del registro risulti la somma che da questo deve essere stata riscossa, e l'altro esemplare, da restituire all'Ufficio trasmittente con la firma del Procuratore del registro, provi la concordanza della somma con quella scritta dall'Ufficio nel registro mod. 8.

§ 119. *Termine per il rilascio dei certificati, delle copie e degli estratti.*

Giusta l'art. 83 precitato, l'invio dei certificati, estratti o copie di catasto deve aver luogo entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni dalla data della richiesta; s'intende però che i detti documenti si devono rilasciare con tutta la possibile sollecitudine e nello stesso ordine con cui furono richiesti.

§ 120. *Vendita di riproduzioni di mappe.*

Gli Uffici tecnici erariali sono autorizzati a vendere a chiunque ne faccia richiesta, direttamente, o col tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte, le riproduzioni dei fogli di mappa in carta forte da disegno o in carta sottile, ma sprovviste di qualsiasi dichiarazione di autenticità o di conformità con le mappe originali, ai prezzi fissati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali con apposita tabella.

Speciali facilitazioni sono concesse agli Uffici governativi, alle Province ed ai Comuni, con l'avvertenza che, in via normale, a prezzo ridotto può essere ceduto un solo esemplare della mappa o di foglio isolato, o, tutt'al più, due, quando uno sia richiesto su carta forte, con coloritura completa, e l'altro su carta canape, con coloritura limitata ai soli fabbricati.

Ogni altro esemplare di mappe o foglio isolato, che dagli Enti anzidetti venisse richiesto, dovrà, salvo speciale autorizzazione ministeriale, essere ceduto ai prezzi normali stabiliti per i privati.

Le riproduzioni delle mappe collaudate e rese definitive possono essere munite di autentificazione col pagamento degli ordinari diritti e tasse di bollo, quando occorra farne uso pubblico a sensi dell'art. 59 ultimo comma del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Quando l'autenticazione riguardi una parte soltanto del foglio, nella relativa dichiarazione l'Ufficio deve esplicitamente indicare quali siano le particelle che si intendono autenticate.

Nella gestione della vendita al pubblico delle riproduzioni di mappa saranno osservate le seguenti disposizioni:

*1)* II consegnatario delle riproduzioni, che effettua le vendite, ed il contabile che riscuote i danari, rilascia le ricevute ed esegue i versamenti in Tesoreria,non devono essere una stessa persona, ma due persone distinte, ciascuna delle quali deve avere la propria responsabilità.

*2)* In conseguenza di ciò il bollettario deve essere custodito dal Contabile, e le ricevute dovranno essere redatte in triplo esemplare, di cui la matrice resterà al contabile stesso; uno degli esemplari, munito della competente marca da bollo, sarà per l'acquirente; l'altro esemplare passerà al consegnatario delle riproduzioni,che lo conserverà per suo discarico.

*3)* Qualora l'acquirente si rifiuti di ritirare la ricevuta, essa non verrà distaccata dal bollettario e resterà quindi unita alla matrice.

*4)* Per ogni acquirente (privato od ente od Ufficio pubblico) sarà di volta in volta compilata una ricevuta distinta, e saranno quindi omesse le ricevute cumulative.

*5)* Alla fine di ogni anno solare i signori Capi d'Ufficio dovranno personalmente accertarsi della vera e reale consistenza delle riproduzioni di mappa, ed entro il mese di gennaio inviare alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali la formale dichiarazione che il carico corrisponde esattamente a quello risultante dalla situazione di magazzino.

Agli effetti del disposto del regio decreto 20 agosto 1926, n. 1480, devono ritenersi esenti dall'arrotondamento i pagamenti per riproduzioni di mappe, potendo considerarsi, per analogia, la vendita di queste riproduzioni come un pubblico

servizio regolato da speciali tariffe.

L'importo della tassa di bollo sui pagamenti in parola deve essere corrisposto dagli acquirenti, in aggiunta al prezzo, e regolato con applicazione di marche sulla ricevuta.

§ 121. *Vendita di riproduzioni e rilascio estratti di mappe riguardanti zone militarmente importanti.*

Gli Uffici tecnici erariali sono autorizzati a vendere senza il preventivo assenso del Ministero della guerra le riproduzioni di mappe relative a zone interessanti la difesa, o soggette a servitù militari, sempre che detti fogli di mappa non contengano aree demaniali su cui sorgano manufatti militari.

Per i fogli, invece, che riportano aree demaniali su cui sorgono manufatti militari, deve essere chiesta preventivamente al Ministero della guerra l'autorizzazione di vendita dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Debbono intendersi come manufatti militari:

*a)* le opere di fortificazione e relative strade di accesso;

*b)* le fabbriche e depositi di munizioni ed esplosivi;

*c)* le caserme, magazzini, ricoveri e stabilimenti militari;

*d)* i campi di aviazione non aperti al traffico civile;

*e)* i depositi di carburante di capacità superiore alle 100 tonnellate;

*f)* le centrali elettriche, le dighe, i bacini artificiali, le linee elettriche ad alta tensione, i grandi stabilimenti militari ed industriali nelle zone indicate al precedente punto *e).*

Allorché la riservatezza riguarda, oltre che le zone demaniali su cui sorgono manufatti militari anche un certo numero di particelle circostanti, l'Ufficio tecnico erariale, - per tali particelle - non potrà rilasciare estratti di mappa neppure se venissero richiesti dagli interessati per la compilazione dei tipi di frazionamento.

In tali casi, i tipi corrispondenti si faranno eseguire da un perito appartenente al ruolo dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici erariali, a spese delle parti, su estratti ricavati dalla mappa segreta dallo stesso Ufficio lavori del Genio Militare che tale mappa ha in consegna. Assisterà al rilevamento, come nei casi precedenti, un incaricato di detto Ufficio che avrà recato con sé la mappa e l'estratto predisposto. Nella sede dell'Ufficio tecnico erariale saranno introdotte sulla mappa le variazioni

dipendenti dal frazionamento e, a operazioni compiute, mappe ed estratto saranno riportati all'Ufficio lavori del Genio Militare personalmente dallo incaricato.

Di tutto l'operato sarà fatto cenno in un processo verbale in duplo.

Gli Uffici tecnici erariali e quelli distrettuali delle imposte dirette riporteranno le variazioni sui registri.

Qualora sussistano ragioni per non rilasciare gli estratti, saranno forniti ai privati soltanto i dati descrittivi.

§ 122. *Contabilità delle riproduzioni di mappa.*

Gli Uffici tecnici erariali tengono in evidenza, con le necessarie scritture, il movimento delle riproduzioni di mappa e quello delle somme riscosse e versate in Tesoreria, compilano, semestralmente, il mod. 52 e lo trasmettono alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, entro la prima quindicina dei mesi di gennaio e di luglio.

Entro il mese di gennaio gli Uffici dovranno anche trasmettere alla Direzione Generale la situazione di magazzino (mod. 53).

Il ricavato della vendita delle riproduzioni deve essere versato in Tesoreria appena raggiunto l'importo di L. 20.000, o, qualora non raggiunga tale somma, alla fine di ciascun mese.

§ 123. *Registro di consistenza delle riproduzioni di mappa.*

Per tenere in evidenza il movimento delle riproduzioni di mappa l'Ufficio tecnico erariale si vale del mod. 54. In detto registro - da tenersi distintamente per ciascun comune e per le riproduzioni su carta forte, su carta canape o, rispettivamente, su carta tipo T. S. 110 o T. S. 210 per le riproduzioni eliografiche - l'Ufficio espone cronologicamente tutte le operazioni riguardanti il ricevimento delle riproduzioni delle mappe e la loro vendita al pubblico, nonché la cessione delle riproduzioni stesse per gli usi d'ufficio, semprechè il relativo scarico sia stato autorizzato dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

La situazione di magazzino delle riproduzioni di mappa, nei singoli uffici, viene tenuta in evidenza mediante il modello *54-bis*.

Le richieste dei fogli di mappa riprodotti, comprese quelle fatte a mezzo degli Uffici

distrettuali delle imposte dirette devono sempre essere accompagnate dal relativo importo. Chi le presenta col tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha però l'obbligo di provvedersi previamente di un vaglia postale a favore dell'Ufficio tecnico erariale.

Le quietanze di versamento degli incassi alla Tesoreria provinciale vengono trasmesse alla Ragioneria Centrale, con la relazione sulla Contabilità dei beni mobili, alla fine di ogni esercizio finanziario e col conto giudiziale di cui alla circolare 113187 del 24 agosto 1929 della Ragioneria Generale dello Stato.

§ 124. *Collegamento del vecchio col nuovo catasto.*

La domanda di collegamento del vecchio col nuovo catasto nelle province in cui il nuovo sostituisce un antico catasto geometrico particellare, a sensi dell'art. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, deve essere rivolta dal possessore o da chi lo rappresenta direttamente o per il tramite dello Ufficio distrettuale delle imposte dirette, all'Ufficio tecnico erariale della provincia nella quale si trovano i beni cui la domanda stessa si riferisce.

La domanda, da registrare nel mod. 8, deve redigersi in doppio esemplare, di cui uno in *carta semplice;* deve indicare i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che si ritengono corrispondenti.

Il collegamento deve esser fatto per possesso, per podere o comunque, per gruppo di particelle.

§ 125. *Verificazione delle domande di collegamento.*

L'Ufficio tecnico erariale colla scorta della mappa del vecchio catasto e delle indicazioni relative ai numeri della nuova e della vecchia mappa che devono corrispondersi, verifica se sussista la corrispondenza, ed espone in calce o a tergo dei due esemplari della domanda, la richiesta vidimazione nella forma seguente: *Visto per la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione, ai sensi ed agli effetti dell'art.* 58 *del Testo Unico approvato con regio decreto* 8 *ottobre* 1931, *n.* 1572.

Nel caso eccezionale che l'Ufficio, pur riconoscendo la corrispondenza delle particelle della mappa nuova con quelle della vecchia nei riguardi del possesso, rilevi notevoli differenze nella figura o nell'ubicazione delle particelle medesime, per ma-

nifesta erroneità di una o di ambo le mappe, sostituisce alla dichiarazione suesposta la seguente: *il n. . . . della nuova mappa non corrisponde graficamente al n. . . . dell'antica mappa. Si può tuttavia presumere che i due numeri rappresentino uno stesso appezzamento di terreno. Questa dichiarazione si rilascia, senza responsabilità dell'Amministrazione a sensi ed agli effetti dell'art.* 58 *del Testo Unico approvato con R. decreto* 8 *ottobre* 1931, *n.* 1572.

§ 126. *Discordanze per collegamento.*

Eseguite le operazioni di cui al paragrafo precedente l'Ufficio tecnico erariale restituisce direttamente, o per il tramite dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette, l'esemplare della domanda *steso in carta bollata* e trattiene l'esemplare in carta libera, da conservare in apposita cartella per Comune.

Nel caso che l'Ufficio tecnico erariale non riconosca sufficienti i dati forniti dal possessore per dimostrare la presunta corrispondenza della mappa vecchia con la nuova, o ritenga esclusa la corrispondenza medesima, richiede agli interessati le maggiori notizie che reputa necessarie e qualora ravvisi inesatta la corrispondenza, ne fa analoga dichiarazione sulla domanda.

CAPO II. - *Delle copie del catasto concesse ai comuni.*

§ 127. *Copie concesse ai Comuni.*

La copia della mappa e degli altri atti catastali che i comuni possono ottenere a norma del titolo II, capo II del regolamento, ovvero l'aggiornamento della copia precedentemente concessa, si fa di regola presso l'Ufficio tecnico erariale sotto la vigilanza del Capo di essa, o di un suo delegato, durante il normale orario d'ufficio e con l'opera d'incaricati del Comune scelti fra persone capaci non appartenenti all'Amministrazione governativa.

Tale lavoro può farsi, a mezzo di speciali incaricati del Comune, anche presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

A mente poi dell'art. 64 del regolamento, l'Ufficio tecnico erariale può assumersi l'incarico di eseguire direttamente la copia o l'aggiornamento della mappa e degli altri atti catastali, sempre quando il servizio di conservazione non abbia a soffrire veruna interruzione. In tal caso l'ufficio determina e notifica il preciso ammontare

della spesa al Comune richiedente, che è tenuto a versarne anticipatamente e direttamente l'importo sul c. c. postale intestato all'Ufficio tecnico erariale, per l'assegnazione al personale incaricato dell'esecuzione del lavoro, che dovrà essere eseguito, sempre, in ore straordinarie.

Contro il provvedimento dell'Ufficio tecnico erariale, il Comune può ricorrere al Ministero delle Finanze che decide entro 30 giorni in modo definitivo.

§ 128. *Tariffe speciali a favore dei Comuni.*

E' riconosciuta ai Comuni la facoltà di stabilire regolamenti e speciali tariffe valevoli per l'uso dei catasti del proprio territorio, loro concessi a tenore dell'art. 55 del regolamento.

Tali tariffe non possono superare la metà dei diritti dovuti allo Stato ai sensi del n. 1 delle norme speciali di cui all'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

Le tariffe ed i regolamenti deliberati dalla Autorità comunale devono essere sottoposti, giusta le vigenti disposizioni, all'approvazione del Ministero delle finanze, previo esame dalla Giunta provinciale amministrativa.

## TITOLO III

## DEI DIRITTI CATASTALI, DI SCRITTURAZIONE, DI DISEGNO E DI CONSULTAZIONE

### CAPO I. - *Dei diritti catastali e di scritturazione sulle volture.*

§ 129. *Pagamento dei diritti catastali e di scritturazione.*

I diritti catastali e di scritturazione sulle volture e gli emolumenti eventualmente dovuti per le copie o gli estratti dei documenti da allegarsi alle domande di volture, ai sensi dell'art. 55 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'art. 1 della Legge 17 agosto 1941, n. 1043, devono essere pagati ai Procuratori del registro o delle successioni insieme con le imposte di registro o di successione.

Per effetto delle disposizioni della legge su citata e del relativo regolamento, il pagamento di questi diritti di voltura costituisce una delle formalità necessarie per la registrazione degli atti, ed a chi deve pagare le imposte di registro o di successione

non può essere riconosciuta la facoltà di sottrarsi al pagamento dei diritti medesimi.

*Riscossioni inesatte.*

Nei casi di rettificazione dei diritti catastali, di scritturazione e delle tasse di bollo, gli Uffici del Registro devono provvedere di propria iniziativa ai recuperi ed ai rimborsi.

*Competenze ai Procuratori del Registro.*

*Per i certificati* di denunciata successione occorrenti a termini dell'art. 13 del regolamento, e da rilasciarsi in *carta bollata*[14], ai sensi delle vigenti disposizioni, compete ai Procuratori del registro il diritto di compilazione, escluso però il diritto di ricerca, quando i detti certificati si formano all'atto della liquidazione e riscossione dei diritti catastali e di scritturazione.

[14] Vedi nota 1.

§ 130. *Diritti catastali e di scritturazione delle volture per atti stipulati all'estero.*

I diritti catastali e di scritturazione, relativi a volture dipendenti da passaggi di beni immobili, risultanti da atti stipulati all'estero e ricevuti od autenticati dai Consoli, debbono essere pagati al momento della registrazione di tali atti, ancorché questi non siano stati depositati presso un notaio od un Archivio notarile, ai sensi dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili.

Pertanto il Procuratore del registro deve riscuotere, insieme all'imposta di registro, anche i diritti catastali e di scritturazione, e trasmettere, come di consueto, la domanda di volture, corredata dalla copia, od estratto dei relativi documenti, all'Ufficio tecnico erariale, al quale però spetterà, giusta gli artt. 57, *57-bis* e 60 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, di curare che la documentazione, insufficiente nei rapporti della voltura, venga completata.

§ 131. *Diritti catastali e di scritturazione su atti fatti registrare da pubblici ufficiali, e per domande di volture compilate d'ufficio.*

Tutti i pubblici ufficiali e chiunque altri abbia l'obbligo di pagare le imposte di registro e di successione nei casi di trasferimento d'immobili e di diritti reali ad essi relativi, hanno pure l'obbligo di pagare i diritti catastali e di scritturazione alvo

rivalsa verso le parti interessate.

Nei casi contemplati dal § 45 l'importo delle tasse di bollo dovute sulle domande di volture e gli emolumenti dovuti per le copie od estratti dei documenti, sono dal Procuratore del registro annotati a debito in appendice all'articolo del credito principale inscritto per le imposte di registro e di successione e per i diritti catastali e di scritturazione.

§ 132. *Scritture private autenticate dopo la loro registrazione.*

Qualora, dopo avvenuta la registrazione della scrittura privata non autenticata (§ 52), la parte provveda alla autenticazione delle firme, queste possono ripetersi *sullo stesso foglio* contenente la scrittura; in tal caso non è esigibile nessun nuovo diritto di bollo quando vi sia spazio sufficiente per trascrivere anche la autenticazione.

Nei rapporti dell'imposta di registro, è dovuta la sola imposta di cui all'art. 110 della vigente tariffa purché non siano apposte dichiarazioni di ratifica, conferma, approvazione o altre dichiarazioni d'indole contrattuale, non potendosi in questi casi prescindere dall'applicare anche l'imposta propria della ratifica (art. 94 della tariffa) o quella dovuta per le dichiarazioni aggiunte.

Neppure è da richiedersi, per l'esazione dell'imposta di autentica, la produzione di nuova copia della scrittura privata completata con l'autenticazione; ma una copia od estratto di essa, *in carta libera,* dovrà essere prodotta a corredo della domanda di volture da esibirsi contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto di autentificazione.

Per l'applicazione dei diritti catastali e di scritturazione è da prendersi a base lo stesso valore sul quale fu prima percetta la tassa di registro per la scrittura non autenticata.

§ 133. *Espropriazione per costruzione di strade provinciali, per opere idrauliche di 2$^a$ e 3$^a$ categoria e per opere di bonifica.*

E' *esente da tassa di bollo* e dai diritti catastali e di scritturazione la prima delle due volture che occorre eseguire al nome del Demanio dello Stato per la costruzione di strade provinciali e per la esecuzione di opere idrauliche di seconda e terza categoria o di bonifica di competenza statale, di cui ai §§ 41 e 42 della presente istruzione.

*Passaggio di beni dal Demanio pubblico al Demanio patrimoniale.*

Uguali esenzioni gode la voltura allo Stato per il passaggio di beni dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato ed in genere tutti i passaggi a favore del Demanio.

§ 134. *Passaggio di beni alla Croce Rossa Italiana.*

In base a richiesta del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e ai documenti che dallo stesso sono presentati, le volture catastali riguardanti beni che vengono trasferiti all'Ente, sono eseguite d'ufficio, in esenzione da qualsiasi diritto, (art. 3 del regio decreto-legge 4 giugno 1926, n. 870).

*Passaggi di beni all'Opera Nazionale Combattenti.*

Sono egualmente esenti da qualsiasi diritto le volture riguardanti il trasferimento di beni all'Opera Nazionale Combattenti (regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606).

§ 135. *Premute di immobili.*

Nelle permute di immobili devono essere riscossi due diritti di voltura, da liquidarsi separatamente sul singolo valore degli stabiliti che si trasferiscono.

§ 136. *Divisione dei beni posseduti in comune.*

Nel caso di distacco da ditte collettive di una quota di beni per divisione avvenuta fra un comproprietario ed il resto della comunione, sebbene siano due i trasporti da praticarsi in catasto, il primo in testa alla persona che si è divisa dalla comunione, l'altro alla ditta degli individui che in essa sono rimasti per la residua proprietà, i diritti per la voltura si liquidano una sola volta e precisamente sul valore della quota stralciata, ritenuto che uno dei due trasporti ha più attinenza col sistema di conservazione del catasto, che col movimento reale della proprietà. *Due però sono le tasse di bollo da pagarsi.*

Il criterio suesposto per la liquidazione dei diritti per le volture non è quindi applicabile se due soltanto risultino i compartecipanti alla comunione; imperocché in tal caso due devono ritenersi le quote di distacco, avverandosi lo scioglimento effettivo della comunione.

§ 137. *Donazioni per matrimonio.*

L'obbligo della voltura dei beni donati in contemplazione di matrimonio sorge soltanto dalla data della celebrazione del matrimonio. Siccome per altro i diritti catastali è di scritturazione vengono percetti assieme all'imposta di registro, e questa si riscuote nei 20 giorni dalla stipulazione della convenzione matrimoniale, così deve farsene la restituzione ove avvenga il rimborso dell'imposta di registro in seguito al mancato matrimonio.

§ 138. *Cessione di beni alla massa dei creditori.*

La cessione volontaria dei beni fatta dal debitore alla massa dei creditori, qualora non sia in estinzione di debiti, ma allo scopo di delegare l'amministrazione alla vendita dei beni medesimi, non importa trasferimento in capo alla detta massa dei creditori, come dimostra il fatto che la vendita segue bensì a profitto dei creditori, ma a nome del debitore.

Quindi le cessioni volontarie predette, non potendo considerarsi traslative né dichiarative di proprietà, non devono far luogo a voltura in catasto né a pagamento di diritti catastali e di scritturazione.

§ 139. *Simulazione di vendita.*

La sentenza che dichiara simulato un contratto di compravendita opera la retrocessione, cioè un nuovo trasferimento della cosa al venditore, e quindi sono dovuti, oltre all'imposta proporzionale di registro, anche i diritti per le volture. Né in base alla sentenza che dichiara la simulazione, può farsi luogo alla restituzione dei diritti per le volture regolarmente percetti, quand'anche non siasi eseguita la voltura nei registri catastali, per cui l'immobile sia rimasto sempre intestato al vero proprietario. Anzi, in questo caso, occorre di provvedere alla duplice voltura: la prima in testa al compratore fittizio in base all'atto di vendita; la seconda per la retrocessione all'antico proprietario, in base alla sentenza.

§ 140. *Risoluzione di vendita.*

Analogamente al caso di simulazione di vendita sono dovuti i diritti per le volture sulla sentenza che dichiara risoluto un contratto di vendita per inadempimento dei patti contrattuali ed ordina la retrocessione dei fondi al venditore.

§ 141. *Società Rettifiche e perfezionamenti di intestazioni catastali.*

Le rettifiche e perfezionamenti delle intestazioni catastali in dipendenza di modifiche puramente formali, in base alle quali le Società proprietarie di beni immobili, cambiano la denominazione o ragione sociale, si introducono nei registri catastali, in esenzione dei diritti di voltura, in seguito a presentazione, agli Uffici del registro, da parte degli Enti interessati, di regolare domanda di rettifica di intestazione corredata della copia autentica della relativa deliberazione.

§ 142. *Eredità giacente.*

In pendenza dell'accertamento degli eredi, o quando gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato alla eredità, si eseguisce l'intestazione alla eredità giacente, con l'indicazione del curatore che è incaricato di provvedere all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari (art. 528 del Codice civile) e che è tenuto al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione sulla voltura.

§ 143. *Rinunzia ad eredità.*

Nei casi di rinunzia ad eredità, fatta a senso dell'articolo 519 del vigente Codice civile, occorre distinguere se non sia stata ancora eseguita la voltura dei beni dall'autore della successione all'erede rinunziante ovvero se questa voltura sia stata eseguita.

Nel primo caso, per la voltura che deve farsi dal defunto a coloro che dopo la rinunzia entrano al possesso dell'eredità, non occorre una speciale liquidazione dei diritti catastali e di scritturazione, giacché la medesima deve risultare dalla denunzia di successione, in base alla quale viene eseguito il trasporto del compendio ereditario agli eredi del defunto, escluso il rinunziante.

Nel secondo caso, quando cioè in base alla denuncia di successione, già è stata eseguita la voltura in testa a coloro che figuravano eredi prima della rinuncia, occorre eseguire un'altra liquidazione di diritti catastali e di scritturazione perché si faccia luogo alla voltura di correzione in testa a coloro che restano eredi dopo l'intervenuta rinuncia; e, in tal caso, si deve procedere a dichiarazione di valore o a determinazione d'ufficio, in analogia a quanto dispone l'art. 73 del regolamento.

§ 144. *Successione passiva.*

La circostanza che una successione sia stata riconosciuta passiva agli effetti della imposta di trasferimento, per eccedenza di debiti, e sia stato di conseguenza, annullato il relativo articolo di campione, non è di ostacolo alla percezione dei diritti per le volture, perché l'art. 66 del regolamento dispone tassativamente che nei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale venga liquidato sul valore degli immobili, senza detrazione delle passività ereditarie.

§ 145. *Beni omessi nella denuncia di successione.*

Allorquando in una denunzia di successione si rilevino omissioni di beni iscritti alla partita o alle partite del defunto, l'Ufficio tecnico erariale da corso alla voltura per gli immobili denunciati.

Per i beni omessi, l'Ufficio, sentiti gli interessati ed assicuratosi che non si tratti né di inesatte partite d'impianto, né di errore materiale commesso nella esecuzione di precedenti volture, ne informa il Procuratore del registro per i provvedimenti di sua competenza.

Alle eventuali variazioni di possesso negli atti catastali, l'Ufficio provvedere quando gli sarà pervenuta la nuova domanda di volture con allegata copia della denunzia suppletiva.

Per la denunzia di completamento è dovuto un nuovo diritto catastale e di scritturazione da liquidarsi in base al valore del fondo omesso nella prima denunzia, soltanto nell'eventualità che il valore complessivo degli stabili caduti in successione esorbiti dalla classe in base alla quale la tariffa venne già applicata.

§ 146. *Successioni riguardanti proprietà e usufrutto.*

Nel caso di successione che si devolva, per legge o per testamento, parte in usufrutto e parte in piena proprietà, senza però che vengano frazionati i fondi, e questi si trovino in uno stesso comune amministrativo, la voltura.è unica: e per essa oltre ai diritti di scritturazione, sono dovuti i diritti graduali da applicarsi conformemente al disposto dell'art. 67 del regolamento.

E' pure unica la voltura, nel caso in cui l'autore della successione figuri intestato, per gli stessi beni, come proprietario e come usufruttuario.

E’ dovuta *la sola tassa di bollo* per la domanda di volture presentata nel caso di accrescimento d’usufrutto (§ 58).

§ 147. *Riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà.*

Nel caso di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà si fa luogo alla voltura dell’usufrutto al proprietario col pagamento dei diritti graduali e di scritturazione, a tenore degli artt. 67 e 86 del regolamento, senza riguardo alla circostanza che la tassa di consolidazione risulti già riscossa fin dal momento del distacco dell’usufrutto dalla proprietà.

Però, non potendosi, giusta l’art. 15 del regolamento, eseguire la voltura se non dopo avvenuto il trasferimento che ad essa da occasione, resta vietato ai Procuratori del registro di riscuotere anticipatamente i diritti per la voltura che devono essere pagati soltanto al momento in cui viene esibita la denuncia per il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà.

§ 148. *Riunione di usufrutto alla nuda proprietà per valore non soggetto a tassa di registro.*

A norma dell’art. 67 del regolamento, quando per la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, già trasferita a titolo oneroso, non risulti alcun valore soggetto a imposta di registro, non si fa luogo alla liquidazione dei diritti per la voltura.

Per l’esecuzione della medesima basta che venga soddisfatta la sola tassa di bollo sulla domanda, fermo però l’obbligo della presentazione della denuncia di successione, dalla quale deve risultare la mancanza di valore imponibile per la consolidazione dell’usufrutto.

## CAPO II. - *Diritti catastali, di scritturazione o di disegno e tasse di bollo sulle copie, sui certificati e sugli estratti.*

§ 149. *Liquidazione e riscossione dei diritti.*

Le liquidazioni e le riscossioni dei diritti catastali, nonché dei diritti di scritturazione o di disegno, di cui ai regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011 e 7 marzo 1938, n. 205, con le modifiche di cui al decreto legge luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, al decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 e al decreto legislativo 28 gennaio

1948, n. 76, sulle copie, sui certificati e sugli estratti catastali, si fanno secondo le norme stabilite nei Capi II e III del Titolo III del regolamento e sono tenute in evidenza nel registro modello 8.
In questo paragrafo e nei seguenti si considerano alcuni casi speciali non contemplati dal regolamento.
*Diritto di centesimi dieci per i certificati storici.*
Il diritto di centesimi dieci stabilito dal n. 3 della tariffa annessa al decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, da corrispondersi in ragione dei numeri di mappa trascritti sui certificati storici risalenti agli antichi catasti, deve essere valutato soltanto per i numeri di mappa del catasto vigente.

§ 150. *Cauzione degli Esattori e dei Ricevitori provinciali.*

I certificati di catasto domandati dagli Esattori e dai Ricevitori provinciali per documentare le offerte di cauzione vanno soggetti alla tassa di bollo ed ai diritti catastali e di scritturazione.

§ 151. *Ammissione di minorenni in istituti di correzione.*

Gli atti occorrenti a termini dell'art. 319 del vigente Codice civile, per l'ammissione dei minorenni in una casa od in uno istituto di correzione, *non sono esenti da bollo,* e per conseguenza vanno soggetti anche ai diritti catastali e di scritturazione.
Solo quando la richiesta dei certificati di non possidenza venga fatta direttamente dall'autorità giudiziaria, tornando applicabile il disposto dell'art. 4, allegato B alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e dell'art. 87 del regolamento, i certificati predetti possono rilasciarsi *in carta libera* ed in esenzione da qualsiasi diritto, ma nel loro contesto deve essere fatta espressa mensione delle circostanze preaccennate e dell'esclusivo scopo per cui vengono rilasciati.

§ 152. *Quotizzazione dei beni comunali.*

Di regola non possono rilasciarsi gratuitamente i certificati e gli estratti di catasto richiesti dagli Agenti demaniali incaricati della quotizzazione dei beni di proprietà dei comuni, trattandosi di operazioni d'indole patrimoniale che si compiono nell'interesse dei comuni.
Però gli Uffici tecnici erariali devono permettere ai Commissari la libera

consultazione dei catasti e prestarsi inoltre a fornire tutte le delucidazioni che possano agevolare l'opera del riparto in conformità al decreto 3 luglio 1861, n. 437, del Luogotenente del Re nelle province napoletane.

§ 153. *Estratti di mappa per tipi di frazionamento.*

L'art. 59 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con il decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, stabilisce che saranno esenti dai diritti catastali, ma assoggettati ai soli diritti di disegno ed alla tassa di bollo, gli estratti di mappa da prodursi come tipi di frazionamento a corredo delle domande di volture per divisione di particelle.

L'esenzione dai diritti catastali è concessa per i soli estratti che debbono servire alla redazione dei tipi di frazionamento; pertanto, quando non tutti i numeri di mappa per i quali fu rilasciato l'estratto vengano poi effettivamente frazionati, risulti evidente l'abuso, l'Ufficio tecnico erariale, all'atto della verificazione di cui al § 73, annota per le particelle non frazionate i diritti catastali stabiliti dal regolamento e trasmette il tipo al competente Ufficio del registro, precisandogli se trattisi di tipo redatto prima della stipulazione dell'atto traslativo, ovvero, di tipo già allegato a domanda di volture. Nel primo caso il Procuratore del registro riscuote i diritti catastali e consegna il tipo agli interessati; nel secondo, invece, inscritto al campione l'articolo del debito, invia il tipo all'Ufficio tecnico erariale perché non rimanga sospesa l'esecuzione delle volture.

Analogamente a quanto sopra, l'Ufficio tecnico erariale, all'atto della esecuzione delle volture, riporta a colonna 14 del registro mod. 8 il riferimento delle note di volture alle quali risultino allegati i tipi di frazionamento ed alla fine di ogni semestre, per gli estratti rilasciati nel semestre precedente e non prodotti per le volture, invita i richiedenti a rendere ragione della mancata presentazione.

Trascorso il periodo di tempo che sarà ritenuto conveniente per tali inviti, l'Ufficio tecnico erariale forma un elenco degli estratti di mappa per i quali non sia stata giustificata la omessa esibizione del tipo di frazionamento, e lo trasmette, con apposita lettera, all'Ufficio del registro, il quale procederà senz'altro alla riscossione dei diritti catastali, nonché al recupero della tassa di bollo per i tipi rilasciati a norma del § 8. In questo elenco dovranno figurare il nome del richiedente e quello del possessore, la quantità delle particelle comprese in ciascun estratto, i diritti da percepirsi e le eventuali tasse da bollo da recuperare.

§ 154. *Estratti di mappa: Bollo.*

A qualunque estratto di mappa nuova o vecchia sono applicabili le prescritte *tasse di bollo.*

Negli estratti di cui sopra si possono comprendere figure di mappa nuova o vecchia, purché sia unica la dichiarazione di conformità. Nulla poi vieta che negli estratti medesimi sia compresa la corrispondente parte descrittiva, purché gli estratti stessi si rilascino in un solo contesto e sotto unica data e riguardino la stessa persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui gli estratti si riferiscono. Anche a tali estratti sono applicabili le vigenti *tasse di bollo;* nei riguardi dei diritti catastali, è dovuto un unico diritto fisso, mentre il diritto proporzionale e quello di disegno sono da liquidarsi tanto per le figure della nuova che della vecchia mappa.

§ 155. *Bollettari per ricevuta di diritti riscossi direttamente dagli uffici.*

Per le ricevute da rilasciarsi ai richiedenti certificati ed estratti esenti dai diritti catastali e soggetti ai soli diritti di scritturazione o di disegno, l'Ufficio tecnico erariale si vale dei bollettari mod. 55.

I bollettari, da numerarsi progressivamente per ogni esercizio finanziario, sono costituiti da 20 ricevute, da numerarsi anche progressivamente, ognuna in duplice esemplare di cui il secondo resta inserito nel bollettario e si compila mediante ricalco con carta carbone.

A fine di ogni esercizio finanziario i bollettari saranno allegati al mod. 8, previo annullamento di tutte le ricevute ancora in bianco nell'ultimo bollettario.

Sul frontespizio del registro mod. 8, si indicherà il numero totale delle ricevute e dei bollettari relativi all'esercizio stesso.

L'Ufficio tecnico erariale, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello della riscossione, versa, sul conto corrente postale ad esso intestato la somma riscossa.

## CAPO III**.** - *Diritti di consultazione degli atti catastali.*

§ 156. *Consultazione degli atti catastali e facoltà di estrarne note ed appunti.*

E' consentito a chiunque, mediante il pagamento del prescritto diritto fisso, di consultare, presso gli Uffici tecnici erariali, la mappa e gli altri atti catastali ed anche

di estrarne note ed appunti.

E' però vietato di estrarre copie di qualsiasi genere degli atti di cui sopra, compresi quindi anche i lucidi di mappa.

Per i documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto non è consentito di prendere appunti e dati, ed il rilascio di copie ed estratti di essi è sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza (art. 54 del regolamento).

§ 157. *Modo di corresponsione del diritto di consultazione.*

II diritto fisso di cui al paragrafo precedente sarà corrisposto all'Ufficio mediante marche da bollo a tassa fissa.

A fine di ogni settimana l'Ufficio tecnico erariale registra nel modello 8 l'importo complessivo dei diritti di consultazione corrisposti durante la settimana.

§ 158. *Registri per le ricevute dei diritti di consultazione.*

Un registro speciale, mod. 56, per le ricevute dei diritti di consultazione delle scritture catastali, compilate a madre con due bollette-figlie, deve essere tenuto dal Capo Ufficio o da un funzionario di ruolo da questi incaricato.

La prima bolletta-figlia porta alcune caselle per l'applicazione delle marche da bollo che dovranno essere annullate col timbro d'Ufficio in modo chiaro e preciso possibilmente con data a stampa.

§ 159. *Concessione, da parte dell'Ufficio, del diritto alla consultazione degli atti catastali.*

Sopra semplice domanda verbale, l'Ufficio tecnico erariale accorda il diritto alla consultazione degli atti catastali rilasciando l'apposita ricevuta (la seconda figlia) attestante l'avvenuto pagamento.

Nella ricevuta saranno espressamente indicati il giorno e le ore in cui potrà eseguirsi la richiesta consultazione, avvenuta la quale il funzionario incaricato completerà la bolletta madre con l'indicazione del periodo di durata della consultazione stessa.

## CAPO IV. - *Dell'esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse di bollo.*

### § 160. *Esenzione dal pagamento dei diritti.*

I casi nei quali non si fa luogo a liquidazione di diritti catastali sono contemplati nel Capo IV, Titolo III del Regolamento.

In relazione al disposto dell'art. 91 del Regolamento, gli Uffici tecnici erariali devono tenere presente che le domande degli Uffici Governativi dirette ad ottenere il rilascio gratuito degli atti in detto articolo contemplati, per essere prese in considerazione, dovranno essere fatte con lettera Ufficiale del Capo dell'Ufficio richiedente, e che le domande dovranno contenere la dichiarazione che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.

### § 161. *Facoltà dei procuratori del registro.*

A senso degli artt. 134 e 135 della legge sul registro, i Procuratori del registro, oltre di avere la facoltà di richiedere il rilascio gratuito di estratti dei registri e degli altri atti catastali, hanno il diritto di ispezionare i registri e gli atti medesimi e di prendere le note e gli estratti che ravvisano necessari nell'interesse dell'Amministrazione, senza compenso alle persone incaricate di tenere i registri.

Allo scopo però di assicurare il buon andamento del servizio catastale, conviene che i Procuratori del registro si valgano preferibilmente del diritto d'ispezione a senso dell'art. 119 della legge suddetta e che le richieste degli estratti siano limitate ai casi nei quali manchi al Procuratore del registro il mezzo di ispezionare i registri presso l'Ufficio tecnico erariale, o gli sia necessario assolutamente avere gli estratti o le copie debitamente autenticate.

### § 162. *Imprese per la costruzione delle ferrovie dello Stato.*

Le imprese assuntrici di lavori per costruzione di ferrovie, nelle espropriazioni per l'impianto di linee governative, agiscono in nome e nell'interesse esclusivo dello Stato, cui appartiene la proprietà della linea che si sta costruendo. Devono quindi somministrarsi gratuitamente alle dette imprese, in quanto il contratto non disponga diversamente, le notizie di cui abbisognano per completare dei necessari dati catastali gli elenchi dei terreni da espropriarsi; ma le richieste relative devono essere fatte agli Uffici tecnici erariali a mezzo dell'Ufficio speciale delle ferrovie, Ministero dei Lavori Pubblici, il quale deve dichiarare che trattasi di lavoro eseguito per conto e

nell'interesse esclusivo dello Stato. Rimane poi salvo all'Ufficio tecnico erariale il diritto di esigere il concorso degli uffici richiedenti a senso del disposto del 2° comma dell'art. 91 del regolamento.

§ 163. *Esenzione da tasse di bollo e dei diritti catastali, di scritturazione o di disegno.*

Sono esenti dalla tassa di bollo e da tutti i diritti:

*a)* le copie, i tipi, i certificati ed estratti richiesti dagli Uffici governativi (§ 160);

*b)* gli elenchi dei beni intestati ai possessori, richiesti dagli esattori delle imposte dirette, da rilasciare nel termine di otto giorni;

*c)* i certificati catastali richiesti dalla legge per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o per l'assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e quelli per concorrere a posti gratuiti nei convitti nazionali, purché la richiesta dipenda da comprovata povertà degli aspiranti;

*d)* quelli occorrenti per il ricovero dei dementi poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali;

*e)* quelli per l'iscrizione nelle liste dei poveri e per la concessione gratuita dei medicinali;

*f)* quelli per ottenere atti dallo stato civile in carta libera e gratuitamente, a titolo di povertà, in base ad attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

*g)* per i procedimenti di riabilitazione;

*h)* per ottenere la liquidazione di pensioni dallo Stato, dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti di beneficenza;

*i)* quelli richiesti dall'Autorità giudiziaria per i minorenni da ammettere in istituti di correzione (§ 151);

*l)* quelli occorrenti agli ex combattenti per i concorsi a pensione od assegni vitalizi;

*m)* per uso di leva o per riduzione di ferma;

*n)* da allegare alle domande di prestiti familiari ai sènsi dell'art. 11 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

*o)* i certificati e gli estratti catastali richiesti dagli uffici delegati per provare la proprietà dei fondi da espropriarsi per conto dello Stato, per causa di pubblica utilità;

*p)* i certificati richiesti dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

*q)* quelli richiesti dai consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e loro Sezioni, che hanno nel campo dell'agricoltura funzioni di difesa e di incremento delle coltivazioni;

*r)* quelli richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici;

*s)* le copie e gli estratti dei registri e delle mappe catastali richiesti dall'Opera Nazionale per i combattenti, per i fini di suo istituto;

*t)* quelli richiesti dal Club alpino italiano e dalle sue sezioni e sottosezioni (regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2258);

*u)* quelli richiesti dall'Unione Nazionale per le famiglie numerose e dai suoi organi centrale, provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938, n. 404);

*v)* quelli richiesti dal Consiglio Nazionale delle ricerche e dagli organi da esso dipendenti (regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1502);

*x)* quelli richiesti dall'Ente nazionale per le Tre Venezie per i fini di suo istituto (legge 27 novembre 1939, n. 1780);

*y)* quelli richiesti dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori (legge 30 novembre 1942, n. 1607);

z) quelli occorrenti per la concessione delle provvidenze a favore dei danneggiati dalle offese belliche nemiche (regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500). Nei certificati, copie ed estratti deve sempre farsi esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire.

Gli Uffici, gli Enti, i Consorzi ed i Commissariati per la liquidazione degli usi civici che abbiano fatto richiesta di copie, certificati o di estratti ai sensi del presente paragrafo, saranno invitati a fornire un'utile collaborazione o ad assentire che si provveda ponendo a loro carico i diritti di scritturazione o di disegno, qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire il regolare svolgimento del servizio.

§ 164. *Esenzione da tassa di bollo e di soli diritti catastali.*

Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegno:

*a)* i certificati catastali richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. Da tenere presente che la richiesta dei certificati deve esser fatta, a norma del suddetto decreto, degli Istituti autorizzati - e fra questi la Banca Nazionale dell'Agricoltura - ad esercitare il credito agrario.

I certificati stessi non possono essere rilasciati in esenzione di tasse e diritti catastali se richiesti da privati;

*b)* i certificati catastali e gli estratti di mappa chiesti dagli invalidi di guerra per produrli a corredo di mutui ipotecari per l'acquisto di fondi rustici, ai sensi del regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125.

I certificati od estratti stessi, possono essere rilasciati in esenzione di tasse e diritti catastali anche se richiesti da privati;

*c)* per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprietà, ai sensi del regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

*d)* per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta, purché il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli uffici competenti;

*e)* richiesti dagli istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma degli artt. 2850 e 2851 del vigente Codice civile. Qualora però tali certificati siano richiesti per essere depositati nei procedimenti immobiliari, vanno soggetti alla tassa di bollo ed agli ordinari diritti catastali e di scritturazione;

*f)* per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto, o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati;

*g)* per corredare le domande di verifica periodica dei terreni;

*h)* richiesti dai Consorzi idraulici di 2ª e 3ª categoria nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli d'irrigazione) e dai concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

*i)* per ottenere lo svincolo delle indennità relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilità, purché la domanda sia corredata dall'apposito certificato rilasciato dall'amministrazione espropriante;

*l)* richiesti per ottenere mutui per la ricostruzione di fabbricati danneggiati per eventi bellici (art. 93 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261).

Nei certificati, copie ed estratti deve sempre farsi esplicita menzione dell'uso

esclusivo cui devono servire.

§ 165. *Esenzione della sola tassa di bollo.*

Sono esenti dalla tassa di bollo e soggetti al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione o di disegno:

*a)* gli estratti di mappa richiesti per provare che le permute dei fondi rustici hanno per iscopo l'arrotondamento della proprietà;

*b)* i certificati richiesti dagli Istituti del credito fondiario collo scopo di istruire e di documentare le domande di mutui.

Le apposite richieste possono essere redatte in carta libera;

*c)* i certificati occorrenti agli Amministratori giudiziari per la redazione dei verbali di concordato di cui al primo capoverso dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, relativa ai piccoli fallimenti;

*d)* i certificati rilasciati a norma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, relativa ai trasferimenti di beni rustici del valore non eccedente le lire mille.

Anche in questi certificati ed estratti si fa menzione dell'uso esclusivo a cui devono servire.

§ 166. *Esenzione dei soli diritti catastali.*

Sono esenti dai diritti catastali e soggetti alla tassa di bollo[15] ed al pagamento dei diritti di scritturazione o di disegno:

*a)* i certificati catastali da allegare alle domande di volture, a norma della legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Su ogni certificato dovrà essere apposta la seguente dichiarazione: "Si rilascia il presente certificato *in esenzione dai diritti catastali* e previo pagamento dei diritti di scritturazione, a norma dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043; da servire esclusivamente a corredo di domanda di volture catastali";

*b)* gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento.

[15]Vedi nota 1.

§ 167. *Esenzione dal pagamento dei diritti di consultazione.*

Sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione dei diritti:

*a)* gli Uffici governativi e gli Enti ad essi equiparati[16];

*b)* i Commissari per la liquidazione degli usi civici e quelli incaricati della quotizzazione dei beni comunali;

*c)* i delegati stradali per la costruzione di strade comunali obbligatorie;

d) l'Opera Nazionale Combattenti;

*e)* i Consorzi idraulici di II e III categoria nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

*f)* gli Istituti di credito fondiario, e tra questi la Banca Nazionale della Agricoltura, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali;

*g)* gli Uffici od Enti che ne siano esplicitamente autorizzati da speciali disposizioni legislative.

Le consultazioni gratuite sono solo concesse ad incaricati muniti di regolare lettera di delega con precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.

[16]II Club Alpino Italiano e le sue sezioni e sottosezioni (Regio decreto legge 6 dicembre 1937, n. 2258) ; l'Unione Nazionale per le famiglie numerose ed i suoi organi centrali provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938, n. 404) ; il Consiglio Nazionale delle ricerche e gli organi da esso dipendenti (Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1502) ; l'Opera Nazionale per i figli degli aviatori (legge 30 novembre 1942, n. 1607).

## TITOLO IV DELLE VARIAZIONI NELLO STATO E NEI REDDITI DEI TERRENI

### CAPO I. - *Norme generali.*

§ 168. *Variazioni in aumento.*

Si introducono nell'estimo e si descrivono in catasto:

*a)* i terreni nuovamente formati per alluvione, per il permanente ritiro delle acque del

mare e dei laghi, per emersione, o per deviazione di fiumi e torrenti;

*b)* i terreni che furono qualificati in catasto come sterili, divenuti produttivi, nonché le aree dei fabbricati demoliti o distrutti;

*c)* il suolo pubblico che passi in proprietà privata;

*d)* i terreni eventualmente non iscritti in catasto;

*e)* i beni per i quali cessino le esenzioni dalla imposta fondiaria stabilite dall'art. 18 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi.

Danno pure luogo ad aumento:

*f)* la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità o di classe;

*g)* la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione dell'estimo;

*h)* il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

§ 169. *Variazioni in diminuzione.*

Si tolgano dall'estimo dei terreni:

*a)* i fondi e le porzioni di fondi che per la stabile occupazione del mare o dei laghi, per corrosioni od irruzioni di fiumi o torrenti, per frane o scoscendimenti di montagne, o per altre simili cause siano perenti ovvero scomparsi, così pure i fondi e le porzioni di fondi che per le anzidette cause o per naturale esaurimento siano ridotti ad una assoluta sterilità e cioè abbiano perduta la potenza produttiva;

*b)* i terreni che vengano occupati da fabbricati urbani o da loro dipendenze;

*c)* i terreni che vengano occupati da fabbricati rurali o da loro dipendenze, quelli sottratti alla coltura ed alla produzione di qualsiasi reddito per la costruzione di opere pubbliche, e quelli che da imponibili siano divenuti esenti. Danno pure luogo a diminuzione:

*d)* la perenzione parziale del fondo o la perdita parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

*e)* l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o

l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti;

*f)* l'imposizione di vincoli per la protezione di bellezze naturali (art. 17della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

*g)* il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato,per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

*h)* la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minore reddito imponibile.

§ 170. *Denuncie delle variazioni.*

I cambiamenti nello stato e nei redditi dei terreni, sia in aumento che in diminuzione, devono essere denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. Per la decorrenza delle variazioni, agli effetti dell'imposta, occorre distinguere quelle in aumento da quelle in diminuzione.

*a) Variazioni in aumento:* danno sempre luogo all'applicazione dell'imposta con effetto dal lo gennaio dell'anno nel quale esse sono notificate al contribuente.

Gli effetti fiscali delle variazioni in aumento non dipendono quindi dalla data delle dichiarazioni dei possessori, ma esclusivamente dagli accertamenti degli uffici e dalla loro notificazione agli interessati che dovrà perciò farsi con ogni sollecitudine.

La omessa notificazione di tali variazioni da diritte, agli interessati, di ottenere lo sgravio d'imposta, semprechè ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

*b) Variazioni in diminuzione:* danno luogo allo sgravio dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, purché la dichiarazione sia stata presentata nel prescritto termine del 31 gennaio. In caso di tardiva denuncia lo sgravio decorre dal lo gennaio dell'anno seguente a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, tanto nel caso di accertamento eseguito in sede di verifica ordinaria che in quello di verifica straordinaria. Quindi per denuncie fatte nel termine prescritto, e cioè entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la diminuzione dei redditi, lo sgravio decorre dal 1° gennaio dell'anno stesso in cui scade il termine.

§ 171. *Sanzioni per omesse denuncie.*

Coloro che omettono le dichiarazioni delle variazioni in aumento, di cui al § 168, sono soggetti al pagamento di una sopra tassa pari al terzo dell'imposta dovuta per un anno e sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000.

Quando tali dichiarazioni sono presentate con un ritardo che non superi un mese il colpevole non è punibile, ma è soggetto soltanto alla metà della sovratassa. E' però in facoltà degli Uffici tecnici erariali di astenersi dal promuovere l'applicazione delle sanzioni nei casi in cui l'aumento dei redditi non sia chiaramente riconoscibile, e sia cioè determinato da variazioni di classe della medesima coltura o da passaggio da una coltura ad altra che differisca dalla prima per elementi non facilmente riconoscibili senza il possesso di cognizioni tecniche precise in materia di qualificazione e di classamento (densità delle coltivazioni arboree, coltivazioni promiscue, ecc).

Per promuovere l'applicazione delle sanzioni l'Ufficio tecnico erariale compila, in duplice esemplare, il mod. 57, e l'allega allo stato dei cambiamenti.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette restituisce, insieme con lo stato dei cambiamenti, un esemplare del mod. 57, firmato per ricevuta.

§ 172. *Periodico aggiornamento della mappa e conseguenti rettifiche degli altri atti del catasto.*

La mappa deve specchiare il vero stato topografico del terreno e del possesso. Il suo periodico aggiornamento, a norma del secondo comma dell'art. 130 del regolamento, va esteso ai cambiamenti non denunziati dai possessori interessati, valendosi della facoltà accordata dall'art. 128 del regolamento medesimo.

Le operazioni di campagna e di tavolo si eseguiscono con i criteri che hanno regolata la formazione del catasto, e le variazioni da introdurre in tutti gli atti riflettono non soltanto gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nei loro redditi contemplati dai precedenti paragrafi 168 e 169, ma altresì la correzione delle linee dividenti che dalla verifica sopraluogo risultassero manifestamente erronee per cattiva costruzione della mappa o per inesatti aggiornamenti successivi, sempre quando non manchi il reciproco consenso delle parti interessate.

§ 173. *Metodo di rilevamento.*

Il rilevamento si eseguisce mediante allineamenti appoggiati a punti stabiliti facilmente identificabili in mappa ed opportunamente verificati. Nel caso che l'operazione di rilevamento debba estendersi ad una zona abbastanza importante, il metodo da seguire è preferibilmente quello usato per il rilevamento della mappa; in questo caso l'operatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale.

§ 174. *Abbozzi di campagna.*

Per facilitare i lavori di campagna l'Ufficio tecnico erariale consegna all'operatore un esemplare in carta canape della mappa, riprodotto da matrici, già aggiornate per quanto riguarda tutte le variazioni precedenti. Detto esemplare deve essere tenuto con cura e restituito alla fine dell'operazione. Gli abbozzi di campagna sono i documenti che giustificano tutte le variazioni avvenute. Essi si eseguiscono in appositi fascicoli distinti per comune, devono portare i riferimenti ai numeri di mappa e alla ditta ed essere compilati con chiarezza e uniformità di metodo, di guisa che riescano intellegibili a qualunque altro dovesse proseguire o verificare il lavoro.

Quando, per rilevamenti piuttosto estesi (di nuove strade, di frazionamenti di beni comunali e simili) convenga a giudizio del Capo Ufficio di adoperare per abbozzi di campagna riproduzioni di mappa in carta canape, queste verranno unite agli atti della verificazione periodica e, nei modi prescritti, scaricate dagli inventari.

Alle particelle che per effetto delle variazioni subiscono frazionamento, si applicano provvisoriamente le lettere subalterne ed a ciascun appezzamento di nuova formazione si assegna, pure in via provvisoria, il numero di mappa della particella più vicina con l'aggiunta di un subalterno frazionario.

Negli abbozzi medesimi si sostituiscono poi in inchiostro rosso, i numeri definitivi, desumendoli dalla tabella delle variazioni, e questi numeri definitivi si riassumono in apposito specchietto finale, contrapponendo ad ognuno di essi il riferimento alla corrispondente pagina del fascicolo.

§ 175. *Stima dei terreni nei casi di variazioni in aumento.*

Ai terreni indicati al § 168 lettere *a) b) c)* vengono attribuite le qualità e le classi competenti secondo lo stato in cui si trovano.

Qualora ai nuovi enti da introdurre in catasto non si possano attribuire le qualità e le classi esistenti, e si tratti di una notevole estensione di terreno, si creano per essi nuove qualità e classi col procedimento indicato all'art. 112 del regolamento.

A questo scopo si raccolgono gli elementi per la compilazione delle minute di stima e la formazione di tariffe perequate con le altre del comune. Si deve però in generale evitare, per quanto è possibile, di ricorrere alla creazione di qualità e classe; e, segnatamente se si tratti di poche particelle di non grande estensione, si procede al censimento dei nuovi enti parificandoli ai terreni prossimi di egual natura.

§ 176. *Strade e canali.*

Le strade di qualsiasi specie e i canali a qualsiasi scopo attivati nell'interesse di privati o di società, sempre che non rivestano il carattere delle strade consorziali di cui alla normale 14 del volume III delle disposizioni di massima, non possono essere esentati dall'estimo se non in forza di leggi speciali (§ 200).

Sono invece esenti dall'estimo le strade nazionali, provinciali, comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, le strade vicinali, e cioè tutte le strade soggette a servitù pubblica che non siano nazionali, provinciali o comunali, e la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

§ 177. *Correzione di errori nella misura sul terreno.*

Si fa luogo alla correzione degli errori riscontrati nella misura sul terreno e nei corrispondenti redditi attribuiti in catasto ad una particella (art. 108 del regolamento) quando le differenze eccedano quelle richieste per le ammissioni dei reclami nella formazione del catasto.

Le domande di correzione devono essere esaminate sul terreno in occasione delle verificazioni periodiche, semprechè non siano state già eseguite (§§ 76-77) le occorrenti verifiche e correzioni, o il possessore non chieda la verificazione straordinaria a tenore dell'art. 113, lett. *b)* del regolamento.

§ 178. *Correzione di errori e decorrenza degli sgravi e dei ricuperi d'imposta.*

La correzione degli errori di duplicazione, o di omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione verificabili al tavolo (art. 107 del regolamento) può essere

promossa tanto dai possessori interessati, mediante apposita domanda stesa in conformità del mod. 26, quanto dagli Uffici tecnici erariali o da quelli delle imposte dirette.

Agli effetti dello sgravio dell'imposta e delle sovrimposte il termine per ricorrere in via amministrativa contro i detti errori è di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli. I ricorsi possono farsi anche mediante scheda di rettificazione da compilarsi dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, e occorrendo, anche dall'esattore quando trattasi di errori materiali o di duplicazioni rilevati di ufficio (art. 3 della legge 10 giugno 1888, n. 5458). Trascorso il termine di sei mesi, il ricorso ha effetto per lo sgravio dal giorno della tardiva presentazione, mentre per i ricorsi presentati in termine la decorrenza ha luogo dal lo gennaio dello stesso anno a cui si riferiscono i ruoli.

Nel caso che in seguito alla correzione dell'errore materiale si verifichi un aumento dei redditi, l'amministrazione ha il diritto di ricuperare le annualità supplementari d'imposte arretrate, nel limite di cinque. (Cassazione Romana, sentenza 21 marzo 1906).

### § 179. *Cambiamenti nelle circoscrizioni territoriali.*

I cambiamenti contemplati nell'art. 109 del regolamento, che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, non possono essere introdotti nelle mappe e dar luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nei catasti dei comuni stessi, se non sia previamente intervenuta una disposizione legislativa, che modifichi le circoscrizioni esistenti.

E' fatta eccezione per le semplici rettifiche intese a ripristinare lo stato di diritto preesistente, od a correggere il confine individuato da corsi d'acqua che abbiano subito lievi spostamenti, sempre quando vi sia l'accordo di tutti gli enti interessati, nonché l'approvazione della competente autorità tutoria. In questi casi le variazioni possono effettuarsi in base alle regolari deliberazioni delle Autorità comunali e provinciali; ovvero mancando tali deliberazioni, in base ad apposito verbale da redigersi, con le opportune modificazioni, in analogia al mod. *E* della Istruzione VI e da sottoporsi all'approvazione delle Autorità comunali e provinciali e dell'Autorità tutoria.

Quando siano avvenute rettifiche, che interessino il confine di Stato, per le variazioni degli atti vengono date di volta in volta dalla Direzione Generale del Catasto e dei

Servizi Tecnici Erariali le opportune disposizioni.

I cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei comuni, di regola, non danno luogo in catasto a variazioni nelle qualità e classi, nei gradi di deduzione e nelle tariffe. Quando però i cambiamenti riguardino poche particelle, con la rigorosa osservanza delle cautele e garanzie disposte dalle vigenti disposizioni, esse si introducono nel catasto del comune a cui vengono aggregate con la qualità e classe che loro compete in base al prospetto di qualificazione e classificazione del comune stesso.

Le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale debbono essere addebitate ai Comuni interessati, anche per spese di piccola entità, giusta la disposizione contenuta nell'art. 109 del regolamento.

Tali spese debbono corrispondere, esclusi gli stipendi del personale, a tutte quelle che l'Amministrazione incontrerà per eseguire le variazioni, sia per eventuali lavori di campagna, sia per correzione di registri, di fogli di mappa, di matrici di zinco, ecc.

Pertanto l'Ufficio tecnico erariale, per i lavori conseguenti ad eventuali variazioni territoriali, compilerà - nei modi indicati con la normale 59 dell'anno 1929 - e trasmetterà alla Direzione Generale, per la relativa approvazione, un particolareggiato preventivo dei lavori stessi e dei relativi prezzi.

Detto preventivo, dopo approvato dalla Direzione Generale, dovrà essere notificato ai Comuni interessati affinché inscrivano in bilancio la somma occorrente al pagamento della spesa medesima, che potrà effettuarsi o direttamente, versandone l'importo sul conto corrente postale intestato all'ufficio competente ad introdurre le correzioni, oppure in Tesoreria.

§ 180. *Iscrizione in catasto dei terreni migliorati.*

I miglioramenti fondiari non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto, ma hanno solo effetto nei confronti della imposta (§ 182).

I vari periodi dell'esenzione accordata per i miglioramenti fondiari (§ 181) e quindi anche per le piantagioni di viti o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera e per quelle di agrumi o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dal marciume radicale o dal malsecco, dovranno decorrere dal lo gennaio successivo alla data in cui i miglioramenti furono effettuati. Ove la denuncia sia tardiva, l'esonero dall'imposta sarà limitato ai soli anni che ancora

rimangono a decorrere.

§ 181. *Esenzioni temporanee della imposta per miglioramenti fondiari.*

II periodo di esenzione temporanea dall'aumento d'imposta per i miglioramenti fondiari è stabilito come appresso:

*Terreni bonificati.*

Ai terreni bonificati viene concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria sugli aumenti di reddito per il periodo di venti anni (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e regio decreto legge 27 marzo 1939, n. 571).

*Terreni rimboscati.*

I terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale sono esenti dalla imposta fondiaria sul maggior reddito per quindici anni se boschi cedui e quaranta anni se boschi di alto fusto. (Art. 28 legge 2 giugno 1940, n. 217. Art. 58 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

*Terreni sterili o a produzione spontanea ridotti a coltura agraria.*

Per i terreni sterili o a produzione spontanea che mediante muri di sostegno vengano sistemati a gradoni o terrazze e ridotti a coltura agraria è concessa una esenzione dall'imposta sul maggior reddito per un periodo di anni quindici in aggiunta alle altre esenzioni eventualmente spettanti alla nuova coltura. (Art. 22 regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530).

*Nuove piantagioni fruttifere (R.D.I. 26 settembre 1935, n. 182)).*

A norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, modificato con il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, la esenzione temporanea dell'aumento della imposta terreni per i nuovi impianti di alberi ed arbusti è stabilito per le durate speciali sottoindicate:

*Di cinque anni* per le piantagioni di: *Vite bassa* (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo, e simili), *pesco, fico, cotogno, gelso* (a siepe, a ceppaia o a prato), *sommacco.*

L'esenzione di *dieci anni* viene accordata per la *vite alta* (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili) per il *melo* ed il *pero,* per il *nocciolo,* il *ciliegio, l'albicocco,* il *melograno,* il *susino,* il *nespolo del Giappone,* il *kaki,* il *frassino da manna* ed altri alberi da frutto non altrimenti

specificati in questo capitolo.

L'esenzione di *quindici anni* viene accordata per gli *agrumi* (eccettuato il cedro per il quale l'esenzione è di 5 anni a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 15), il *mandarlo,* il *gelso d'alto fusto,* il *pistacchio.*

L'esenzione di *venti anni:* per il *castagno da frutto,* il *noce,* il *carrubo,* il *pino da pinoli,* il *sorbo.*

L'esenzione di *venticinque anni* per *l'olivo.*

Alle piantagioni miste di varie essenze insistenti sopra una stessa particella catastale si assegnerà un periodo unico di esenzione scegliendo, fra i periodi di 5, 10, 15, 20 e 25 anni sopra indicati, il più prossimo alla media di quelli prescritti per le singole essenze che prevalgono nella costituzione del reddito della particella. Con lo stesso sistema si stabilirà il periodo di esenzione per le consociazioni temporanee fra le piantagioni di rapido e di lento sviluppo, come viti ed olivo, pesche, meli e simili.

*Nessuna esenzione temporanea spetta a quelle piantagioni che costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in uno stato normale, e nel caso in cui ad una coltura arborea ne sia stata sostituita altra simile di minor reddito.*

In tale caso si provvede alla sola variazione di coltura.

*Ringiovanimento degli olivi.*

Ai terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi, viene concessa la riduzione dell'imposta terreni per il periodo di dieci anni (Legge 14 giugno 1934, n. 1091).

Il reddito imponibile di tali terreni, per i quali non dovrà variarsi la qualità e classe iscritta in catasto, sarà determinato considerandoli spogli di olivi ringiovaniti, in base alla qualità di coltura ed alla classe che loro competerebbe secondo lo stato di fatto.

Per le segnalazioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di tali riduzioni, l'Ufficio tecnico erariale compila un apposito elenco, in due esemplari, di cui uno da restituirsi firmato per ricevuta, in cui, per ciascuna particella, dovrà indicarsi la parte del reddito da esentarsi dall'imposta e l'inizio del periodo di esenzione.

La riduzione temporanea dell'imposta sugli oliveti ringiovaniti sarà concessa, in seguito ai necessari accertamenti, su domanda degli interessati, corredata da un certificato del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura comprovante che il ringiovanimento venne eseguito secondo un piano formato, ed approvato dallo

Ispettorato medesimo.

§ 182. *Modalità inerenti alla concessione della esenzione temporanea della maggiore imposta sugli incrementi di reddito.*

L'Ufficio tecnico erariale elenca nel mod. 49 tutte le particelle alle quali viene concessa la esenzione temporanea della maggiore imposta sugli incrementi di reddito, ed aggiorna tale elenco introducendovi, anche a mezzo di eventuali appendici, tutte le variazioni riguardanti lo stato dei terreni che vi risultano iscritti. Per tenere in evidenza tali esenzioni, l'Ufficio tecnico erariale si vale della tavola censuaria, in cui contrappone ad ogni numero di mappa la sigla E. P. 19 . . . (esenzione parziale sino all'anno 19 ) da annullarsi alla scadenza dell'esenzione.

Le segnalazioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette delle esenzioni temporanee dall'imposta per miglioramenti di colture vengono fatte mediante lo stato dei cambiamenti, in cui, nella colonna Annotazioni, per ogni variazione dovrà indicarsi la data da cui decorre il periodo di esenzione sul maggior reddito, la durata di tale periodo ed il motivo dell'esenzione.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in base a tali indicazioni, provvedono, con appositi scadenzieri, a tenere conto delle esenzioni già scadute nella formazione dei ruoli.

Qualora terreni parzialmente esenti siano frazionati e la variazione importi la compilazione di note di volture, le dipendenti variazioni nei redditi, soggetti alla imposta, saranno comunicate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, inserendo in dette note, in apposite finche da ricavarsi dalla colonna 15, in corrispondenza di ogni particella derivata, i relativi redditi soggetti all'imposta e la data di scadenza dell'esenzione. Parimenti per tutte le variazioni di terreni parzialmente esenti per le quali l'introduzione in catasto si effettua a mezzo degli stati dei cambiamenti, le indicazioni predette saranno riportate nella colonna Annotazioni del mod. 14.

## CAPO II. - *Verificazioni periodiche.*

§ 183. *Pubblicazione del manifesto.*

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Ufficio tecnico erariale nei modi consueti per gli atti ufficiali, fa pubblicare, nei Comuni pei quali ricorre il turno della

verificazione periodica nell'anno successivo, un manifesto conforme al mod. 28, per invitare i possessori a denunciare prima del 31 dicembre i cambiamenti sia in aumento che in diminuzione, avvenuti nei loro beni.

Contemporaneamente invita i Sindaci dei comuni medesimi a comunicare i cambiamenti nei beni cerniti o censibili avvenuti per cause naturali, come corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc, per trasformazione di terreni che da sterili siano diventati produttivi, o per costruzione di opere pubbliche, che non avessero ancora denunciati a termini dell'art. 117 del regolamento.

Il detto manifesto mod. 28 dev'essere pubblicato all'albo del comune e rimanervi affisso a tutto il 31 dicembre. Deve anche essere affisso nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e, fino a tutto il 31 dicembre, se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato.

Un esemplare del manifesto, munito della prova della avvenuta pubblicazione, devesi conservare fra gli atti.

Il manifesto mod. 28 viene trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale anche alla Intendenza di finanza, a tutti gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici del registro della provincia, perché ne sia curata l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici ed anche perché gli Uffici competenti possano significare i cambiamenti relativi alle proprietà demaniali.

§ 184. *Denuncie dei cambiamenti.*

Le denuncie dei cambiamenti per le verificazioni periodiche vengono stese *in esenzione dalle tasse di bollo* sopra lo stampato mod. 26, rilasciato gratuitamente dall'Ufficio tecnico erariale, o dallo Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni, a richiesta dei possessori.

L'Ufficio tecnico erariale somministra in tempo utile gli occorrenti stampati mod. 26 tanto ai Comuni interessati, che agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali all'atto del ricevimento delle denuncie, provvedono a trasmetterle all'Ufficio tecnico erariale.

§ 185. *Registrazione delle denuncie.*

L'Ufficio tecnico erariale, di mano in mano che gli pervengono dai privati, dagli Uffici distrettuali delle imposte e dai Sindaci le denuncie di cambiamenti di cui agli

artt. da 113 a 117 e 119 del regolamento, le registra nel protocollo mod. 29, che devesi tenere per Comune amministrativo.

L'Ufficio tecnico erariale registra in distinti protocolli mod. 29 le domande per verificazioni straordinarie.

Mano a mano che le denuncie vengono definite si completano le registrazioni richieste dallo stampato.

Di ogni denuncia l'Ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta da staccarsi dal registro mod. 30.

§ 186. *Denuncie incomplete od irregolari.*

Le denuncie riconosciute incomplete od irregolari vengono di mano in mano restituite dall'Ufficio tecnico erariale ai possessori, perché provvedano a completarle o a renderle regolari entro il 31 dicembre.

Però per quelle presentate negli ultimi 15 giorni dell'anno il termine anzidetto può essere prorogato fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

§ 187. *Piano dei lavori.*

Ogni anno, entro la prima decade di febbraio, gli Uffici tecnici erariali invieranno al Ministero (Direzione Generale del Catasto e Servizi Tecnici Erariali) un prospetto dal quale, per ognuno dei Comuni in cui durante la campagna per la verificazione periodica saranno da eseguire operazioni sul terreno, risultino i seguenti dati:

*a)* gruppo cui appartiene il Comune da verificare;

*b)* grado e nome del tecnico incaricato della verifica;

*c)* dimore successive assegnate al tecnico in ogni Comune e numero di riferimento al grafico da ricavare - per gli accantonamenti che saranno ritenuti indispensabili in ciascun Comune - dalla Carta dell'Istituto Geografico Militare alla scala 1:25000 (La distanza fra due successive dimore non dovrà essere inferiore ai 5 km.);

*d)* numero dei tipi di frazionamento da collaudare col numero delle particelle originali e derivate;

*e)* numero dei tipi di frazionamento da eseguire di Ufficio col numero delle particelle originali;

*f)* numero delle nuove costruzioni o ampliamenti in pianta;

*g)* numero delle domande di volture ineseguibili;

*h)* numero delle domande di revisione di coltura;

*i)* numero delle domande dei cambiamenti;

*l)* giornate di missione preventivate;

*m)* spese per indennità di missione;

*n)* spese per viaggi e trasporti da Comune a Comune;

*o)* spesa per canneggiatori-indicatori.

(Di regola sarà preventivata la spesa di un solo canneggiatore-indicatore e solo eccezionalmente, per lavori di notevole importanza, sarà consentito l'impiego di un secondo canneggiatore);

*p)* totale delle spese;

*q)* indicazione sommaria di lavori straordinari, come rilievi di strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

Al prospetto - nel quale dovranno farsi i totali per ogni operatore, ed alla fine i totali generali - dovranno allegarsi i lucidi per gli accantonamenti e, in piccola scala, una corografia dei Comuni da verificare.

Il preventivo dei viaggi da effettuarsi nell'interno dei Comuni, verrà - separatamente dal piano dei lavori - compilato, in duplo, in apposito modello.

Dopo la chiusura di ciascuna campagna annuale gli Uffici tecnici erariali invieranno al Ministero una dettagliata relazione, esponendovi i risultati ottenuti nelle operazioni sul terreno e le corrispondenti spese effettuate.

Alla relazione dovrà allegarsi un prospetto identico a quello compilato per il piano dei lavori, nel quale - distintamente dalle altre - dovrà anche indicarsi la spesa sostenuta per viaggi compiuti dai tecnici nell'interno dei comuni.

*Prospetto trimestrale dei lavori.*

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre gli Uffici tecnici erariali invieranno alla Direzione Generale il prospetto trimestrale dei lavori mod. 48.

Nella prima pagina del prospetto gli Ingegneri Capi riferiranno brevemente sull'andamento dei lavori, daranno il loro parere sul rendimento del personale, precisando particolarmente le unità che si distinguono e quelle che danno scarso

rendimento, e riferiranno inoltre sull'attività dei Capi Sezione.

Nello specchio interno del prospetto dovrà essere elencato il lavoro eseguito dai singoli tecnici, disposti questi in ordine di grado a cominciare dal Capo Sezione. Il lavoro di controllo compiuto da quest'ultimo dovrà essere inserito distintamente dall'eventuale altro lavoro che egli svolgesse quale tecnico operatore.

In detto specchio si comprenderà anche il personale assunto per mansioni non tecniche che, per essere fornito del titolo di studio prescritto, o per altre particolari circostanze, fosse stato eccezionalmente autorizzato dalla Direzione Generale ad eseguire, sopraluogo o in ufficio, i lavori prescritti nello specchio medesimo.

Per ogni operatore si riporteranno separatamente i dati per ogni Comune di lavoro ed il totale per tutti i Comuni. Si farà infine il totale generale, somma dei totali relativi ad ogni operatore, in cui non dovranno comprendersi i dati riguardanti il lavoro di controllo eseguito dal Capo Sezione.

Nella quarta pagina del prospetto si indicherà il lavoro svolto dal personale d'ordine, con l'avvertenza che dell'opera non sintetizzabile in cifre, da esporsi nelle colonne appositamente predisposte, si farà un breve cenno nelle annotazioni.

§ 188. *Lavori preparatori di tavolo.*

Il tecnico erariale incaricato della verificazione periodica, dopo di essersi assicurato della regolarità delle denuncie presentate dai possessori, predispone gli atti occorrenti per i lavori di campagna e prende gli opportuni appunti in merito alle variazioni delle quali l'Ufficio tecnico erariale fosse venuto a conoscenza, come ad esempio sulle variazioni relative ai fabbricati (§ 89), per modo che le visite locali possano procedere colla dovuta sollecitudine.

Per la revisione sopraluogo dei frazionamenti di proprietà, da farsi sul terreno a sensi dell'art. 130 del regolamento, il tecnico prende in consegna i tipi di frazionamento che non siano stati precedentemente verificati sopraluogo e su di essi indica, per ogni possessore, la pagina di riferimento al registro delle partite controllando le singole ditte.

Quando si tratti della prima verificazione dopo attivato il catasto, la revisione dei frazionamenti in campagna va estesa anche ai tipi presentati in sede di attivazione, non riveduti in precedenza.

§ 189. *Inizio dei lavori di campagna per le verificazioni periodiche.*

L'Ufficio tecnico erariale trasmette, a tempo opportuno ai Sindaci, con lettera mod. 32, il manifesto mod. 33 da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle verificazioni, per avvertirne i possessori e invita i Sindaci a predisporre il locale, con i relativi mobili, occorrente al tecnico per l'esecuzione dei lavori di Ufficio. Il precitato manifesto deve essere affisso all'albo del Comune e nei principali luoghi abitati delle sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

I sindaci restituiscono all'Ufficio tecnico erariale, che lo conserva fra gli atti, un esemplare del manifesto, munito della prova dell'avvenuta pubblicazione.

II tecnico erariale incaricato della verificazione procede alla scelta dell'indicatore e, almeno cinque giorni prima della visita locale, invita i possessori ad intervenire o a farsi rappresentare, facendo loro consegnare a domicilio un apposito avviso mod. 34. A tale fine il tecnico consegna all'indicatore o rimette al messo comunale gli avvisi e l'elenco mod. 35 dei possessori da invitare. Questo elenco, munito della dichiarazione dell'indicatore o del messo di aver fatti gli inviti, viene ritirato dal tecnico ed allegato agli atti.

§ 190. *Procedimento da seguire nella verificazione dei tipi di frazionamento.*

Per l'uniformità nelle operazioni di campagna e per la compilazione degli abbozzi (§ 174) necessari per tutte le particelle comunque variate, si danno nel presente paragrafo e nei seguenti le norme da seguirsi, in determinati casi, per l'aggiornamento della mappa e per l'assegnazione della qualità e classe ai nuovi enti da introdursi in catasto.

Con la scorta dei tipi originali allegati alle domande di volture (§ 188) il tecnico erariale controlla sul terreno le misure segnate nei tipi per l'individuazione delle nuove linee divisorie, tenute presenti le tolleranze nelle misure di cui al § 15 dell'Istruzione V, e soltanto quando avverta fra il terreno e i tipi di frazionamento delle differenze che debbano essere corrette, procede ai rilievi occorrenti per rettificare la mappa, compilando i relativi abbozzi di campagna, anche se gli interessati,, invitati a norma dell'ultimo comma del paragrafo precedente, non si presentino al sopraluogo.

Nel caso però che, per insufficienza di indicazione sul terreno, non riesca in alcun modo possibile l'identificazione delle linee dividenti, la verifica del tipo viene rimandata alla successiva lustrazione.

Sui tipi esaminati il tecnico erariale indica i risultati della verifica locale: se cioè furono trovati regolari, se fu necessario rettificarli, o se infine se ne dovette rimandare la verifica alla successiva lustrazione per insufficienza di indicazione sul terreno.

I tipi di frazionamento riscontrati regolari ovvero rettificati vengono, dallo Ufficio tecnico erariale, allegati alle rispettive note di volture.

§ 191. *Terreni di nuova formazione.*

I terreni di nuova formazione si rappresentano in mappa facendone particelle separate secondo la qualità e la classe (§ 175), comma 1°.

Nell'abbozzo di rilievo ad ognuna di queste particelle deve applicarsi provvisoriamente il numero di una delle particelle contigue, susseguito da un subalterno frazionario.

§ 192. *Terreni sterili diventati produttivi*

Per i terreni sterili divenuti produttivi, si procede come segue:

se l'appezzamento è divenuto produttivo in tutta la sua area non occorre nessun nuovo rilievo; vengono soltanto assegnate la qualità e la classe convenienti, facendone annotazione nei fascicoli degli abbozzi;

se invece l'appezzamento è divenuto produttivo soltanto per una parte della superficie, si rileva la linea che separa la parte divenuta produttiva da quella rimasta sterile; questa conserva il numero e le qualità precedenti, l'altra alla quale si darà in seguito un nuovo numero di mappa, e che frattanto viene distinta nello abbozzo con lettera subalterna, si ascrive alla qualità e classe competenti.

§ 193. *Terreni dapprima occupati da strade e canali, da fortificazioni, da cimiteri ecc.*

I terreni già occupati da strade e canali si introducono in catasto con la qualità e con la classe di loro competenza, ovvero si aggregano alle particelle contigue, quando effettivamente formino con le medesime un tutto inscindibile.

Ai terreni che cessino d'essere destinati a scopo di fortificazione o di essere usati quali dipendenze delle fortificazioni stesse, vengono attribuite la qualità e la classe

competenti, sostituendo nuovi numeri alle lettere maiuscole.

Così pure ai terreni già occupati da cimiteri, togliendo dalla mappa anche i segni convenzionali che vi fossero disegnati per rappresentare lo stato precedente.

Qualora con le variazioni di cui sopra si verificassero mutazioni di possesso non regolarmente domandate in precedenza, si darà corso alle variazioni stesse tenendo presenti le norme dettate al § 211.

§ 194. *Terreni perenti e terreni che hanno perduta la potenza produttiva (paragrafo 169, lett.* a).

Delle particelle assolutamente scomparse o perenti per tutta la loro superficie si prende nota negli abbozzi, per togliere, a suo tempo, dalla mappa le linee che le individuavano e sopprimere il numero, specificando la causa della perenzione. Quando invece sia perente una porzione soltanto della particella, si rileva la nuova linea, che delimita la parte rimasta, e si cancella in mappa la parte perente; nell'abbozzo intanto si annota la causa della perenzione.

Le particelle invece che per irruzione di fiumi o torrenti, per frane o scoscendimenti, o per altre cause abbiano perduta per tutta la loro superficie la potenza produttiva, non subiscono modificazioni di figure e sono qualificate incolte sterili. Si fa inoltre menzione della causa da cui deriva la sterilità nel fascicolo degli abbozzi.

Se la perdita totale della potenza produttiva si limita ad una porzione della particella, si esegue il rilievo della linea che separa la porzione rimasta produttiva da quella divenuta sterile; la prima conserva la qualità e la classe e la seconda viene qualificata incolto sterile. Anche in questo caso si fa menzione della causa della sterilità.

§ 195. *Terreni attualmente occupati da strade e canali maestri, da fortificazioni e dipendenze, da cimiteri, ecc. (paragrafo 169, lett. c*).

Per i terreni che vengono occupati da strade, piazze, canali maestri, fortificazioni e dipendenze, o da altre opere pubbliche, le operazioni di campagna si limitano, di regola, alla verificazione dei relativi tipi di frazionamento presentati in sede di esecuzione delle volture per espropriazione, giusta il disposto dell'art. 110 del regolamento.

In ogni caso è obbligatoria la compilazione dell'abbozzo di rilievo, tenuto presente quanto segue:

qualora una particella risulti interamente occupata dalla strada o dal canale, si sopprime il numero di mappa;

quando una particella sia occupata solamente in parte e venga divisa in due o più porzioni, si rappresenta la strada od il canale secondo il rilevamento eseguito e alla lettera provvisoriamente applicata alla parte corrispondente al canale o alla strada, non si sostituisce il numero di mappa. Per le altre frazioni di particella si tolgono le lettere subalterne, ad una si mantiene il numero precedente e alle altre si applicano i numeri nuovi, mantenendo invariate la qualità e la classe.

Per le nuove fortificazioni e dipendenze (§ 28) si rilevano i confini esterni della proprietà demaniale e gli spazi così circoscritti si distinguono in mappa con lettere maiuscole, sopprimendo i precedenti numeri di mappa interamente occupati.

Analogamente si opera per i nuovi cimiteri, le nuove chiese, ecc. (§ 13), aggiungendo in mappa i prescritti segni convenzionali.

Veggasi al § 211 le prescrizioni per i casi in cui le volture, relative alla espropriazione delle aree occupate, non fossero in precedenza domandate regolarmente.

§ 196. *Arginature di 2ª e* 3ª *categoria la cui sommità è concessa per uso di strada.*

Le sommità degli argini di 2ª e 3ª categoria, destinate ad uso di strada per concessioni d'indole precaria e sempre revocabili (§ 28), vengono segnate in mappa con linea continua e distinte con numero. Quando tali aree, di proprietà dello Stato, siano concesse per uso di strada pubblica (provinciale, comunale o vicinale) si assegna la qualità di *Sommità d'argine di* 2ª *o di* 3ª *categoria concessa precariamente per uso di strada pubblica,* non attribuendo alcun reddito.

Quando invece siano concesse per uso di strada privata si deve applicare la qualità di *Sommità d'argine di* 2ª *o di* 3ª *categoria concessa precariamente per uso di strada privata, parificata al n. . . .*, e la parificazione è fatta ai terreni contigui o prossimi che si trovino in condizioni topografiche ed agrologiche non sostanzialmente differenti, ad esempio alle scarpe arginali ovvero ai tratti d'argini contigui o prossimi (§ 200).

§ 197. *Ferrovie, tramvie e autovie con sede propria.*

Le particelle e le porzioni di particene occupate da nuova ferrovia o tramvia o

autovia con sede propria e dalle rispettive dipendenze del piano stradale, si riuniscono in una particella unica a sensi del § 13 dell'Istruzione IV. Alla nuova particella si applica la qualità *ferrovia o tramvia o autovia con sede propria* ed il numero di una delle particelle preesistenti occupate per intero, oppure un numero nuovo quando nessuna delle particelle sia occupata per intero. Se ne determina inoltre il reddito in base alla corrispondente tariffa media del comune già stabilita dalla Commissione censuaria centrale.

Le particelle occupate per intero vengono soppresse. Nel caso di particella occupata in parte, una delle porzioni conserva il numero antico, le rimanenti vengono distinte con numeri nuovi e ad ognuna delle porzioni medesime si assegnano la nuova superficie ed il nuovo reddito ad esse competenti.

In modo analogo si procede per le particelle già frazionate in catasto con lettere subalterne.

Le particelle già occupate da ferrovia, da tramvia o da autovia, che cessino di servire a tale uso, vengono ricensite in base al nuovo stato di produzione.

E' però da tenere presente che il piano stradale di una ferrovia ad uso privato è soggetto all'imposta sui fabbricati.

Per conseguenza, se trattasi di ferrovia ad uso privato, sulle particelle di terreno di cui sopra non si deve determinare alcun reddito, e le medesime, quando non possano essere unite alle particelle rappresentanti i fabbricati cui servono, si inscrivono nella tavola censuaria con la qualifica: *Ferrovia privata (area urbana).*

Sono considerate ferrovie pubbliche quelle destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone, merci e cose qualunque, anche se concesse all'industria privata, secondo le norme del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Sono invece da considerare ferrovie private quelle costruite da Società o persone fisiche esclusivamente per l'esercizio permanente o temporaneo di un commercio, di una industria o di un uso qualunque loro proprio.

§ 198. *Terreni dì proprietà delle Province e dei Comuni destinati ad uso di giardino e di parco, aperti al pubblico.*

Procedimento analogo a quello indicato nel paragrafo precedente dovrà adottarsi per i terreni di proprietà delle Province e dei Comuni, destinati ad uso di giardino o di parco, aperti al pubblico.

§ 199. *Servitù militari, vincoli forestali e tutela delle bellezze naturali.*

Per i terreni che vengano sottoposti a nuove o maggiori servitù militari o a vincolo forestale e a quelli che ne vengano esonerati, in tutto o in parte, ed in quanto le nuove servitù militari e i nuovi vincoli forestali, o la soppressione parziale o totale delle servitù e dei vincoli preesistenti, importino variazioni di rendita, si procede come segue:

*1. Nuove servitù militari e nuovi vincoli forestali.* Si assumono gli elementi per determinare l'onere derivante dalla nuova servitù o dal nuovo vincolo con procedimento eguale a quello seguito nella formazione del catasto. Se nel comune non preesistono servitù o vincoli si procede a norma del secondo comma dell'art. 112 del regolamento.

*2. Soppressione di servitù militare o di vincoli forestali.* Se nella formazione del catasto è stato tenuto conto della servitù o del vincolo mediante abbassamento di classe, si assumono i dati per ripristinare la classe competente: se sono state fatte classi speciali si rinnova il classamento; se invece è stata fatta una deduzione percentuale sul reddito, si ricalcolano i redditi omettendo la deduzione.

A norma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del "*notevole interesse pubblico"* ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili, dichiarazione da inscriversi nei registri catastali (§ 115) e da trascriversi nei registri della conservazione delle Ipoteche.

§ 200. *Arginature, scarpate di strade, ecc. (paragrafo 176).*

In seguito alla costruzione di arginature, di strade pubbliche, di canali, avviene di dover rappresentare in mappa lunghe strisce di terreno comprese tra le opere d'arte e tra le strade che le intersecano, non esenti da estimo, e costituite o dalle arginature stesse, o dalle loro scarpate quando la sommità arginale sia concessa per uso di strada, ovvero dalle scarpate delle strade pubbliche, o dei canali.

Alle strisce di terreno occupate da strade e canali privati di cui al § 176 verrà assegnata la qualità di *strada privata* ovvero *canale privato* e le strisce medesime saranno parificate ai terreni contigui.

Per le arginature e per le scarpate si potrà procedere invece al loro classamento in relazione alla produzione effettiva.

§ 201. *Operazioni relative ai fabbricati.*

Ad ogni verificazione quinquennale tutte le variazioni derivanti sia dalle nuove costruzioni civili, industriali e rurali, sia dagli ampliamenti e dalle demolizioni di fabbricati preesistenti, devono essere introdotte nella mappa e negli altri atti.

L'operazione viene estesa all'intero territorio del Comune. In modo speciale deve essere curata la verificazione sopraluogo delle costruzioni che furono oggetto di sgravio dall'imposta fabbricati o di nuovo accertamento dall'epoca dell'ultima verificazione (§ 89), tanto allo scopo di eseguire l'occorrente rilevamento, quanto per individuare definitivamente, di ogni fabbricato, le porzioni a differente destinazione, formandone particelle separate quando ciò sia possibile e conveniente, ovvero distinguendo le parti medesime con subalterni numerici.

Nei riguardi delle operazioni suddette debbono tenersi presenti le disposizioni impartite con le circolari n. 110 del 1940 e 226 del 1941.

§ 202. *Fabbricati esenti temporaneamente dall'imposta.*

Per i fabbricati esenti temporaneamente dall'imposta deve eseguirsi lo stralcio dal catasto terreni appena diventino soggetti a iscrizione nel catasto urbano e cioè quando risultino abitabili o servibili, dalla quale data su l'ente non grava nemmeno più la imposta terreni. Per conseguenza, durante le lustrazioni, si dovranno fare i rilievi necessari per effettuare nel catasto dei terreni gli anzidetti stralci d'aree, appena i nuovi fabbricati si trovino nelle accennate condizioni di abitabilità o servibilità.

Che se poi, per un motivo qualsiasi, gli anzidetti fabbricati, pur essendo già servibili, non risultino all'atto della lustrazione, ancora iscritti nel catasto urbano, essi verranno classificati come "*fabbricati da accertare all'urbano"* ed in tal caso, oltre a raccogliere, come è prescritto, i dati sulla intestazione e sulla consistenza, dovranno farsi indagini per stabilire la data alla quale i fabbricati medesimi divennero servibili.

§ 203. *Fabbricati nuovi ed ampliati con occupazione parziale o totale dì altre particelle (paragrafo 169, lett. b, c).*

Se un fabbricato nuovo con relative dipendenze viene ad occupare un'intera particella, se ne riporta in mappa la figura senza variare il numero della particella.

Si procede come sopra se vengono occupati per intero più numeri di mappa; però in

tal caso si tolgono le linee che dividevano le particelle occupate e si forma una particella sola, alla quale si assegna uno dei numeri precedenti: tutti gli altri vengono soppressi.

Qualora il fabbricato occupi solo una porzione di particella, questa si divide in due o più parti a seconda dei casi: per la porzione occupata dal fabbricato si procede come sopra; alla nuova superficie delle altre parti si attribuiscono i redditi corrispondenti alla qualità e classe primitive. Il numero precedente si conserva ad una delle porzioni non occupate dal fabbricato; a tutte le altre porzioni, compresa quella occupata dal fabbricato, si applicano nuovi numeri.

Per un fabbricato ampliato sopra area di particelle contigue si procede come per i fabbricati nuovi, incorporando le porzioni di area occupate a quella del numero di mappa rappresentante il fabbricato preesistente, e sopprimendo o riducendo proporzionalmente la superficie e i redditi delle particelle contigue.

§ 204. *Fabbricato modificato internamente.*

Quando avvengono modificazioni in un fabbricato senza che siano variati i confini della particella che lo comprende, le operazioni di campagna si limitano al rilievo necessario per l'aggiornamento della mappa, salvo a precisare i dati caratteristici del fabbricato per ciò che può riguardare l'imposta, qualora si tratti di ente urbano.

§ 205. *Fabbricato appartenente a possessore diverso da quello dell'area.*

Quando la nuova costruzione occupi interamente una area inscritta nel catasto dei terreni ad una ditta diversa da quella che possiede il fabbricato, l'intestazione deve sempre farsi come si disse al § 18, qualunque sia la destinazione del fabbricato.

Se per una sola parte della nuova costruzione, ovvero per l'ampliamento di un fabbricato preesistente, si riscontri occupata porzione di particella allibrata a possessore diverso da quello del fabbricato, di guisa che detta parte di fabbricato o detto ampliamento non possa costituire un separato ente, e se per una causa qualsiasi non sia stata regolarmente domandata la voltura che riflette il terreno occupato, si da corso alla variazione della mappa e negli altri atti, assegnando o conservando al fabbricato un sol numero di mappa.

In questa eventualità si fa luogo all'intestazione del fabbricato alla ditta: N. N. *per il fabbricato e* X. Y. *per porzione dell'area.* La notificazione della variazione rilevata e

della modificazione apportata alla primitiva intestazione, serve di regolare avviso e di incentivo alle parti interessate, perché abbiano a compiere le pratiche necessarie per l'esecuzione della voltura non domandata.

Infine, nel caso che mediante regolare atto sia acquistato il diritto di fabbricare sovra un dato appezzamento di terreno, l'Ufficio tecnico erariale provvede, in dipendenza dello stesso atto, alla voltura di questo terreno in testa ad entrambi i contraenti. Al momento poi della variazione topografica per la seguita costruzione del fabbricato, tale ditta cumulativa viene trasformata in quella indicata al § 18.

§ 206. *Fabbricati demoliti.*

Per i fabbricati totalmente demoliti o distrutti fino alla base, senza che vari il perimetro della particella comprendente il fabbricato e le sue dipendenze, alla rappresentazione di fabbricato si sostituisce in mappa quella di terreno, e alla particella si applicano la qualità e la classe competenti, ovvero, quando sia scomparso il primitivo perimetro, la particella si aggrega alle particelle contigue, come si disse al primo comma del § 193.

Se invece si tratti di aree incolte e destinate alla ricostruzione di fabbricati, si applica in via provvisoria la qualità di *area di fabbricato demolito* o *di area di fabbricato distrutto.*

§ 207. *Variazioni riguardanti particelle divise per proprietà in porzioni non identificabili, o frazionate dopo la visita locale.*

i Nel caso che un fabbricato sia stato costruito sopra una porzione di particella caduta in frazionamento per proprietà, e del frazionamento medesimo non risulti possibile la identificazione delle linee dividenti, ovvero nel caso che la domanda di volture relativa al frazionamento della particella primitiva sia presentata dopo la visita locale per il rilievo del fabbricato eretto in una porzione della stessa particella, per modo che la revisione del tipo debba rimandarsi alla successiva verificazione periodica, si da corso all'introduzione in mappa della costruzione rilevata e si assegna al fabbricato un nuovo numero se le particelle risultanti dal frazionamento risultino distinte da numeri definitivi (§ 84), o una lettera subalterna nel caso contrario.

Analogamente si provvede qualora, invece di nuova costruzione, si tratti di altra variazione regolarmente verificata.

§ 208. *Domande di volture ineseguibili. Accertamento dello stato di fatto.*

In sede di verificazione si provvede, nei modi indicati al § 91, alla definizione delle domande di volture del catasto terreni rimaste ineseguibili, e delle volture del catasto urbano dichiarate ineseguibili dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

§ 209. *Denuncie infondate.*

Quando dalla eseguita verificazione risulta che le denuncie presentate dai possessori non avevano base nei regolamenti e nelle istruzioni del nuovo catasto, le decisioni dell'Ufficio devono notificarsi agl'interessati - a mezzo del mod. 11, opportunamente adattato - e le spese della verificazione, da calcolarsi nei modi indicati al § 92 (Spese da addebitarsi alle parti per compilazione d'Ufficio di tipi di frazionamento), sono a carico dei possessori medesimi, e si recuperano in conformità di quanto prescritto con il predetto paragrafo 92.

Gli estremi delle pratiche esperite per tali recuperi sono riportati nell'apposita colonna del mod. 29.

L'Ufficio tecnico erariale registra nel modello 47 i verbali mod. 18 compilati, indica nella colonna 6 il riferimento alla denuncia mod. 26 presentata dalle parti, annota su tale denuncia il numero d'ordine della registrazione del verbale nel mod. 47, ed in questo modello completa le registrazioni richieste dallo stampato, man mano che riceve le decisioni dell'Intendente.

§ 210. *Cambiamenti non denunciati.*

Durante le operazioni di campagna il tecnico erariale non deve omettere di rilevare le variazioni in aumento o in diminuzione, anche non denunciate, delle quali egli venga a conoscenza, salvo l'applicazione delle sanzioni nei casi indicati al § 171.

I risultati sono comunicati agli interessati con lo stesso procedimento stabilito per le denuncie ordinarie, secondo le norme date al § 231 e seguenti della presente istruzione.

§ 211. *Mutazioni di possesso non convalidate da atti legali.*

A norma dell'alt. 128 del regolamento, durante la verificazione periodica il tecnico erariale procura di assumere tutte le notizie relative alle mutazioni di possesso

avvenute senza regolari atti traslativi, ed esorta le parti a provvedere alla stipulazione e registrazione degli atti medesimi affinché, nel loro precipuo interesse, possano essere eseguite le relative volture.

Talvolta avviene di trovare compiuta la costruzione o la modificazione di strade, canali, ferrovie, tramvie e autovie in sede propria, cimiteri, chiese o di altre opere pubbliche, mentre non sono state regolarmente domandate le volture per l'espropriazione delle aree occupate.

Le conseguenti variazioni devono effettuarsi contemporaneamente a tutte le altre che concernono la verificazione periodica: perciò il tecnico eseguisce le occorrenti operazioni di rilievo e redige un acconcio verbale di sopraluogo da firmarsi anche dalle parti interessate.

Detto verbale deve poi essere allegato allo stato dei cambiamenti (§ 222) nel quale - e precisamente in ogni nota di variazione che riguarda le modificazioni rilevate, eccezion fatta per quelle inerenti alle partite speciali (§ 13) - va apposta la seguente:

ANNOTAZIONE. *La variazione* (distinguendo ove occorra: *per i N ...fog. ...sez. ...*) *viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.*

Tale annotazione viene trascritta sul partitario, (§ 223), in ciascuna delle partite relative, eccettuate quelle speciali di cui al § 13.

Se trattasi di cambiamenti interessanti le partite speciali "Acque esenti da estimo" e "Strade pubbliche", le variazioni in parola si eseguiscono direttamente fra le partite medesime e quelle dei privati possessori.

Alle domande di volture che in seguito venissero presentate, verrà dato corso compilando regolari note di volture con le quali, mediante opportuni annotamenti e in dipendenza degli atti traslativi, si convalideranno le variazioni eseguite sotto riserva.

## CAPO III. - *Verificazioni straordinarie.*

### § 212. *Domande di verificazioni straordinarie.*

Le domande per la verificazione straordinaria dei cambiamenti in aumento o in diminuzione da eseguirsi a spese dei richiedenti, di cui alla lettera *b)* dell'art. 113 del

regolamento, sono stese su carta da bollo[17], e devono contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 114 del regolamento medesimo. Quando i beni siano situati in Comuni diversi si devono presentare domande separate per ogni Comune.

Le verificazioni straordinarie sono eseguite con le stesse norme che regolano le verificazioni periodiche. Le comunicazioni circa il giorno del sopraluogo sono fatte direttamente ai possessori mediante avviso personale.

Alle verifiche straordinarie non può essere dato principio se non dopo eseguito il prescritto deposito provvisorio (§ 214).

Questa disposizione non concerne le verifiche straordinarie richieste per determinare gli estremi catastali ed i redditi dei terreni rimboscati cui spetta l'esenzione dall'imposta, concessa dagli artt. 58 e 90 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e ciò per la ragione che tali verifiche si è ritenuto debbano essere eseguite a spese dell'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione dei risultati delle verifiche agli interessati e la procedura per gli eventuali reclami seguono le norme fissate al § 231 e seguenti della presente istruzione.

[17] Vedi nota 1.

§ 213. *Preventivo delle spese.*

L'ammontare presunto delle spese per le verificazioni straordinarie richieste dagli interessati, si calcola nei modi indicati al § 92 (Spese da addebitare alle parti per compilazione d'Ufficio di tipi di frazionamento).

Il preventivo della spesa dev'essere notificato direttamente all'interessato.

§ 214. *Spese per verifiche straordinarie. Pagamento delle indennità.*

I versamenti da parte dei privati delle indennità di missione maggiorate e delle spese per verifiche straordinarie, dovranno essere effettuati usufruendo del servizio dei conti correnti postali.

§ 215. *Pagamento delle indennità e delle spese per la verificazione straordinaria.*

La spesa per i canneggiatori od altro personale di servizio viene pagata, con fondi da prelevarsi su ordini di accreditamento dal funzionario delegato, a mezzo del tecnico

incaricato della verifica.

Per le indennità spettanti a quest'ultimo deve compilarsi a fine mese apposita tabella, anche se negativa nei riguardi della diaria.

A detta tabella viene allegata una copia del conto di liquidazione mod. *3-bis,* nonché la quietanza di Tesoreria per il versamento effettuato a reintegro della indennità effettivamente corrisposta, e delle altre spese effettivamente sostenute.

Per quanto riguarda la differenza fra la somma versata dai privati nel c.c. postale e quella effettivamente sostenuta si seguono le disposizioni della circolare n. 70 del 30 maggio 1947.

Qualora l'esecuzione della verificazione straordinaria si protragga da un mese all'altro, nella tabella delle indennità relativa al 1° mese, si indicheranno gli estremi del versamento in conto corrente; il conto di liquidazione e, se del caso, la quietanza di versamento in Tesoreria verranno invece allegati, ad incarico eseguito, alla tabella relativa al secondo mese.

§ 216. *Verificazioni straordinarie per moderazione di imposta.*

Le verificazioni straordinarie per l'accertamento dei danni cagionati da infortuni atmosferici non preveduti nella formazione dell'estimo, agli effetti dell'art. 47, del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, vengono effettuate secondo le disposizioni degli artt. 181 e 182 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539 per la esecuzione del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto.

Le relative domande rivestono carattere di semplici denuncie e possono quindi redigersi in *carta libera.*

Eventuali accertamenti sommari e generali, nei casi straordinari di gravi infortuni, anch'essi non preveduti nella formazione dell'estimo, dovranno essere autorizzati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

§ 217. *Revisione del classamento di vigneti e agrumeti colpiti da fillossera e da marciume radicale.*

Nelle revisioni del classamento di vigneti fillosserati o di agrumeti colpiti da marciume radicale si fa astrazione dalla esistenza delle viti o degli agrumi ogni qual volta, a causa dell'infezione, venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario.

Però in questi casi occorre che l'esistenza dell'infezione specifica sia stata dichiarata dagli Ispettori provinciali della Agricoltura - che funzionano da Commissari provinciali per le malattie delle piante - ovvero, dove esistono e nei soli riguardi della fillossera, dai Delegati antifillosserici. Per la loro specifica competenza sono ugualmente in grado di rilasciare certificati del genere - pel tramite dello Osservatorio per le malattie delle piante - i Delegati speciali per le malattie delle piante di cui all'art. 8 del Regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987 *(Gazzetta Ufficiale* n. 295 dell'anno 1933).

## CAPO IV. - *Norme per l'esecuzione delle variazioni.*

### § 218. *Variazioni e loro specie. Periodo delle rettificazioni.*

Due sorta di variazioni sono contemplate dal regolamento:

*a)* variazioni in causa di cambiamenti avvenuti nello stato e nei redditi dei beni censiti o censibili;

*b)* variazioni dipendenti da errori avvenuti nella formazione del nuovo catasto e tuttora correggibili, o da errori commessi durante la conservazione.

Avuto poi riguardo all'epoca delle conseguenti rettificazioni, le variazioni medesime si possono considerare distinte in due specie:

*1)* variazioni che si introducono in catasto previa verificazione da eseguirsi di regola ad ogni quinquennio, cioè quelle denunciate in tempo utile dai possessori e dalle Autorità comunali, ovvero accertate direttamente dai tecnici erariali all'atto dei sopraluoghi per la verificazione periodica;

*2)* variazioni che si debbono introdurre in catasto non appena accertate con verificazione straordinaria domandata dagli interessati, o disposta, per speciali circostanze, dal Ministero;

quelle riflettenti particelle di nuova formazione da stralciarsi dalle strade, dalle acque, dai luoghi sacri pubblici o dagli accessori comuni a più fabbricati, ovvero riflettenti la creazione di nuovi accessori comuni, in seguito a domandata voltura (§ 88);

quelle che riguardano il passaggio dei fabbricati e loro dipendenze da un catasto

all'altro (§ 89);

quelle per l'eliminazione di errori materiali di conteggio **o** di copia senza bisogno di visita in luogo, oppure quando la visita stessa si debba eccezionalmente effettuare (§ 76) onde non siano ritardati importanti passaggi di proprietà per avvenuta divisione di particelle le cui figure di mappa presentino rilevanti discrepanze rispetto alla configurazione del terreno;

quelle infine per cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei Comuni secondo la legge o il decreto che ne sanziona la modificazione (§ 229).

Le rettificazioni degli atti catastali per le variazioni della seconda specie, si effettuano immediatamente, assegnando - ove ciò sia possibile (vedi 2° capo-verso del § 84) - i numeri definitivi alle particelle derivate, tenendo i numeri stessi in evidenza nel mod. 50, compilando le necessarie appendici provvisorie alla tavola censuaria e al prontuario dei numeri di mappa (§ 109-110). Le regolari appendici alla tavola censuaria e al prontuario dei numeri di mappa, eccezion fatta per le speciali variazioni nel caso di mutata circoscrizione territoriale, vengono eseguite con la rettificazione dipendente dalla verificazione periodica.

Le complete rettificazioni degli atti di conservazione avvengono a periodi fissi, ordinariamente quinquennali; ed è per ognuno di questi periodi che si deve compilare una distinta tabella delle variazioni per ciascun Comune, e per ciascuna frazione a Catasto separato, nella quale tabella si raccolgono le risultanze delle diverse rettificazioni eseguite.

§ 219. *Correzione della mappa.*

Tutte le variazioni topografiche riscontrate in campagna, si riportano sulla copia della mappa usata dall'Ufficio tecnico erariale per l'ordinario servizio di conservazione, valendosi degli abbozzi di cui al § 174.

Il lavoro è affidato, di regola, allo stesso tecnico che eseguì le operazioni di campagna.

Tenuto conto delle tolleranze ammesse (§ 15 - Istruzione V) nel tradurre in iscala le misure prese sul terreno, avuto riguardo alle norme generali per la formazione delle mappe (Istruzione IV) e alle speciali avvertenze fatte ai paragrafi da 190 a 207 della presente istruzione, la mappa viene anzitutto aggiornata a matita raschiando accuratamente le linee che devono essere tolte ed i numeri e le lettere maiuscole che

vanno soppressi; poscia delineata in inchiostro di Cina e colorita.

Tutti i numeri o lettere di mappa comunque topograficamente variati, anche nel caso di semplice mutazione nell'interno della figura primitiva quando trattisi di fabbricato, e tutti i numeri e le lettere maiuscole definitivi da aggiungersi alla serie progressiva in sostituzione delle lettere subalterne o numeri frazionari provvisori, si scrivono nella mappa con inchiostro rosso indelebile, desumendoli dalla tabella delle variazioni. Si potranno così facilmente riconoscere, senza bisogno di ricorrere agli altri atti, le particelle che più non rappresentano lo stato al momento dell'attivazione.

Qualora dalla visita locale (§ 190) si sia riconosciuta la regolarità di tipi di frazionamento, alle cui particelle derivate vennero assegnati numeri definitivi (§ 84), il tecnico incaricato dell'aggiornamento della mappa, delinea, in inchiostro di Cina, le dividenti dei frazionamenti, e comprende nella tabella delle variazioni le sole particelle che risultano variate nella qualità, nella classe o nella destinazione.

Nel caso che a sensi dell'art. 130 del regolamento si debba rinnovare qualche foglio di mappa, e per la rinnovazione si ricorra alla riproduzione mediante le matrici di zinco, le particelle di cui sopra potranno venire sottosegnate nel foglio rinnovato con lineetta in inchiostro rosso.

Qualora in seguito ad avvenute suddivisioni di fabbricati e di terreni si riconosca la necessità di rappresentare un gruppo di nuove particelle in iscala maggiore della originaria con appositi sviluppi, questi sono disegnati, di regola, negli spazi disponibili dello stesso foglio di mappa cui appartengono.

### § 220. *Tabella delle variazioni.*

Le diverse rettificazioni, provvisorie e definitive, che riguardano un Comune od una frazione di Comune a Catasto separato e un determinato periodo (§ 218), sono elencate con la maggior cura nella tabella delle variazioni, mod. n. 31. Col sussidio di questo atto si deve poter stabilire l'esatta corrispondenza fra lo stato primitivo e quello attuale per ogni particella comunque variata.

Per ciascuna rettificazione tutti indistintamente i numeri e le lettere di mappa che subiscono variazione - si debba questa a divisione, od a mutazione di superficie, redditi, qualità, classe, destinazione, descrizione, ecc, ovvero a semplice cambiamento nelle caratteristiche di mappa - si registrano nella tabella in ordine progressivo per sezione e per foglio di mappa, e ove esistano mappe a numerazione continua, per Comune o frazione di Comune, anteponendo i numeri alle lettere

maiuscole. Di seguito si inscrivono inoltre le variazioni che riflettono la superficie delle acque esenti da estimo e delle strade pubbliche, complessivamente per ogni foglio o per Comune (§ 13).

Nell'oggetto della variazione, da esporsi in modo succinto e preciso pei ciascun numero di mappa e per ciascuna porzione di numero inscritti nello stato anteriore deve emergere la causa determinante la variazione medesima, in conformità delle esemplificazioni unite alla presente istruzione.

Le lettere subalterne ed i numeri frazionari applicati provvisoriamente, negli abbozzi di campagna e nella mappa, alle particelle o porzioni di particella che per effetto delle variazioni subiscono frazionamento ed ai terreni di nuova formazione, vengono pure esposti nella tabella usando all'uopo l'apposita colonna che segue l'oggetto della variazione.

Nella calcolazione della superficie da assegnarsi alle particelle definitive si fa il bilancio per ogni gruppo di particelle interessate nella stessa variazione e si tiene conto della speciale tolleranza ammessa (§ 45, Istruzione V).

Nella rettificazione relativa alla verificazione periodica che è l'ultima del periodo, cioè quella di chiusura della tabella delle variazioni, devonsi riportare anche le particelle alle quali risultino assegnate caratteristiche provvisorie di mappa nelle rettificazioni precedenti, opportunamente asteriscando in queste ultime i relativi numeri provvisori.

Alle lettere e ai numeri subalterni si sostituiscono i nuovi numeri avendo cura che il numero originario, possibilmente, rimanga assegnato alla porzione di particella che conserva la qualità o la destinazione primitiva.

Non possono reimpiegarsi i numeri delle particelle soppresse: la sostituzione si effettua applicando i numeri susseguenti all'ultimo della serie di mappa se questa è a numerazione continua, o all'ultimo della serie del foglio se la mappa è numerata per foglio.

Per ciascuna rettificazione si formano i totali di superficie e di redditi, totali che dovranno poi trovare esatto riscontro con quelli risultanti rispettivamente dallo scarico e dal carico del relativo stato dei cambiamenti.

Quando la rettificazione riguardi numerose particelle - ciò che si avvera specialmente per la verificazione periodica - e se si opera con mappe a fogli normali, i riassunti sono fatti per foglio di mappa e riepilogati in fine della rettificazione. E' però opportuno che le suddette operazioni riassuntive siano eseguite dopo il controllo di

cui al paragrafo seguente.

Nel frontespizio della tabella si riportano, di volta in volta, i dati complessivi delle variazioni di superficie e di reddito per ogni rettificazione da riassumersi alla chiusura del periodo. Si avranno così nel frontespizio medesimo tutti gli elementi per computare in qualunque epoca la superficie e i redditi totali del Comune.

§ 221. *Schedine per la formazione degli stati dei cambiamenti.*

Per molteplici cause che traggono origine dal grande movimento della proprietà e dalla costruzione di nuove opere pubbliche e di nuovi fabbricati rurali, civili e industriali, numerose, di regola, riescono le particelle e le partite variate in dipendenza della verificazione periodica.

L'introduzione di queste variazioni nei diversi atti catastali esige quindi tempo non indifferente, durante il quale, per le stesse particelle o per le stesse partite variate, possono verificarsi nuovi frazionamenti o nuovi passaggi, la cui registrazione - se eseguita prima di quella delle variazioni di cui sopra - recherebbe non lieve nocumento al complesso lavoro di rettificazione dei dati anteriori.

Per eliminare tali inconvenienti, l'Ufficio tecnico erariale, all'atto della redazione della tabella delle variazioni, sospende - per il Comune a cui la stessa ha riferimento - la compilazione delle note di volture.

Il tecnico erariale redatta la tabella, allo scopo di ovviare a facili errori di duplicazione e di omissione nello stato dei cambiamenti, servendosi del prontuario dei numeri di mappa, dei registri delle partite e delle note di volture compilate e non ancora portate a catasto, compila, per ciascuna partita interessata dalle variazioni una apposita schedina mod. 44.

Nelle colonne dello stato primitivo ed in quelle dello stato attuale trascrive i numeri (o lettere) di mappa, principali o subalterni, che la partita riguardano, mantenendo l'ordine progressivo risultante dalla tabella; cura in ispecial modo l'indicazione delle pagine del registro delle partite alle quali o dalle quali si fa il trasporto e, servendosi della colonna delle annotazioni, tiene in evidenza le particelle che abbiano comunque subito variazioni di superficie e di redditi contrapponendo a ciascuna di esse la parola "*variato"*.

Contrassegnati di mano in mano sulla tabella delle variazioni i numeri (o lettere) di mappa trascritti sulle varie schedine, il tecnico potrà alla fine controllare facilmente

la esattezza dell'operazione, poiché nella tabella dovranno rimanere senza contrassegno soltanto i numeri o le lettere che caratterizzano particelle variate internamente.

Eseguito il bilancio della tabella delle variazioni, l'Ufficio tecnico erariale compila e registra, con tutta sollecitudine, il relativo stato dei cambiamenti (§§ 222-223), riprende in esame le domande di volture, e per dar corso a quelle presentate in dipendenza di atti traslativi contenenti dati catastali che in seguito alla verificazione abbiano subito modificazioni, compila un conveniente certificato di corrispondenza, mod. 42, ed appone nel frontespizio delle domande stesse una dichiarazione del tenore seguente:

"*Si dichiara eseguibile la presente domanda di volture nonostante che i beni* (ovvero alcuni beni), *oggetto del trasferimento, in seguito a modificazioni dovute alla verificazione periodica, risultino descritti nell'atto traslativo con le caratteristiche non esattamente conformi a quelle riportate in catasto.*

*Allegasi il relativo certificato di corrispondenza".*

§ 222. *Stato dei cambiamenti. (Note di variazione).*

Agli effetti dell'art. 129 del regolamento l'Ufficio tecnico erariale compila per ciascuna rettificazione uno stato dei cambiamenti mod. 14.

Se la rettificazione riflette poche particelle, serve all'uopo la sola tabella delle variazioni; per le rettificazioni di rilevanti entità, ed in ispecie per quella dipendente dalla verificazione periodica, la compilazione dello stato dei cambiamenti è facilitata dall'uso delle schedine modello 44 (§ 221) debitamente riordinate.

Lo stato dei cambiamenti si compila per partita, inscrivendovi anzitutto le partite speciali (§ 13) eventualmente variate e poscia quelle formanti la categoria *Catasto dei terreni,* secondo l'ordine numerico progressivo delle pagine del partitario ove sono inscritte le rispettive ditte.

Il complesso delle variazioni interessanti ciascuna partita costituisce una *nota di variazione,* di guisa che lo stato dei cambiamenti risulta composto di tante note di variazioni quante sono le partite variate.

Ad ogni nota di variazione viene assegnato dall'Ufficio tecnico erariale un numero d'ordine in serie progressiva con le note di volture (§ 93): per tale numerazione è riservata la prima colonna dello stampato mod. 14.

Per i numeri (o lettere) di mappa, principali e subalterni, da trascriversi nelle colonne dello stato anteriore (scarico) ed in quelle dello stato attuale (carico) dev'essere mantenuto, relativamente ad ogni partita, l'ordine progressivo, risultante dalla tabella, come si disse trattando della compilazione delle schedine, mod. 44. E così pure per ciascuna partita, vale a dire per ciascuna nota di variazione, vengono eseguiti i totali di superficie e di reddito, sia nelle colonne degli stati anteriore e attuale, sia in quelle delle differenze, facendone il bilancio.

Nella colonna riservata all'oggetto della variazione si espone per ogni particella caduta in rettifica ed inscritta nello stato anteriore la dicitura da trascriversi integralmente nel registro delle partite alla colonna terza dello scarico. Siffatte diciture devono essere concise, limitate cioè ad indicare la divisione, la sostituzione di numero, la soppressione, il passaggio di categoria o di partita e con la sola parola "*variato"*. la variazione di superficie e di reddito. (Veggasi in proposito il formulario annesso ai modelli esemplificati).

Riportati nell'apposita pagina dello stampato mod. 14 i dati complessivi di scarico e di carico emergenti da ciascuna nota di variazione, se ne eseguisce il riassunto, i cui totali di superficie e di redditi devono corrispondere con quelli risultanti dalla tabella delle variazioni.

Nel frontespizio dello stato dei cambiamenti si espongono i dati che riguardano il carico della superficie e dei redditi per l'intero Comune anteriormente alla rettificazione, le complessive variazioni in aumento e in diminuzione e finalmente i dati di carico risultanti dopo la rettificazione.

Per lo stato dei cambiamenti che riflette la verificazione periodica, ed eccezionalmente per quello relativo a modificazione nella circoscrizione territoriale del Comune, si completa anche l'ultima pagina dello stampato, riportando in essa, agli effetti dell'aggiornamento del capofoglio del partitario (§ 224), tutti i dati di superficie e dei redditi.

All'atto della registrazione delle note di variazione (§ 223), l'Ufficio tecnico erariale completa le note stesse con le indicazioni di cui al § 111.

Lo stato dei cambiamenti viene poi trasmesso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, perché questo a sua volta provveda alla registrazione delle note di variazione nella copia dei registri catastali che ha in consegna, ed infine è conservato dall'Ufficio tecnico erariale insieme con le note di volture relative al catasto terreni.

Per quanto riguarda la revisione periodica del classamento, la registrazione dello

stato dei cambiamenti si esegue dopo esaurita la procedura stabilita ai §§ 231, 232 e 234.

§ 223. *Esecuzione delle variazioni nel registro delle partite e nello schedario dei possessori.*

La registrazione delle variazioni nei libri delle partite e nello schedario dei possessori deve essere eseguita:

*a) con sollecitudine,* sia perché non si avverino dannosi ritardi nell'esecuzione delle volture, sia perché gli aumenti e le diminuzioni di reddito abbiano pronto effetto nei riguardi delle imposte e delle sovraimposte. A questo scopo, nei casi di rettificazione importanti, si potrà dare corso alle operazioni di registrazione, indipendentemente dalla notificazione delle variazioni ai singoli possessori (§ 231);

*b) con regolarità ed esattezza,* riportando diligentemente nel registro delle partite tutti gli elementi di scarico e di carico che nelle note di variazione risultano alle corrispondenti colonne.

I dati da inscriversi nella terza colonna dello scarico e del carico si registrano nell'ordine e nella forma sottoindicata:

*(Scarico)* 1940 …Nota di variazione N …

Si scaricano i numeri controindicati per modificarli come segue:

*(di fronte ad ogni numero scaricato si trascrive la corrispondente dicitura esposta nella nota di variazione).*

Verificazione *(periodica o straordinaria)* ...eseguita nell'anno 19...

*(Carico)* 1940 … Nota di variazione N. …

Si caricano i controindicati numeri, come dalle modificazioni descritte al rispettivo scarico.

Verificazione *(periodica o straordinaria)* ...eseguita nell'anno 19…

Queste formule, opportunamente variate qualora la rettificazione si riferisca ad un solo numero di mappa, ovvero a lettere maiuscole anziché a numeri, oppure ad un complesso di numeri e lettere maiuscole, servono per qualunque variazione relativa alle partite dei possessori od a quelle speciali "*Catasto dei fabbricati", "Accessori comuni a più fabbricati", "Aree di fabbricati divisi in subalterni"* e "*Luoghi sacri pubblici"*.

Invece per le variazioni che. riguardano le partite speciali "*Acque esenti da estimo" e "Strade pubbliche"* servono le formule seguenti:

*(Scarico)* 1940 …Nota di variazione N. …

Si scaricano le superaci controindicate e le seguenti particelle da esse stralciate passano rispettivamente sotto il n. …, foglio …, sezione …, a Longhi Ambrogio fu Benedetto;

il n. …. Foglio …, sezione …, a ….

(Verificazione *(periodica o straordinaria).*eseguita nell'anno 19…

*(Carico)* 1940 ... Nota di variazione N. …

Si caricano le superfici controindicate.

(Verificazione *(periodica o straordinaria)* ...eseguita nell'anno 19…

Nell'operare la registrazione delle variazioni si deve avere l'avvertenza di non omettere i riferimenti delle pagine dalle quali e alle quali si fa il trasporto, rispettivamente nella prima colonna del carico e dello scarico del partitario.

Si omettono invece le indicazioni relative alla verificazione periodica o straordinaria quando per la rettificazione non sia occorsa visita locale.

Un'altra avvertenza va fatta per le note di variazione che a norma del § 89 sono eseguite per dare corso a domande di volture riguardanti particelle allibrate o da allibrarsi alle partite speciali "*Accessori comuni a più fabbricati", "Aree di fabbricati divisi in subalterni"* e "*Luoghi sacri pubblici",* ovvero da stralciarsi dalle partite speciali *"Acque esenti da estimo"* e *"Strade pubbliche".* In dette note, devono essere indicati il titolo e gli altri estremi dell'atto in dipendenza del quale si verifica il passaggio di proprietà e tale indicazione è necessaria anche nel registro delle partite.

(Veggansi i modelli esemplificati).

§ 224. *Aggiornamento del capofoglio del registro delle partite.*

Nel capofoglio del registro delle partite le variazioni complessive per ogni periodo (§ 218) e per ogni categoria (§ 12), si inscrivono d'ordinario ad ogni quinquennio, giacché le variazioni medesime debbono ritenersi definitive soltanto quando siano verificate in luogo.

Eccezionalmente, nel caso di mutazioni nella circoscrizione territoriale, si inscrivono

non appena effettuate.

L'ultima pagina dello stato dei cambiamento mod. 14 è costituita da un prospetto, nel quale si fanno figurare i dati che per ogni categoria devono trascriversi nel capofoglio del registro delle partite, facendo uso delle formule risultanti dai modelli esemplificati.

§ 225. *Variazioni nel catasto urbano.*

L'ufficio distrettuale delle imposte, valendosi degli stati dei cambiamenti mod. 14 - partita "*Catasto dei fabbricati"* - introduce nel Catasto urbano le eventuali variazioni (sostituzione di numeri di mappa, soppressione ed assegnazione di subalterni numerici), allo scopo di mantenere la corrispondenza fra i due catasti.

§ 226. *Appendice al prontuario dei numeri di mappa.*

Tutte le frazioni di particella che a tenore dei §§ 84 e 109 risultano riportate su fogli sciolti dello stampato mod. 18, Istruzione XIII (modificata), vengono, alla chiusura del periodo delle rettificazioni, elencate in opportune appendici del prontuario, da aggiornarsi spostando il meno possibile la serie progressiva numerica, onde non venga frustrato il vero scopo di questo atto catastale che è quello di facilitare le ricerche nei libri delle partite.

Le operazioni da eseguirsi sono le seguenti:

*a)* si sostituiscono gli asterischi in inchiostro a quelli in matita per i numeri ai quali furono aggiunti o tolti subalterni numerici e per i numeri con tredici o più riferimenti;

*b)* si cancellano gli asterischi rimasti in matita, eccezione fatta per quelli riflettenti le particelle per le quali l'identificazione delle relative frazioni sia stata rimandata ad altra lustrazione (§ 190);

*c)* queste ultime particelle suddivise nelle loro frazioni si riportano in altri fogli staccati da usarsi per l'appendice provvisoria del periodo successivo;

*d)* vengono interlineati in rosso tutti i numeri effettivamente soppressi e, come tali, non più reimpiegabili, e contrapposta ad ognuno di essi la parola "*soppresso"* nella colonna delle annotazioni;

*e)* si compila l'apposita appendice che, per quanto sopra si disse, deve soltanto contenere in progressiva serie i mappali ai quali vennero aggiunti o tolti subalterni

numerici, quelli con tredici o più riferimenti ed i mappali aggiunti alla serie anteriore. Detta appendice definitiva viene fatta per ciascun foglio, se la mappa è a fogli normali, ovvero in fine del prontuario se la mappa è a numerazione continua;

*f)* si contrappone un unico riferimento al registro delle partite, e precisamente l'ultimo, ad ogni numero di mappa, principale o subalterno, inscritto in appendice, ed a quelli rimasti al posto primitivo malgrado la subita variazione, avvertendo però che per questi ultimi non occorrerà la detta contrapposizione quando non abbiano subito variazione di possesso.

Per le operazioni sovraindicate servono i fogli sciolti dell'appendice provvisoria e la minuta dell'appendice alla tavola censuaria (§ 228) nella quale il tecnico erariale avrà cura di apporre un contrassegno speciale ai numeri ed alle lettere maiuscole che dovranno figurare anche nell'appendice del prontuario.

Nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali, si effettua uno speciale aggiornamento del prontuario (§ 229).

§ 227. *Variazioni nelle mappe in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte e in quelle conservate dagli Uffici tecnici erariali.*

L'aggiornamento della copia della mappa in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette si ottiene sostituendo, dopo ogni lustrazione, i fogli che abbiano subito notevoli variazioni e correggendo a mano quelli che abbiano avuto variazioni così lievi da poter essere introdotte con una spesa presumibilmente inferiore al costo della ristampa.

Gli Uffici tecnici erariali verificheranno quindi, per ciascun Comune perlustrato nell'anno precedente quali fogli abbiano subito lievi o notevoli variazioni. Per i primi si procederà richiamandoli presso l'Ufficio e correggendoli a mano; quanto ai secondi, essi verranno compresi, per una riproduzione in carta forte, nelle richieste di autorizzazione di ristampe delle canapine da rivolgere alla Direzione generale.

Completato per l'Ufficio distrettuale delle imposte e per un dato Comune, l'esemplare della mappa aggiornata, si richiameranno definitivamente presso l'Ufficio tecnico erariale i fogli sostituiti. Il tecnico erariale ultimato l'aggiornamento a matita della mappa delucida su fogli di buona carta trasparente tutte le particelle variate e nuove. Ciascun lucido, da farsi su fogli di piccolo formato (ad esempio protocollo) deve comprendere, possibilmente, le variazioni riferentisi ad un solo foglio di mappa.

Quanto poi al mettere in evidenza le linee e i numeri variati, il miglior sistema è quello di delineare e di scrivere in *inchiostro rosso* le nuove linee ed i nuovi numeri da introdursi nelle zincomatrici.

Quanto infine ai *copioni,* da inviarsi per l'aggiornamento delle zincomatrici, è da tener presente che ogni volta che gli Uffici tecnici erariali spediscono alle Offi cine gli atti occorrenti per ottenere le ristampe di determinati fogli di mappa, debbono sempre unirvi, o il corrispondente ultimo copione colorato nei fabbricati, o, nei casi eccezionali in cui il copione manchi, una canapina, avente la coloritura medesima.

§ 228. *Appendice alla tavola censuaria.*

Chiuso il periodo delle rettificazioni (§ 218) si procede all'aggiornamento della tavola censuaria, segnando con asterisco in inchiostro tutti i numeri e tutte le lettere maiuscole che nel periodo stesso subirono variazioni nelle caratteristiche di mappa, qualità, superficie e redditi (è fatta quindi unica eccezione per i numeri o per le lettere denotanti fabbricati variati soltanto nell'interno della figura di mappa) e riportandoli, insieme ai mappali aggiunti ed in serie progressiva, nella appendice da trascriversi in fine della tavola (veggasi il modello esemplificato). Occorrendo si segnano con asterisco e si riportano in appendice anche i dati relativi alle acque ed alle strade.

Con la scorta delle appendici provvisorie (§§ 84 e 110) e della tabella delle variazioni l'Ufficio tecnico erariale compila una minuta di questa appendice: tale minuta, diligentemente riveduta dal tecnico esecutore della tabella, viene poi trascritta nell'esemplare della tavola censuaria conservata dall'Ufficio tecnico erariale.

Quando si avveri una modificazione di circoscrizione territoriale si fa luogo ad apposita appendice (paragrafo seguente).

§ 229. *Cambiamenti nelle circoscrizioni territoriali.*

Come si è accennato nei §§ 218, 222, 224, 226, 227 e 228 le variazioni dipendenti da modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, quando non riguardino poche particelle, vengono introdotte nella mappa e negli altri atti seguendo speciali norme che qui si riassumono.

Tutte le operazioni si eseguiscono in conformità al procedimento legislativo che

sanziona la nuova circoscrizione ed alla planimetria eventualmente annessa.

*Sopraluoghi.* - Se per effetto della modificazione territoriale risulti frazionato qualche appezzamento, ovvero se nella zona da passarsi da un Comune all'altro sia compresa qualche particella divisa per proprietà con tipo di frazionamento non ancora verificato sopraluogo, è necessaria la visita locale per il rilievo e per la verifica delle nuove dividenti.

*Mappa.* - Nei quadri di unione e nelle mappe la nuova linea intercomunale si individua con i prescritti segni convenzionali, cancellando con tratti rossi la linea intercomunale preesistente.

Quando il nuovo confine è rappresentato dalla mediana di fiumi o torrenti a corso instabile, si individua mediante linea continua fiancheggiata dai prescritti segni convenzionali, e riportata con ogni precisione, in modo che occupi la medesima posizione nei Comuni limitrofi.

Nessuna variazione si fa nella numerazione dei fogli ed in quelle delle particelle che rimangono per intero od in parte nel Comune, ancorché la numerazione diventi saltuaria; i numeri delle particelle che passano all'altro Comune si cancellano con tratti rossi.

Per il territorio che passa da un Comune all'altro:

*a)* se si tratta di mappe a fogli normali, sui fogli che passano per intero si cancellano con tratti rossi la denominazione del Comune e della Sezione, nonché il numero del foglio, e vi si sostituiscono la denominazione del Comune e della Sezione a cui il territorio viene aggregato ed i numeri dei fogli successivi all'ultimo impiegato per l'intero Comune o per la Sezione di mappa alla quale i fogli devono unirsi. La numerazione delle particelle resta invariata. Del foglio o dei fogli che passano solo in parte all'altro Comune, si formano uno o più fogli distinti da individuarsi nel modo sopradetto, e la numerazione delle particelle contenute in questi nuovi fogli si deve rinnovare secondo le norme vigenti;

*b)* se si tratta di mappe a numerazione continua, la parte di territorio, che passa da un Comune all'altro, costituisce una nuova sezione del Comune al quale viene aggregata, quindi la nuova numerazione delle particelle è speciale e distinta per la sezione aggiunta.

Dall'Ufficio tecnico erariale vengono pure opportunamente aggiornati i repertori d'impianto.

*Tabella delle variazioni.* - Dovendosi effettuare una speciale appendice nella tavola censuaria e negli altri atti, la tabella delle variazioni si compila distintamente da quella che riflette le altre verificazioni del periodo in corso, tanto per l'uno che per l'altro dei Comuni interessati dalla modificazione.

Nell'oggetto della variazione si fa cenno della legge o del decreto per cui si opera e, in conformità al modello esemplificato, si indica per ogni particella o porzione di particella soppressa e passata all'altro Comune, il nuovo numero di mappa eventualmente sostituito. Analogamente per ciascuna particella o porzione di particella proveniente dall'altro Comune si espongono, nella colonna dei dati provvisori, le precedenti rispettive caratteristiche di mappa.

*Stato dei cambiamenti.* - Anche se non trattisi dell'ultima rettificazione del periodo, non si deve omettere nella tabella delle variazioni e nello stato dei cambiamenti la compilazione del prospetto finale delle variazioni e del carico risultante, computandovi l'aumento o la diminuzione che si riferisce al solo cambiamento di circoscrizione. In entrambi gli atti occorre altresì precisare gli estremi della legge e del decreto.

*Registro delle partite.* - Gli estremi di cui sopra, vanno citati, nel registro delle partite, tanto nelle singole partite quanto nel capofoglio.

La formula da usarsi per le partite dei possessori e per quelle speciali "*Catasto dei fabbricati",* "*Accessori comuni a più fabbricati",* "*Aree di fabbricati divisi in subalterni"* e "*Luoghi sacri pubblici"* è la seguente:

*(Scarico)* 1940. Nota di variazione n. ….

In base alla legge (o al decreto) 19 …, n. …, si scaricano i numeri (o lettere) controindicati per aggregarli totalmente o parzialmente al Comune di …, a pag. ... in seguito a varietà circoscrizione territoriale, modificandoli come segue:

Soppresso ed aggregato al suddetto Comune sotto il n. …, fog. …sezione. …

Diviso in due porzioni

l'una si carica sotto il n. ….in questa partita;

l'altra si aggrega al suddetto Comune sotto il n. …fog. ….sez ...

*(Carico)*1940 - ... Nota di variazione N. …

In base alla legge (o al decreto) 19 …, n. …, si caricano i numeri (o lettere) controindicati, provenienti dal Comune di ... per variata circoscrizione territoriale,

come dalle modificazioni descritte allo scarico a pag. …del suddetto Comune.

Per le partite speciali "*Acque esenti da estimo"* e "*Strade pubbliche"* serve la formula:

*(Scarico)* 1940 - ...Nota di variazione n. …

In base *(come alla formula precedente)* ... si scaricano le controindicate superfici e si aggregano totalmente o parzialmente al Comune di … fog. … sez. …, a pag. …, per variata circoscrizione territoriale.

*(Carico)* 1940 - ... Nota di variazione N. …

In base *(come alla formula precedente)* si caricano le controindicate superfici, provenienti dal Comune di ... fog. …, sez. …pag. …, per variata circoscrizione territoriale.

(Veggansi i modelli esemplificati).

*Tavola censuaria e prontuario dei numeri di mappa.* - Nella tavola censuaria del Comune che perde una parte del territorio, si segnano con asterisco i numeri da scaricarsi e si trasportano in apposita appendice, premettendo la dichiarazione che passano ad altro Comune per effetto della speciale disposizione legislativa.

Per il passaggio di territorio compreso in un intero foglio di mappa, può omettersi, nell'appendice della tavola censuaria, la trascrizione dei singoli numeri di mappa: dopo l'indicazione del foglio si scrive: "*tutti i numeri"*.

Nel prontuario i numeri di mappa passati ad altro Comune vengono cancellati con una linea rossa e nella colonna delle annotazioni, di fronte a ciascun numero, si scrive: "*Soppresso ed aggregato al Comune di ..."*.

Per il Comune al quale il territorio viene aggregato, il tecnico erariale predispone la minuta dell'appendice occorrente alla tavola censuaria desumendone i dati dall'appendice provvisoria (§§ 86 e 111) e dalla tabella delle variazioni ed in base ad esse vengono compilate le appendici nei due esemplari sia della tavola censuaria che del prontuario, premettendo le dichiarazioni che provengono da altro Comune per effetto della speciale disposizione legislativa.

Nella tavola censuaria si compila inoltre l'appendice al prospetto delle tariffe, ricavando gli elementi necessari da quello del Comune da cui il territorio venne staccato. In testa a tale appendice si scrive la seguente avvertenza: "*Le tariffe seguenti sono applicabili solo alle particelle comprese nel foglio di mappa n. ..."*oppure "*nei fogli n. ..."*aggiungendo "*della sezione"* ... quando occorra.

§ 230. *Aggiornamento delle matrici di zinco.*

Di regola, compiuta una verificazione periodica, vengono aggiornate le matrici di zinco per la riproduzione delle mappe. Per l'aggiornamento vengono adoperati i lucidi desunti dalla mappa aggiornata a matita (§ 227), i quali saranno poi accuratamente conservati presso l'Ufficio tecnico erariale per rappresentarvi la storia grafica delle mutazioni di mappa.

## CAPO V. - *Notificazione delle variazioni. Osservazioni e reclami.*

§ 231. *Notificazione delle variazioni.*

Tutte le variazioni nello stato e nei redditi dei terreni, accertate in seguito a regolari denuncie, o fatte d'ufficio, ed anche i semplici mutamenti nelle caratteristiche di mappa, sia per effetto del cambiamento nella circoscrizione territoriale dei Comuni sia per sostituzione, e sia per correzione di errori di duplicazione od omissione, od altro, devono essere notificate ai possessori interessati, con ogni possibile sollecitudine, vale a dire non appena compiuti i relativi lavori di campagna e di tavolo (art. 125 del regolamento), mediante avvisi mod. 11, che l'Ufficio tecnico erariale compila e trasmette al Sindaco del Comune cui si riferiscono.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali con le norme che regolano l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Esse vengono fatte constare da relazioni, da farsi sugli stessi mod. 11 e in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario se questi non è il possessore od uno dei compossessori specificati nell'avviso.

Apposita parte di ciascun mod. 11 è restituita dal Sindaco all'Ufficio tecnico erariale.

§ 232. *Reclami contro le decisioni.*

In merito all'operato dell'Ufficio tecnico erariale - fatta eccezione delle controversie riguardanti l'accertamento del maggior reddito derivante dalle bonifiche e dai miglioramenti fondiari e delle relative decorrenze, che a norma degli artt. 4 e 5 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, vengono decise con provvedimento definitivo emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con quello

dell'Agricoltura e delle Foreste, impugnabile soltanto per motivi di diritto dinanzi autorità Giudiziaria - i possessori possono reclamare entro 30 giorni dalla data della notificazione delle variazioni (mod. 11) o delle decisioni (mod. 38) alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

I reclami - stesi in esenzione della tassa di bollo - sono presentati alle Commissioni censuarie per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, al quale possono essere prodotti o direttamente, o per mezzo del Sindaco, o dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Ogni reclamo può riferirsi ai soli beni posseduti da una ditta in uno stesso Comune o in una stessa frazione di Comune avente patrimonio separato.

I reclami non possono riflettere che l'oggetto delle variazioni, e per ciascuna particella devono riferirsi allo stato dei fondi all'epoca dell'avvenuta verificazione.

Nei riguardi della misura è opportuno che i tecnici erariali, ed eventualmente gli Uffici tecnici erariali, facciano conoscere ai possessori che le relative osservazioni non possono ritenersi attendibili quando fra la vera estensione del fondo e la superficie inscritta in Catasto esista una differenza trascurabile. Ciò varrà ad allontanare dai possessori medesimi il pericolo di dover rifondere la spesa della nuova visita cui sarebbero assoggettati in conformità al disposto dell'art. 126 del regolamento, ove i reclami risultassero privi di fondamento.

Ai sensi dell'art. 57 del Testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, l'Ufficio tecnico erariale ricevuti i reclami, ne curerà la istruttoria e li inoltrerà col proprio parere alla Commissione censuaria competente.

Tale parere potrà essere esposto in calce ai reclami medesimi.

### § 233. *Registrazione dei reclami e loro esame.*

L'Ufficio tecnico erariale di mano in mano che gli pervengono dai privati, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e dai Sindaci i reclami dei possessori, li registra nel protocollo mod. 37, unico per l'intera provincia. Nel mod. 37 si elencano, secondo l'ordine di presentazione all'Ufficio tecnico erariale, in distinte serie progressive i reclami tendenti alla eliminazione di errori materiali e quelli riguardanti

altri motivi.

Per ogni reclamo l'Ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta da staccarsi dal registro mod. 30.

L'Ufficio tecnico erariale procede all'esame dei reclami: quando si tratti di evidenti errori materiali, provvede alla eliminazione degli errori stessi mediante la compilazione e registrazione di opportuni stati dei cambiamenti. In tutti gli altri casi annota le sue deduzioni ed il suo parere e trasmette i reclami e documenti annessi alle competenti Commissioni censuarie.

Mano a mano che i reclami saranno definiti si completeranno le registrazioni richieste dal mod. 37.

§ 234. *Notificazioni delle decisioni.*

Le Commissioni censuarie comunicano le originali loro decisioni all'Ufficio tecnico erariale, restituendogli tutti gli atti.

Servendosi dello stampato mod. 38 l'Ufficio tecnico erariale a mezzo dei messi comunali, notifica agli interessati le decisioni adottate in merito ai reclami presentati.

---

SI OMETTONO LE APPENDICI SULLE INTESTAZIONI E SUI MODELLI PERCHE' SUPERATE